

1^a SERIE SPECIALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

DIREZIONE UFFICIALE
STAMPATO IN ITALIA
CONTABILITÀ CONSOLIDATA
Anno 137^o Numero 12

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 20 marzo 1996

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 70. Sentenza 7-15 marzo 1996.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Giudice del dibattimento che riconosca la propria incompetenza per territorio - Eccezione già sollevata e respinta nell'udienza preliminare - Rimessione degli atti al p.m. presso il giudice territorialmente competente - Omessa previsione - Riferimento alla sentenza di illegittimità costituzionale n. 76/1993 - Limitazione al diritto di difesa - Illegittimità costituzionale.

(C.P.P., art. 23, primo comma).

Processo penale - Annullamento della sentenza di primo grado per incompetenza per territorio - Trasmissione degli atti al giudice competente anziché al p.m. presso quest'ultimo - Limitazione al diritto di difesa - Illegittimità costituzionale.

(C.P.P., art. 24, primo comma).

Pag. 13

N. 71. Sentenza 7-15 marzo 1996.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Misure cautelari personali - Giudice delle impugnazioni (riesame ed appello) - Controllo e valutazione della sussistenza del requisito dei «gravi indizi di colpevolezza» dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio - Preclusione - Introduzione di un limite irragionevolmente discriminatorio - Grave lesione del diritto di difesa - Illegittimità costituzionale.

(C.P.P., artt. 309 e 310) »

17

N. 72. Sentenza 7-15 marzo 1996.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro in materia di navigazione - Navigazione marittima ed aerea - Pignorabilità e sequestrabilità delle retribuzioni corrisposte all'arruolato, fino alla concorrenza di un quinto, per ogni credito vantato nei suoi confronti - Omessa previsione - Ammissibilità esclusivamente prevista a causa di alimenti dovuti per legge o per debiti certi, liquidi ed esigibili verso l'armatore, dipendenti dal servizio della nave - Lesione del principio di eguaglianza - Riferimento alla giurisprudenza della Corte in materia (cfr. sentenze nn. 123 e 124 del 1962, 96/1987, 364/1991) - Illegittimità costituzionale.

(Codice della navigazione, artt. 369, primo comma, e 930, primo comma) »

22

N. 73. Sentenza 7-15 marzo 1996.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Ritenuta fiscale del sei per mille sui depositi bancari e postali - Imposizione *una tantum* tale da non alterare il sistema tributario visto in tutte le sue componenti e nel necessario bilanciamento di interessi tra esigenze finanziarie della collettività e tutela delle ragioni del contribuente - Riferimento alle sentenze nn. 143 e 159 del 1985 - Non fondatezza.

(D.-L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 7, come sostituito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, di conversione).

(Cost., artt. 3, 47 e 53). Pag.

N. 74. Sentenza 7-15 marzo 1996.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Enfiteusi - Affrancazione - Criteri - Omessa previsione di un aggiornamento periodico del canone enfiteutico - Inesistenza dell'oggetto del sollevato incidente di costituzionalità - Inammissibilità.

(C.C., art. 971, ultimo comma).

(Cost., art. 42). »

N. 75. Ordinanza 7-15 marzo 1996.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. - Revocabilità del consenso in caso di legge più favorevole al reo - Preclusione - Questione fondata su di un presupposto interpretativo erroneo - Manifesta infondatezza.

(C.P.P., art. 447, terzo comma, ultimo periodo).

(Cost., art. 3). »

N. 76. Ordinanza 7-15 marzo 1996.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Minori - Interruzione volontaria della gravidanza - Autorizzazione giudiziale - Affidamento al giudice della valutazione in concreto del contenuto intrinseco dell'atto - Questioni già decise dalla Corte con ordinanze nn. 463/1988, 293/1993 e sentenza n. 463/1988 - Procedimento autorizzatorio predisposto a tutela della salute della madre nel contesto di tutti gli altri fattori economici, sociali e giuridici - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità.

(Legge 22 maggio 1978, n. 194, artt. 4, 5 e 12).

(Cost., artt. 2 e 31, secondo comma). »

N. 77. Ordinanza 7-15 marzo 1996

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro - Licenziamento individuale - Dichiarazione giudiziale di illegittimità con reintegrazione nel posto di lavoro - Sostituzione della reintegrazione con una indennità pari a quindici mensilità della retribuzione globale di fatto - Facoltà del lavoratore - Subordinazione alla sussistenza di «giusti motivi» - Valutazione da parte del giudice - Omessa previsione - Analoga questione già dichiarata non fondata e manifestamente infondata dalla Corte (cfr. sentenza n. 81/1992 e ordinanze nn. 160 e 427 del 1992) - Manifesta infondatezza.

(Legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, quinto comma, nel testo modificato dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108).

(Cost., art. 3). Pag. 35

N. 78. Ordinanza 7-15 marzo 1996.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sanità pubblica - Assistenza sanitaria indiretta del cittadino italiano residente in Italia - Prestazioni ottenute all'estero - Ipotesi di urgenza e pericolo di aggravamento - Limitazioni - Criteri - Presupposto di prestazioni ottenibili presso centri di altissima specializzazione - Richiesta di sentenza additiva - Discrezionalità legislativa - Manifesta inammissibilità.

(Legge 23 ottobre 1985, n. 595, art. 3, quinto comma).

(Cost., artt. 3 e 32, primo comma). » 37

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 222. Ordinanza della pretura di Firenze, sezione distaccata di Empoli, del 16 dicembre 1995.

Acque pubbliche e private - Previsione della natura pubblica di tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo - Creazione di un nuovo limite al diritto di proprietà senza indennizzo e irragionevole equiparazione di tutte le acque aventi o non aventi attitudine ad usi di interesse pubblico con conseguente sottrazione delle stesse al dominio privato - Ingiustificata compressione del diritto di proprietà dei terreni finitimi all'alveo del corso d'acqua nell'ipotesi (come nella specie) di utilizzabilità a fini commerciali condizionata dal drenaggio delle acque meteoriche o affioranti.

(Legge 5 gennaio 1994, n. 36, art. 1, primo comma).

(Cost., artt. 3, e 42). Pag. 39

N. 223. Ordinanza della commissione tributaria di primo grado di Firenze del 1° marzo 1995.

Tributi in genere - Imposta sostitutiva dell'I.R.Pe.G. ed I.L.O.R. - Assoggettamento a detta imposta anche delle cooperative a fronte della rivalutazione degli immobili - Violazione del principio di capacità contributiva, attesa l'indisponibilità degli immobili stessi per l'intera durata della cooperativa e la loro destinazione, alla estinzione della società, a scopi di utilità sociale.

(Legge 30 dicembre 1991, n. 413).

(Cost., art. 53). » 41

N. 224. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Firenze del 10 gennaio 1996.

Processo penale - Giudizio abbreviato - Giudice per le indagini preliminari che si sia pronunciato su una misura cautelare personale nei confronti dello stesso imputato - Incompatibilità ad esercitare le funzioni giudicanti nel suddetto rito speciale - Omessa previsione - Lesione dei principi di eguaglianza, di inviolabilità del diritto di difesa e di presunzione di non colpevolezza - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nelle sentenze nn. 401/1991, 439/1993 e 432/1995.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 27). Pag. 43

N. 225. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Firenze del 10 gennaio 1996.

Processo penale - Giudizio abbreviato - Giudice per le indagini preliminari che si sia pronunciato su una misura cautelare personale nei confronti dello stesso imputato - Incompatibilità ad esercitare le funzioni giudicanti nel suddetto rito speciale - Omessa previsione - Lesione dei principi di eguaglianza, di inviolabilità del diritto di difesa e di presunzione di non colpevolezza - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nelle sentenze nn. 401/1991, 439/1993 e 432/1995.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 27). » 44

N. 226. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Prato dell'8 gennaio 1996.

Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Scarichi di pubbliche fognature eccedenti i limiti tabellari previsti dalla legge n. 319/1976 - Lamentata depenalizzazione - Irragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi meno gravi, ma punite con maggior severità - Violazione del principio di riserva di legge in materia penale per reiterazione a catena dei decreti-legge - Conseguente sottrazione del potere legislativo al Parlamento - Carenza dei presupposti costituzionali di necessità ed urgenza.

(D.-L. 17 marzo 1995, n. 79, art. 3, convertito in legge 17 maggio 1995, n. 172; legge 10 maggio 1976, n. 319, art. 21, terzo comma).

(Cost., artt. 3, primo comma, 9, secondo comma, 25, secondo comma, 32 e 77, secondo comma). » 45

N. 227. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Prato dell'8 gennaio 1996.

Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Scarichi di pubbliche fognature eccedenti i limiti tabellari previsti dalla legge n. 319/1976 - Lamentata depenalizzazione - Irragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi meno gravi, ma punite con maggior severità - Violazione del principio di riserva di legge in materia penale per reiterazione a catena dei decreti-legge - Conseguente sottrazione del potere legislativo al Parlamento - Carenza dei presupposti costituzionali di necessità ed urgenza.

(D.-L. 17 marzo 1995, n. 79, art. 3, convertito in legge 17 maggio 1995, n. 172; legge 10 maggio 1976, n. 319, art. 21, terzo comma).

(Cost., artt. 3, primo comma, 9, secondo comma, 25, secondo comma, 32 e 77, secondo comma). » 48

N. 228. Ordinanza della pretura di Savona, sezione distaccata di Albenga, del 26 settembre 1995.

Processo penale - Dibattimento - Giudice che, quale g.i.p., si sia pronunciato in materia di misure cautelari reali (nella specie: sequestro preventivo) - Incompatibilità ad esercitare le funzioni di giudice del dibattimento - Omessa previsione - Lesione dei principi di imparzialità e terzietà del giudice - Compressione del diritto di difesa - Richiamo ai principi espressi dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 432/1995.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 24 e 101). Pag. 49

N. 229. Ordinanza del pretore di Benevento del 20 dicembre 1995.

Alimenti e bevande - Produzione, commercio e vendita - Ipotesi di «frode tossica o comunque dannosa alla salute» - Reato di natura contravvenzionale - Non applicabilità, in caso di condanna, dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi più gravi qualificate dalla legge come delitti - Lesione del principio della finalità rieducativa della pena.

(Legge 30 aprile 1962, n. 283, art. 6, quinto comma).

(Cost., artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma). » 51

N. 230. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Bologna del 24 novembre 1995.

Processo penale - Giudizio abbreviato - Giudice per le indagini preliminari che si sia pronunciato su una misura cautelare personale nei confronti dello stesso imputato - Incompatibilità ad esercitare le funzioni giudicanti nel suddetto rito speciale - Omessa previsione - Lesione dei principi di eguaglianza, di inviolabilità del diritto di difesa - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma). » 53

N. 231. Ordinanza della corte d'appello di Palermo del 13 dicembre 1995.

Processo penale - Udienza preliminare - Giudice delle indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato - Incompatibilità ad esercitare le proprie funzioni in detta udienza - Omessa previsione - Disparità di trattamento - Lesione del diritto di difesa - Violazione della garanzia costituzionale di imparzialità e indipendenza del giudice - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 124/1992 e 432/1995 - Eccezione di illegittimità costituzionale prospettata dalla Corte di appello nel corso di procedimento di ricusazione.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 25). » 54

- N. 232. Ordinanza del giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale militare di Bari del 15 dicembre 1995.

Processo penale - Udienza preliminare - Giudice delle indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti degli imputati - Incompatibilità ad esercitare le proprie funzioni in detta udienza - Omessa previsione - Disparità di trattamento - Lesione del diritto di difesa - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 432/1995.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma). Pag. 56

- N. 233. Ordinanza del tribunale di Bari del 3 gennaio 1996.

Processo penale - Dibattimento - Giudice che, quale componente del tribunale della libertà, ha concorso a pronunciare un provvedimento sulla libertà personale nei confronti degli stessi imputati - Incompatibilità ad esercitare le funzioni di giudice del dibattimento - Omessa previsione - Lesione del principio di eguaglianza - Compressione del diritto di difesa - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 24). » 59

- N. 234. Ordinanza del pretore di Genova del 19 gennaio 1996.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Integrazione al minimo - Esclusione del diritto nel caso di persona coniugata, non legalmente ed effettivamente separata, titolare di redditi propri per un importo inferiore a due volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del fondo pensioni lavoratori dipendenti e di redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo superiore a quattro volte il trattamento minimo - Indebito riferimento al reddito del nucleo familiare anziché a quello del singolo lavoratore - Incidenza sui principi di tutela della famiglia, della retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata e della garanzia previdenziale.

[D.-L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 6, primo comma, lett. b), convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638; d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, art. 4, primo comma, lett. b), modificato dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, trentottesimo comma; legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, quattordicesimo comma; legge 23 ottobre 1992, n. 421, art. 3, lett. s)].

(Cost., artt. 3, 31, primo comma, 36, primo comma, e 38, secondo comma). » 61

- N. 235. Ordinanza del giudice di pace di Ravenna del 25 settembre 1995.

Processo civile - Competenza del giudice di pace - Modificazione in senso riduttivo di detta competenza operata con decreto-legge successivamente reiterato per mancata conversione - Carezza dei requisiti di necessità ed urgenza - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

(D.-L. 9 agosto 1995, n. 347, art. 1).

(Cost., artt. 77 e 97). » 64

N. 236. Ordinanza del pretore di Lecce del 13 gennaio 1996.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Integrazione al minimo - Cumulo di pensione diretta con pensione di reversibilità calcolata sulla base di oltre 780 contributi settimanali - Integrazione automatica, in tale ipotesi, della pensione di reversibilità - Mancata previsione di una domanda dell'interessato intesa ad ottenere l'integrazione al minimo di detta pensione - Irrazionalità e disparità di trattamento di situazioni identiche in base alla semplice circostanza del superamento dei 780 contributi settimanali.

(D.-L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 6, terzo comma, secondo periodo, ultimo paragrafo, convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638; d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, art. 6, terzo comma, secondo periodo, primo paragrafo).

(Cost., art. 3). Pag. 65

N. 237. Ordinanza del pretore di Torino del 23 gennaio 1996.

Procedimento civile - Procedimenti di istruzione preventiva - Accertamento tecnico preventivo - Mancata previsione della esperibilità di detto mezzo istruttorio al fine di individuare la causa e l'entità del danno lamentato - Ritenuta validità ed efficacia, ai fini del giudizio di merito in base alla giurisprudenza della Corte di cassazione, dell'accertamento tecnico sulla causa del danno, in mancanza di opposizione del controinteressato - Irragionevolezza - Lesione del diritto di azione.

(C.P.C., art. 696, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 24). » 68

N. 238. Ordinanza del pretore di Ascoli Piceno del 17 gennaio 1996.

Circolazione stradale - Guida di motociclo con patente di categoria B anziché di categoria A - Prevista sanzione penale - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto all'ipotesi sanzionata in via amministrativa di guida con patente di categoria B di autoveicolo per il quale è richiesta la patente di categoria superiore.

(C.S., art. 116, tredicesimo comma).

(Cost., art. 3). » 70

N. 239. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Catania del 2 settembre 1995.

Misure cautelari personali - Custodia cautelare in carcere - Inapplicabilità in caso di ritenuta possibile concessione, con la sentenza, della sospensione condizionale della pena - Asserita anticipazione del giudizio di merito - Ingiustificata disparità di trattamento tra indagati o imputati a causa della valutazione discrezionale del giudice - Lesione dei principi di presunzione di non colpevolezza e del giudice naturale precostituito per legge.

(C.P.P. 1988, art. 275, comma 2-bis, aggiunto dalla legge 8 agosto 1995, n. 332, art. 4).

(Cost., artt. 3, 25, primo comma, 27, secondo comma, e 101, secondo comma) » 71

n. 240. Ordinanza del pretore di Roma dell'11 dicembre 1995.

Immigrazione - Immigrati extracomunitari - Arresto in flagranza - Convalida - Prevista espulsione su richiesta del pubblico ministero, salvo il limite delle inderogabili esigenze processuali - Ritenuta configurazione di detta espulsione come misura cautelare personale applicabile esclusivamente nei confronti degli stranieri - Ingiustificata disparità rispetto al trattamento riservato al cittadino italiano - Lamentata introduzione di norme penali disposta con decreto-legge - Carenza dei requisiti di necessità ed urgenza - Lesione del principio di riserva di legge in materia penale - Violazione dei doveri di solidarietà sociale - Compressione del diritto di difesa.

(D.-L. 18 novembre 1995, n. 489; d.-l. 30 dicembre 1989, n. 416, art. 7-ter; d.-l. 18 novembre 1995, n. 489, art. 7).

(Cost., artt. 2, 3, 24, 25 e 77).

Pag. 72

n. 241. Ordinanza del pretore di Roma dell'11 dicembre 1995.

Immigrazione - Immigrati extracomunitari - Arresto in flagranza - Convalida - Prevista espulsione su richiesta del pubblico ministero, salvo il limite delle inderogabili esigenze processuali - Ritenuta configurazione di detta espulsione come misura cautelare personale applicabile esclusivamente nei confronti degli stranieri - Ingiustificata disparità rispetto al trattamento riservato al cittadino italiano - Lamentata introduzione di norme penali disposta con decreto-legge - Carenza dei requisiti di necessità ed urgenza - Lesione del principio di riserva di legge in materia penale - Violazione dei doveri di solidarietà sociale - Compressione del diritto di difesa.

(D.-L. 18 novembre 1995, n. 489; d.-l. 30 dicembre 1989, n. 416, art. 7-ter; d.-l. 18 novembre 1995, n. 489, art. 7).

(Cost., artt. 2, 3, 24, 25 e 77).

» 76

n. 242. Ordinanza della commissione tributaria di secondo grado di Padova del 24 novembre 1995.

Tributi in genere - Conferimenti immobiliari a favore di società di qualsiasi tipo - Sottoposizione a imposta di registro, INVIM, imposta ipotecaria e catastale - Mancata previsione che i conferimenti a società di capitali vengano assoggettati ad aliquota unica non superiore all'1 per cento, così come stabilito dalla direttiva comunitaria n. 335/1969 e successive integrazioni nonché dalla legge di delega n. 825/1971 - Eccesso dei limiti della legge di delega - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 168/1991.

[D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 4, tarif. all., primo comma, lett. a), p. 2; d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, artt. 2, 10 e 1, tarif. all.; d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 2, secondo comma].

(Cost., art. 76).

» 76

n. 243. Ordinanza del pretore di Latina del 16 gennaio 1996.

Sindacato e libertà sindacali - Diritti sindacali previsti dallo Statuto dei lavoratori - Attribuzione, per effetto della abrogazione referendaria della formulazione originaria della norma, ai soli sindacati sottoscrittori del contratto aziendale - Disparità di trattamento tra le organizzazioni sindacali in virtù della semplice sottoscrizione del contratto ed indipendentemente dalla maggiore o minore rappresentatività - Violazione del principio della libertà sindacale.

(Legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 19).

(Cost., artt. 3 e 39).

» 80

N. 244. Ordinanza della corte d'appello di Napoli del 21 novembre 1995.

Processo penale - Udienza preliminare - Giudice delle indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato - Incompatibilità ad esercitare le proprie funzioni in detta udienza - Omessa previsione - Disparità di trattamento rispetto al coimputato dello stesso reato nel medesimo procedimento nei confronti del quale il g.i.p. non si è in alcun modo pronunciato, nonché rispetto a situazioni analoghe già esaminate dalla Corte costituzionale - Lesione del diritto di difesa, e della garanzia costituzionale di imparzialità del giudice - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 401/1991, 186/1992, 439/1993 e 432/1995 - Eccezione di illegittimità costituzionale prospettata dalla Corte di appello nel corso di procedimento di ricusazione.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 25).

Pag. 81

N. 245. Ordinanza del tribunale di Foggia del 26 settembre 1995.

Riforma fondiaria e agraria - Offerta in vendita ai terreni dell'Ente regionale di sviluppo agricolo della Puglia (ERSAP), già riscattati, da parte dell'assegnatario - Categorie dei soggetti aventi diritto a prelazione nell'acquisto - Mancata inclusione dell'affittuario coltivatore diretto insediato sul fondo - Disparità di trattamento rispetto alla disciplina della prelazione agraria ordinaria.

(Legge 29 maggio 1967, n. 379, art. 4, quarto comma; legge regione Puglia 11 marzo 1988, n. 11, art. 19, primo comma).

(Cost., art. 3, primo comma).

» 84

N. 246. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale per la Calabria del 7 dicembre 1995.

Pensioni - Previsione della definitività del giudizio del collegio medico ospedaliero ai fini del riconoscimento delle infermità per la dipendenza da causa di servizio salvo il parere del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie solo in sede di liquidazione delle pensioni privilegiate e dell'equo indennizzo - Possibilità di riesame in tale sede delle questioni già risolte con il provvedimento di riconoscimento dell'infermità da causa di servizio - Conseguente possibilità della coesistenza della valutazione affermativa e negativa della dipendenza da causa di servizio della infermità da parte dei due organi tecnici (Collegio medico ospedaliero e C.P.P.O.) - Irrazionalità, disparità di trattamento di situazioni identiche ed incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a.

(D.-L. 21 settembre 1987, n. 387, art. 5-bis, convertito con modificazioni, nella legge 20 novembre 1987, n. 472).

(Cost., artt. 3 e 97).

» 88

N. 247. Ordinanza del pretore di Macerata del 19 gennaio 1996.

Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Rifiuti tossici - Smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi - Previsione dell'osservanza delle disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 26 gennaio 1990 (annullato con sentenza della Corte costituzionale n. 512/1990) quale condizione di non punibilità - Reiterazione con la norma impugnata delle disposizioni del decreto ministeriale annullato - Conseguente irragionevole imputazione, ora per allora, di condotte inesigibili per effetto del vuoto normativo determinato dalla pronuncia della Corte costituzionale - Incidenza sul diritto di difesa.

(D.-L. 8 gennaio 1996, n. 8; d.-l. 8 gennaio 1996, n. 8, art. 12, quarto comma).

(Cost., artt. 24 e 77).

» 91

N. 248. Ordinanza del tribunale di Verona del 26 ottobre 1995.

Processo penale - Dibattimento - Giudice che, quale componente del tribunale della libertà, ha concorso a pronunciare un provvedimento sulla libertà personale nei confronti dello stesso imputato - Incompatibilità ad esercitare le funzioni di giudice del dibattimento - Omessa previsione - Lesione del principio di eguaglianza - Compressione del diritto di difesa - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 24).

Pag. 92

N. 249. Ordinanza del tribunale di sorveglianza di Firenze del 12 dicembre 1995.

Ordinamento penitenziario - Detenuti per determinati delitti (art. 4-bis della legge n. 354/1975) - Potere del Ministero di grazia e giustizia di sospendere, per motivi di ordine e di sicurezza, l'applicazione del regime ordinario - Previsto reclamo al tribunale di sorveglianza avverso detto provvedimento applicativo del regime di sorveglianza particolare - Insindacabilità da parte del giudice adito, alla stregua della giurisprudenza della Corte di cassazione, del provvedimento sotto il profilo del merito - Lesione del principio di obbligatorietà di atto motivato dall'autorità giudiziaria per l'applicazione di misure incidenti sulla libertà personale - Irragionevole disparità di trattamento rispetto a quello riservato ai detenuti in regime ordinario - Incidenza sulla funzione rieducativa della pena - Pregiudizio per la tutela giurisdizionale contro gli atti della p.a.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, artt. 41-bis, secondo comma, e 14-ter).

(Cost., artt. 3, primo comma, 13, secondo comma, 27, terzo comma, e 113, primo e secondo comma).

» 94

N. 250. Ordinanza del giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale di Civitavecchia del 29 novembre 1995.

Processo penale - Giudizio abbreviato - Giudice per le indagini preliminari che si sia pronunciato su una misura cautelare personale nei confronti dello stesso imputato - Incompatibilità ad esercitare le funzioni giudicanti nel suddetto rito speciale - Omessa previsione - Lesione dei principi di eguaglianza, di inviolabilità del diritto di difesa - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nelle sentenze nn. 401/1991, 433/1995 (recte: 432/1995).

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 25).

» 98

N. 251. Ordinanza del pretore di Modica dell'8 gennaio 1996.

Elezioni - Reati elettorali - Sottoscrizione di più di una dichiarazione di presentazione di candidatura (nella specie: sottoscrizione di presentazione di candidatura per le elezioni del consiglio della provincia di Ragusa, sia per il Centro Cristiano Democratico, sia per il Partito Popolare Italiano) - Sanzioni - Eguale trattamento sanzionatorio rispetto alle ipotesi di chi, assumendo il nome altrui, firma una dichiarazione di presentazione di candidatura o si presenta a dare il voto, ovvero dà voto in più sezioni elettorali - Violazione del principio di uguaglianza, sia sotto il profilo dell'eguale trattamento di fattispecie criminose di diversa gravità, sia sotto il profilo del più grave trattamento sanzionatorio della stessa condotta criminosa rispetto alle elezioni politiche.

(D.P.R. 15 giugno 1960, n. 570, art. 93).

(Cost., artt. 3 e 27).

» 100

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 70

Sentenza 7-15 marzo 1996

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Giudice del dibattimento che riconosca la propria incompetenza per territorio - Eccezione già sollevata e respinta nell'udienza preliminare - Rimessione degli atti al p.m. presso il giudice territorialmente competente - Omessa previsione - Riferimento alla sentenza di illegittimità costituzionale n. 76/1993 - Limitazione al diritto di difesa - Illegittimità costituzionale.

(C.P.P., art. 23, primo comma).

Processo penale - Annullamento della sentenza di primo grado per incompetenza per territorio - Trasmissione degli atti al giudice competente anziché al p.m. presso quest'ultimo - Limitazione al diritto di difesa - Illegittimità costituzionale.

(C.P.P., art. 24, primo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;

Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 23, primo comma, e 24, primo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza del 7 aprile 1995 dalla Corte d'appello di Roma nel procedimento penale a carico di Piscopo Giuseppe (detenuto), iscritta al n. 452 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di costituzione di Piscopo Giuseppe nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella udienza pubblica del 21 novembre 1995 il Giudice relatore Francesco Guizzi;

Udito l'avv. Angelo Miele per Piscopo Giuseppe e l'avvocato dello Stato Giovanni Lancia per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Il pubblico ministero presso il Tribunale di Velletri richiedeva al giudice per le indagini preliminari, presso quel tribunale, il rinvio a giudizio di Piscopo Giuseppe e Guaimare Romero, entrambi imputati di reati in materia di traffico di stupefacenti. All'udienza del 4 febbraio 1993, mentre il Guaimare sollecitava il rito abbre-

viato, senza però ottenere il consenso del pubblico ministero, il Piscopo non ne faceva richiesta, in quanto eccepiva l'incompetenza per territorio del giudice adito, sostenendo la competenza del tribunale di Roma. L'eccezione, tempestivamente sollevata, era rigettata dal giudice per le indagini preliminari, e i due imputati venivano rinviati a giudizio davanti al Tribunale di Velletri.

Riproposta innanzi al Tribunale, l'eccezione trovava accoglimento con la contestuale dichiarazione della competenza del Tribunale di Roma, cui si trasmettevano gli atti. All'esito del dibattimento, il Piscopo era condannato alla pena di nove anni di reclusione e sessanta milioni di multa, con il rito ordinario, mentre al Guaimare — concessa la diminuzione del rito abbreviato per aver ritenuto ingiustificato il dissenso del pubblico ministero — veniva inflitta la pena di sei anni di reclusione e quaranta milioni di multa.

Nei motivi d'appello, il Piscopo eccepiva la illegittimità costituzionale della normativa processuale da cui discenderebbe il trattamento deteriore rispetto al coimputato, in quanto privato della possibilità di avvalersi anch'egli del rito abbreviato.

La Corte d'appello di Roma ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 25, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 23, primo comma, e 24, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono, a seguito di declaratoria di nullità del decreto che dispone il giudizio, la restituzione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente per territorio.

2. — In base all'art. 22, terzo comma, del codice di procedura penale, osserva il Collegio d'appello rimettente, qualora il giudice per le indagini preliminari riconosca la propria incompetenza, anche territoriale, deve dichiararla con sentenza e trasmettere gli atti al pubblico ministero (presso il giudice competente), che dovrà esercitare *ex novo* l'azione penale, nelle forme ordinarie, in modo da non precludere all'imputato l'esercizio di alcuna sua facoltà processuale; e qualora, invece, si consideri erroneamente competente per territorio, ne risulteranno rilevanti conseguenze nelle fasi ulteriori.

In tal caso, si avrà un mero spostamento del processo ad altro giudice del dibattimento, con la conseguenza che né il giudice di primo grado né quello di appello potranno ripristinare la situazione giuridica violata, rimettendo l'imputato davanti al giudice dell'udienza preliminare territorialmente competente. Si vanificherebbe, così, il diritto di difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione, rimanendo priva di risultato un'eccezione tempestivamente (e fondatamente) avanzata, giacché l'imputato non potrebbe chiedere il giudizio abbreviato davanti al «suo» giudice naturale, e sarebbe costretto a perdere tale possibilità o a farla valere davanti a un giudice che sarà successivamente, in sede di gravame, riconosciuto incompetente.

3. — Chiamata a decidere su analoga questione, sollevata in relazione all'ipotesi di incompetenza per materia, questa Corte ha dichiarato, con la sentenza n. 76 del 1993, la illegittimità costituzionale della norma in esame con riguardo soltanto alla competenza per territorio, senza però estenderne gli effetti a quella per materia. Decisione, questa, che non convince il giudice *a quo* non potendosi a suo avviso differenziare la prima ipotesi, rispetto all'altra, sulla base del rilievo secondo cui verrebbero pregiudicati i diritti, e gli interessi, dell'imputato. Simili pregiudizi difetterebbero, infatti, solo quando l'incompetenza per territorio sia stata eccepita, per la prima volta, davanti al giudice del dibattimento e non nell'udienza preliminare; mentre la mancata previsione d'una declaratoria di nullità del decreto che dispone il giudizio pronunciato dal giudice incompetente e, quindi, la mancata previsione del conseguente ritorno del processo davanti al giudice competente — nella stessa fase e senza preclusioni — verrebbe invero a determinare una situazione di palese illegittimità costituzionale per violazione del principio del giudice naturale e di quello del diritto di difesa, contenuti rispettivamente negli artt. 25 e 24 della Costituzione.

4. — Nella specie, l'imputato non ha usufruito dei benefici del rito abbreviato, diversamente dal coimputato, perché ha eccepito l'incompetenza del giudicante, non avendo ritenuto di proporre in via subordinata la richiesta di giudizio abbreviato. Vi sarebbe invero, ad avviso del rimettente, inconciliabilità fra l'eccezione di incompetenza territoriale e la richiesta, subordinata, di essere giudicato con il rito abbreviato dal medesimo giudice (che è incompetente). Solo accogliendo la questione potrebbe, dunque, risolversi il problema: l'eccezione verrebbe trasformata in motivo di gravame, e il giudice di secondo grado avrebbe il potere, ai sensi dell'art. 24 del codice di procedura penale, di annullare la sentenza di primo grado, rimettendo gli atti al giudice competente per un nuovo giudizio abbreviato. Nell'attuale sistema non deriverebbe, infatti, alcuna conseguenza dall'accertata incompetenza tempestivamente denunciata, e riconosciuta in sede successiva. Il mero spostamento di competenza territoriale, pronunciato in quest'ultimo caso dal giudice del dibattimento che riconosca fondata l'eccezione, non sarebbe un rimedio esauritivo, e costituzionalmente corretto, giacché verrebbe comunque fatta salva la decisione del rinvio a giudizio, mentre il giudice naturale — quello effettivamente competente — avrebbe potuto non accogliere le richieste del pubblico ministero e decidere per il proscioglimento o per una diversa soluzione in ordine alla libertà personale del-

l'imputato. E, inoltre, non potendosi retrocedere alla fase dell'udienza preliminare, non si potrebbe far ricorso al giudizio abbreviato, perché l'accoglimento dell'eccezione comporterebbe la mera trasmissione degli atti al giudice competente per il dibattimento, con salvezza dell'udienza preliminare e connesse preclusioni.

5. — Ne discenderebbe, quindi, con riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 25, primo comma, della Costituzione, la illegittimità costituzionale della disciplina stabilita dagli artt. 23, primo comma, e 24, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono — una volta riconosciuta dal giudice del dibattimento l'incompetenza per territorio — la declaratoria di nullità del decreto che dispone il giudizio e la restituzione degli atti, per l'ulteriore corso, al pubblico ministero presso il giudice territorialmente competente.

6. — Si è costituita la parte privata osservando che la questione sollevata potrebbe essere risolta con una diversa e più congrua soluzione additiva: in ossequio ai principi di speditezza dell'accertamento penale e del diritto di difesa, gli atti processuali, anziché ritornare al pubblico ministero, secondo la previsione dell'art. 22, terzo comma, del codice di procedura penale, dovrebbero pervenire al giudice dell'udienza preliminare; e, del resto, già con l'interpretazione sistematica delle disposizioni vigenti sarebbe possibile la regressione degli atti al giudice dell'udienza preliminare. Le nozioni di «giudice competente», di cui all'art. 23 e di «giudice di primo grado competente» non sarebbero, infatti, sinonimi di «giudice dibattimentale competente», in quanto il nuovo codice ha introdotto la figura del «giudice per le indagini preliminari», in capo al quale è prevista anche la competenza a definire il processo (con il giudizio abbreviato, il giudizio per decreto e l'applicazione della pena su richiesta delle parti). Si che ne deriverebbe la possibilità d'una regressione del processo davanti al giudice per l'udienza preliminare, salvaguardando il principio del giudice naturale (che andrebbe riferito anche alla fase dell'udienza preliminare) e il diritto di difesa, che comporta piena libertà delle scelte difensive, specie con riguardo a quell'effetto sostanziale che è la riduzione di un terzo della pena in connessione con il rito abbreviato.

7. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la infondatezza. Sulla base della considerazione secondo cui — ove il giudice dell'udienza preliminare incompetente rinvii a giudizio l'imputato — si determinerebbe una ipotesi di nullità del decreto di citazione a giudizio che, se e in quanto rilevata dal giudice, produrrà come sua conseguenza, giusta l'art. 185 del codice di procedura penale, l'adozione dei provvedimenti consequenziali e ripristinatori. E, dunque, verrà consentito all'imputato di ottenere il giudizio abbreviato da parte del giudice competente.

La questione, conclude l'Avvocatura, si risolverebbe in via interpretativa.

Considerato in diritto

1. — Viene richiesto a questa Corte, con riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, un nuovo scrutinio di legittimità costituzionale dell'art. 23, primo comma, del codice di procedura penale, per la parte non modificata dalla sentenza n. 76 del 1993, là dove non prevede che il giudice del dibattimento — il quale riconosca la propria incompetenza per territorio dopo che l'eccezione sia stata già sollevata e respinta nell'udienza preliminare — rimetta gli atti, ai sensi dell'art. 22 del codice di procedura penale, al pubblico ministero presso il giudice territorialmente competente; e viene richiesto, altresì, lo scrutinio dell'art. 24, primo comma, dello stesso codice, nella parte in cui «non prevede che il giudice d'appello, investito della questione suddetta, debba annullare la sentenza di primo grado e rimettere gli atti, a norma dell'art. 22 del codice di procedura penale, al pubblico ministero presso il giudice territorialmente competente».

In sintesi, le due disposizioni sono censurate nella parte in cui non prevedono la declaratoria di nullità del decreto che dispone il giudizio e la restituzione degli atti, per l'ulteriore corso, al pubblico ministero presso il giudice territorialmente competente, per il contrasto con i seguenti parametri costituzionali:

a) il principio di ragionevolezza e della parità di trattamento (art. 3 della Costituzione), con riferimento al diverso regime stabilito, con le sentenze di questa Corte nn. 76 e 214 del 1993, circa l'incompetenza per materia;

b) il principio del giudice naturale (art. 25 della Costituzione), che nel caso dell'accertata incompetenza del giudice dell'udienza preliminare verrebbe eluso, da parte d'un giudice successivo, stante il divieto di regressione del processo alla fase dell'udienza preliminare;

c) il diritto di difesa (art. 24 della Costituzione) per la perdita del beneficio del giudizio abbreviato quando, in mancanza di richiesta dello stesso, sia accertata in una fase o in un grado successivo, stante l'impossibilità di recupero dell'udienza preliminare.

2. — Delle due questioni prospettate (che attengono a disposizioni entrambe espressione del principio del divieto di regressione del processo) soltanto quella concernente l'art. 23, primo comma, del codice di procedura penale è rilevante per la decisione del caso in esame, poiché l'altra riguarda l'annullamento della sentenza in seguito al riconoscimento dell'incompetenza del giudice di primo grado. Nella specie, infatti, l'errore processuale è stato corretto dalla decisione del Tribunale di Velletri, cosicché è stato investito del processo quello di Roma, competente. La violazione della regola sulla competenza, invece, va fatta risalire alla decisione del giudice dell'udienza preliminare, e la questione si palesa rilevante giacché il Tribunale di Velletri — nel correggere l'errore del giudice dell'udienza preliminare — ha fatto applicazione della norma contenuta nell'art. 23, primo comma, del codice di procedura penale, trasmettendo gli atti al Tribunale competente e non al pubblico ministero presso quest'ultimo.

Di qui, l'incidente di costituzionalità.

3. — Posta nei termini indicati, la questione è fondata.

Con sentenza n. 76 del 1993, questa Corte ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, primo comma, nella parte in cui dispone che il giudice — qualora abbia dichiarato con sentenza, nel dibattimento di primo grado, la propria incompetenza — trasmetta gli atti al giudice ritenuto competente, anziché al pubblico ministero presso quest'ultimo.

La declaratoria di illegittimità costituzionale era per vero circoscritta, in tale sentenza, soltanto alla ipotesi della incompetenza per materia, essendo stata dichiarata infondata la questione in ordine alla incompetenza territoriale per la mancata lesione dei parametri invocati (artt. 102, primo comma, e 112 della Costituzione). Sulla scia, si collocava, successivamente, la sentenza n. 214 del 1993, con riferimento all'art. 24, primo comma, del codice di procedura penale.

Sebbene nella motivazione della sentenza n. 76 si faccia cenno alla mancata lesione del diritto di difesa dell'imputato circa la scelta del rito, è chiaro che quella reiezione aveva a presupposto una questione basata, oltre che su parametri inconferenti, su una situazione di mero fatto — l'essere vincolato il pubblico ministero, e con lui l'imputato, alle risultanze processuali trasmesse al giudice competente — sprovvista di tutela costituzionale, dal momento che la garanzia del giudice naturale non riguarda il pubblico ministero.

4. — La questione in esame non riflette una situazione di fatto ed è prospettata diversamente, e più correttamente, con riferimento ai parametri costituzionali menzionati. Con ciò ponendosi in evidenza come, a causa dell'erronea individuazione della competenza territoriale da parte del primo pubblico ministero e del giudice dell'udienza preliminare, uno dei due imputati (quello che aveva eccepito l'incompetenza del giudice *ratione loci*) non abbia potuto beneficiare della riduzione di pena stabilita per la richiesta del rito abbreviato. Si che non ha pregio, ai fini di questo scrutinio, la regola giurisprudenziale in base alla quale l'imputato ha l'obbligo di fare richieste in via subordinata, rispetto alle preliminari eccezioni, e queste ultime non devono posarsi alle prime, perché le questioni inerenti alla giurisdizione e alla competenza sono (e restano) logicamente precedenti a ogni altra eccezione o questione di mero rito.

L'imputato non era tenuto a formulare una richiesta subordinata, perché dall'errore del giudice non possono derivare limitazioni di sorta al diritto di difesa, valore costituzionale garantito in ogni tipo di processo dall'art. 24 della Costituzione, che in questa sede è opportunamente invocato. Va quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, primo comma, del codice di procedura penale, anche per la parte riguardante l'annullamento della sentenza di primo grado per incompetenza per territorio, con l'effetto — pure per tale ipotesi — dell'obbligo di trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente.

Restano così assorbite le doglianze relative agli altri parametri costituzionali.

5. — In forza dei poteri attribuiti alla Corte costituzionale dall'art. 27 della legge n. 87 del 1953, la declaratoria deve estendersi conseguentemente all'altra disposizione denunciata, l'art. 24, primo comma, del codice di procedura penale sollevata con riferimento a detto articolo, la questione attiene, infatti, a norma perfettamente analoga a quella già dichiarata incostituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede la trasmissione degli atti al giudice competente anziché al pubblico ministero presso quest'ultimo quando il giudice del dibattimento dichiara con sentenza la propria incompetenza per territorio;

Dichiara — in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 — l'illegittimità costituzionale dell'art. 24, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui dispone che, a seguito dell'annullamento della sentenza di primo grado per incompetenza per territorio, gli atti sono trasmessi al giudice competente anziché al pubblico ministero presso quest'ultimo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1996.

Il Presidente: FERRI

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 marzo 1996.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

96C0383

N. 71

Sentenza 7-15 marzo 1996

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Misure cautelari personali - Giudice delle impugnazioni (riesame ed appello) - Controllo e valutazione della sussistenza del requisito dei «gravi indizi di colpevolezza» dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio - Preclusione - Introduzione di un limite irragionevolmente discriminatorio - Grave lesione del diritto di difesa - Illegittimità costituzionale.

(C.P.P., artt. 309 e 310).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;

Giudici: prof. Luigi MENGONI Giudice, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 309 e 310 del codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse il 20 giugno 1995, l'11 maggio 1995 (n. 14 ordinanze) e il 25 maggio 1995 (n. 2 ordinanze) dal Tribunale di Catanzaro, iscritte ai nn. da 758 a 774 del registro ordinanze 1995 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 febbraio 1996 il Giudice relatore Giuliano Vassalli.

Ritenuto in fatto

1. — Chiamato a pronunciarsi in sede di appello proposto avverso una ordinanza adottata in materia di misure cautelari personali, il Tribunale di Catanzaro ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 310 cod. proc. pen., in relazione all'art. 429 del medesimo codice, nella parte in cui è precluso, dopo il decreto di rinvio a giudizio, il controllo sulla persistenza del requisito di «gravità indiziaria di colpevolezza» ai fini del mantenimento del regime cautelare, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione.

Rileva il giudice *a quo* che la giurisprudenza ha in più occasioni avuto modo di affermare che, in tema di provvedimenti riguardanti la libertà personale dell'imputato, l'avvenuto rinvio a giudizio preclude la proposizione e l'esame di ogni questione attinente alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, fatta salva l'ipotesi in cui si sia in presenza di fatti nuovi o sopravvenuti che, perciò stesso, non vengono ad essere in contrasto con la intervenuta decisione. Tale principio, osserva il rimettente, troverebbe la propria forza «in due argomenti di non trascurabile rilievo»: da un lato, infatti, si fa leva sulle conseguenze che scaturiscono dalla soppressione dell'inciso «evidente» che compariva nel testo dell'art. 425 cod. proc. pen., dall'altro si rivaluta la disciplina del rinvio a giudizio prevista dall'art. 374 del codice di rito abrogato, rispetto alla quale «la giurisprudenza era consolidata nell'escludere, una volta emanata la ordinanza di rinvio a giudizio, qualsiasi discussione sul fondamento della accusa, sulla qualificazione giuridica del fatto e sulla sufficienza degli indizi».

Osserva tuttavia il giudice *a quo* che la riforma del 1993, che ha soppresso il requisito della «evidenza» prima sancito dall'art. 425 cod. proc. pen., non avrebbe delineato alcun parametro sui poteri valutativi del giudice della udienza preliminare, sicché nessun dato normativo comporterebbe la «asserita coincidenza del criterio della gravità indiziaria anche ai fini del rinvio a giudizio», militando, anzi, argomenti sistematici in senso opposto. Per un verso, infatti, il criterio decisorio della udienza preliminare non può individuarsi nella «probabile condanna dell'imputato», mentre, sotto altro profilo, neppure può prospettarsi una assimilazione con il vecchio proscioglimento istruttorio, caratterizzato dalla completezza della istruzione e dalla presenza della formula del dubbio.

Prospettata, quindi, l'autonomia del procedimento cautelare e rilevato come nulla esclude che, «nel rispetto della separazione dei giudizi, l'imputato sia rinviato a giudizio in stato di libertà», il rimettente ritiene nella specie vulnerati:

1) l'art. 111, secondo comma, della Costituzione, in quanto il controllo di merito, preliminare a quello di legittimità, viene precluso in virtù di una «probabile colpevolezza» insita nel provvedimento di rinvio a giudizio;

2) l'art. 3 della Costituzione, per la disparità di trattamento connessa alla diversità di fase processuale, considerato che il differente regime si collega ad una «decisione preliminare, a tasso garantistico non ben definito», e che si pone come fatto occasionale e sopravvenuto «rispetto ai giudizi cautelari pendenti»;

3) l'art. 24, secondo comma, della Costituzione, in quanto si restringe la sfera delle censure proponibili avverso il provvedimento cautelare impugnato.

2. — Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata.

L'Avvocatura, dopo aver escluso qualsiasi rilevanza dei riferimenti relativi all'art. 425 cod. proc. pen., osserva che se il giudice dell'udienza preliminare ha pronunciato il decreto che dispone il giudizio, ciò significa che l'accusa è sembrata sostenibile in dibattimento, sicché la valutazione e la portata di tale pronuncia è questione — conclude l'Avvocatura — che appartiene alla competenza esclusiva del giudice che deve decidere sulla sussistenza dei presupposti della misura cautelare.

3. — Con numerose altre ordinanze, tutte di identico contenuto, il medesimo Tribunale di Catanzaro, adito in sede di riesame, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 309 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 292, secondo comma, e 425 dello stesso codice, nella parte in cui precludono, dopo il decreto di rinvio a giudizio, il controllo sulla sussistenza del requisito di «gravità indiziaria di colpevolezza» ai fini della legittimità della

ordinanza custodiale. Le considerazioni svolte a sostegno della impugnazione sono nella sostanza analoghe a quelle relative alla questione *sub* 1), anche se difettano gli argomenti ivi addotti per contrastare l'orientamento giurisprudenziale su cui si radicano le varie censure. Comuni sono anche le ragioni per le quali risulterebbero violati gli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione, indicandosi, quale ulteriore profilo di illegittimità, la violazione anche dell'art. 13, secondo comma, della Costituzione, giacché, nell'ipotesi di specie, la motivazione del provvedimento restrittivo della libertà «sarebbe *ex lege* superflua».

4. — Nello spiegare atto di intervento, l'Avvocatura generale dello Stato ha contestato la fondatezza della questione. Osserva, infatti, l'Avvocatura che non si profilerebbe alcun contrasto con l'art. 13 della Costituzione, giacché «non può dubitarsi che il rinvio a giudizio rientri tra gli atti motivati» della autorità giudiziaria, così come non violato deve ritenersi l'art. 111, secondo comma, della Costituzione, in quanto «non può parlarsi di presunzione assoluta di «probabile colpevolezza» indicata nel decretato rinvio a giudizio».

Quanto al dedotto contrasto con l'art. 3 della Costituzione, l'Avvocatura ritiene «ragionevole attribuire al pubblico ministero la discrezionalità nella scelta del momento procedimentale nel quale azionare la pretesa cautelare», concludendo, dunque, per la insussistenza del lamentato «aggiramento» dell'istituto del riesame.

Considerato in diritto

1. — Ancorché riferite a differenti previsioni normative, le questioni che il giudice ha sollevato con le varie ordinanze appaiono fra loro intimamente connesse, avuto riguardo alla identità del *petitum* perseguito e degli argomenti addotti a sostegno delle prospettate censure: i relativi giudizi vanno pertanto riuniti per essere decisi con un'unica sentenza.

2. — Investito da numerose richieste di riesame e da un appello proposto avverso una ordinanza pronunciata in materia di misure cautelari personali, il Tribunale di Catanzaro ha sollevato, nelle corrispondenti sedi incidentali, questione di legittimità costituzionale degli artt. 309 e 310 del codice di procedura penale, nella parte in cui precludono al giudice delle impugnazioni (riesame ed appello) il controllo del requisito dei gravi indizi di colpevolezza dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio. Osserva, infatti, il giudice *a quo* che, a seguito della entrata in vigore della legge 8 aprile 1993, n. 105, dalla quale è derivata la soppressione della parola «evidente» che prima compariva nel testo dell'art. 425 del codice di procedura penale, ha finito per prevalere in giurisprudenza la tesi secondo la quale, in tema di provvedimenti riguardanti la libertà personale dell'imputato, l'intervenuto provvedimento che dispone il giudizio integra motivo di preclusione in ordine alla proposizione e all'esame di ogni questione attinente alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza; una preclusione, denuncia il rimettente, che porrebbe le norme impugnate in contrasto con più principi sanciti dalla Carta fondamentale. Violato sarebbe, infatti, a parere del giudice *a quo* l'art. 111, secondo comma, della Costituzione, in quanto la tutela assicurata in sede di legittimità contro i provvedimenti sulla libertà personale, risulterebbe invece esclusa nel preliminare controllo di merito a causa di una presunzione di «probabile colpevolezza» insita nel decreto che dispone il giudizio. Risulterebbe poi violato il principio di uguaglianza, in quanto la indicata preclusione viene fatta dipendere da un provvedimento che, come il decreto che dispone il giudizio, da un lato «si pone come fatto occasionale e sopravvenuto, rispetto ai giudizi cautelari pendenti», dall'altro si presenta come «decisione preliminare a tasso garantistico non ben definito», essendo atto del tutto privo di motivazione e insuscettibile di qualsiasi controllo di merito. La normativa censurata si appaleserebbe inoltre in contrasto con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione, giacché, osserva il giudice *a quo* restringendosi l'area delle censure proponibili proprio sul «fondamento sostanziale di merito» del provvedimento cautelare impugnato, viene ad essere «ingiustificatamente ed aleatoriamente sacrificato il diritto di difesa in relazione al bene primario della libertà». Limitatamente, infine, alla questione concernente l'art. 309 del codice di procedura penale, il Tribunale rimettente ritiene violato anche l'art. 13, secondo comma, della Costituzione, in quanto nel caso di specie la motivazione del provvedimento coercitivo «sarebbe *ex lege* superflua».

Il giudice *a quo* fonda dunque le proprie censure non su aspetti che direttamente scaturiscono dall'analisi testuale delle disposizioni coinvolte, ma su un postulato interpretativo elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, ove si è in più occasioni individuata nella *translatio iudicii* disposta all'esito della udienza preliminare una decisione di pregnanza deliberativa tale da assorbire qualsiasi profilo inerente al presupposto dei gravi indizi di colpevolezza, al punto da precluderne la rivalutazione in sede di impugnativa proposta avverso i provvedimenti *de libertate*.

Un orientamento, questo, che, già largamente prevalente, ha da ultimo ricevuto l'avallo di due sentenze delle sezioni unite penali della Corte di cassazione (v. sentenze nn. 36 e 38 del 25 ottobre 1995). In tali pronunce detta Corte ha infatti avuto modo di ribadire che, a seguito della modifica dell'art. 425 del codice di procedura penale, operata dalla legge n. 105 del 1993 nel chiaro intento di ampliare la valutazione del merito da parte del giudice dell'udienza preliminare, risulta sicuramente confermato che il provvedimento di rinvio a giudizio emesso a conclusione di quella udienza implica un accertamento positivo della sussistenza di elementi tali da integrare la possibilità dell'affermazione di responsabilità e, quindi, la «qualificata probabilità di colpevolezza» richiesta perché si possa parlare dei «gravi indizi» di cui all'art. 273 del codice di rito. Da ciò la conclusione che anche il rinvio a giudizio disposto a norma dell'art. 429 del codice di procedura penale entra a far parte di quelle statuizioni adottate da organi giurisdizionali nell'ambito del processo a fondamento delle quali è posta, in modo esplicito od implicito, la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza e che, per giurisprudenza ormai costante, precludono, in mancanza di fatti nuovi sopravvenuti, la rivalutazione del requisito della gravità degli indizi.

Tale essendo, quindi, il concreto atteggiarsi delle norme secondo un ormai cristallizzato quadro interpretativo del sistema, e poiché da tale assetto ermeneutico — che, pure, il giudice *a quo* mostra di non condividere ma dal quale evidentemente non intende discostarsi — non potrà prescindere agli effetti del presente giudizio in quanto divenuto parte integrante della disciplina positiva, ne deriva che per risolvere il dubbio di costituzionalità avanzato dal Tribunale rimettente occorrerà verificare se la preclusione, di cui innanzi si è detto, si presenti o meno in contrasto con i parametri che il medesimo giudice ha puntualmente evocato a sostegno delle dedotte censure. Devesi anzitutto richiamare l'assunto espresso nelle suddette sentenze delle sezioni unite, secondo il quale la soluzione del quesito non può fondarsi su una concezione rigorosa ed astratta della autonomia del provvedimento incidentale di libertà rispetto a quello di merito, giacché ciò condurrebbe alla paradossale conseguenza di ritenere possibile la rivalutazione del presupposto dei gravi indizi di colpevolezza in qualsiasi momento del processo e, dunque, anche dopo l'eventuale intervento di una sentenza di condanna, in aperta antinomia con la coerenza stessa del sistema, che certo non tollera il concorso di due pronunce giurisdizionali sul tema della «colpevolezza», l'una incidentale e di tipo prognostico e l'altra fondata sul pieno merito e come tale suscettibile di passaggio in giudicato.

Il punto di equilibrio deve dunque rinvenirsi nel rispetto del principio di assorbimento, nel senso che soltanto ove intervenga una decisione che in ogni caso contenga in sé una valutazione del merito di tale incisività da assorbire l'apprezzamento dei gravi indizi di colpevolezza, potrà dirsi ragionevolmente precluso il riesame di tale punto da parte del giudice chiamato a pronunciarsi in sede di impugnative proposte avverso i provvedimenti *de libertate*. Il tema del presente giudizio di costituzionalità sta dunque tutto nell'esaminare se il decreto che dispone il giudizio emesso all'esito della udienza preliminare possa ritenersi o meno rispondente a un simile postulato.

Può subito osservarsi, a tal proposito, che il decreto previsto dall'art. 429 del codice di procedura penale, non a caso strutturato dal legislatore come provvedimento di impulso processuale nel quale è carente l'indicazione dei «motivi» che lo sostengono, equivale ad un enunciato giurisdizionale che afferma, in positivo, la necessità del dibattimento e, in negativo, l'inesistenza dei presupposti per l'adozione della sentenza di non luogo a procedere, sicché è del tutto ovvio che le modifiche subite dall'art. 425 del codice di procedura penale, come d'altra parte evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità di cui innanzi si è detto, inevitabilmente si riflettano sull'«area» di valutazione del merito che quel decreto è oggi in grado di esprimere. Non v'è dubbio, quindi, che la soppressione dell'aggettivo «evidente», che prima circoscriveva entro angusti confini la regola di giudizio che presiedeva alla adozione delle formule in fatto della sentenza di non luogo a procedere, abbia sensibilmente aumentato la possibilità di adottare una siffatta pronuncia e, per converso, incrementato in corrispondente misura l'apprezzamento che, sempre in fatto, corrobora l'alternativa scelta della *translatio iudicii*. Ma da tale pur significativo mutamento di regime non è possibile trarre la conclusione che l'atto di rinvio a giudizio si presenti come decisione fondata su una valutazione del merito necessariamente sovrapponibile a quella che inerisce alla verifica del presupposto dei gravi indizi di colpevolezza che legittima l'applicazione e il mantenimento delle misure cautelari personali, con la conseguenza di non poter ritenere assorbita quest'ultima deliberazione nella prima e, dunque, coerentemente precluso il relativo controllo nella incidentale sede del gravame cautelare.

Nell'apportare, infatti, la già evidenziata modifica all'art. 425 cod. proc. pen., il legislatore, volutamente omettendo qualsiasi richiamo contenutistico alla disciplina della sentenza di assoluzione dettata dall'art. 530, ha evidentemente inteso mantenere nettamente separate fra loro le due pronunce, non soltanto sul piano funzionale e degli

effetti che dalle stesse scaturiscono, ma anche — ed è ciò che qui maggiormente rileva — sotto il profilo dei differenti elementi strutturali che caratterizzano i corrispondenti «giudizi». Mentre, infatti, nel quadro di una valutazione comparata degli artt. 425 e 530 cod. proc. pen. possono ritenersi fra loro assimilabili le ipotesi di prova positiva dell'innocenza e quella speculare di totale assenza di prova della colpevolezza, di talché la medesima situazione di fatto è idonea a determinare, su di un piano di sostanziale simmetria, la sentenza di assoluzione in dibattimento e quella di non luogo a procedere nell'udienza preliminare, non altrettanto è a dirsi in tutte le ipotesi in cui la prova risulti invece insufficiente o contraddittoria. In tal caso, infatti, alla sentenza di assoluzione imposta dall'art. 530, secondo comma, cod. proc. pen., non corrisponde un omologo per la sentenza di non luogo a procedere, ma una più articolata regola di giudizio che deve necessariamente tener conto della diversa natura e funzione che quella pronuncia è destinata a svolgere nel sistema. L'apprezzamento del merito che il giudice è chiamato a compiere all'esito della udienza preliminare non si sviluppa, infatti, secondo un canone, sia pur prognostico, di colpevolezza o di innocenza, ma si incentra sulla ben diversa prospettiva di delibare se, nel caso di specie, risulti o meno necessario dare ingresso alla successiva fase del dibattimento: la sentenza di non luogo a procedere, dunque, era e resta, anche dopo le modifiche subite dall'art. 425 cod. proc. pen., una sentenza di tipo «processuale», destinata null'altro che a paralizzare la domanda di giudizio formulata dal pubblico ministero. Da ciò consegue che, ove la prova risulti insufficiente o contraddittoria, l'adozione della sentenza di non luogo a procedere potrà dirsi imposta soltanto nei casi in cui si appalesi la superfluità del giudizio, vale a dire nelle sole ipotesi in cui è fondato prevedere che l'eventuale istruzione dibattimentale non possa fornire utili apporti per superare il quadro di insufficienza o contraddittorietà probatoria. Ove ciò non accada, quindi, risulterà scontato il provvedimento di rinvio a giudizio che, in una simile eventualità, lungi dal rinvenire il proprio fondamento in una previsione di probabile condanna, si radicherà null'altro che sulla ritenuta necessità di consentire nella dialettica del dibattimento lo sviluppo di elementi ancora non chiariti.

È evidente, allora, che in siffatte ipotesi il decreto che dispone il giudizio non potrà ritenersi in alcun modo assorbente rispetto alla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza che sostengono l'adozione e il mantenimento delle misure cautelari personali, sicché precluderne l'esame nelle impugnazioni *de libertate* equivale ad introdurre nel sistema un limite che si appalesa irragionevolmente discriminatorio e al tempo stesso gravemente lesivo del diritto di difesa, per di più proiettato nella specie verso la salvaguardia di un bene di primario risalto quale è quello della libertà personale.

Gli artt. 309 e 310 cod. proc. pen., così come costantemente interpretati, devono essere pertanto dichiarati costituzionalmente illegittimi, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non consentono di valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza nell'ipotesi in cui sia stato emesso il decreto che dispone il giudizio a norma dell'art. 429 dello stesso codice.

Restano conseguentemente assorbiti gli ulteriori profili di illegittimità costituzionale denunciati dal giudice *a quo*.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 309 e 310 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono la possibilità di valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza nell'ipotesi in cui sia stato emesso il decreto che dispone il giudizio a norma dell'art. 429 dello stesso codice.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1996.

Il Presidente: FERRI

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 marzo 1996.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

n. 72

Sentenza 7-15 marzo 1996**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

Lavoro in materia di navigazione - Navigazione marittima ed aerea - Pignorabilità e sequestrabilità delle retribuzioni corrisposte all'arruolato, fino alla concorrenza di un quinto, per ogni credito vantato nei suoi confronti - Omessa previsione - Ammissibilità esclusivamente prevista a causa di alimenti dovuti per legge o per debiti certi, liquidi ed esigibili verso l'armatore, dipendenti dal servizio della nave - Lesione del principio di eguaglianza - Riferimento alla giurisprudenza della Corte in materia (cfr. sentenze nn. 123 e 124 del 1962, 96/1987, 304/1991) - Illegittimità costituzionale.

(Codice della navigazione, artt. 369, primo comma, e 930, primo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;

Guidici: pof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 369, primo comma, del codice della navigazione, approvato con r.d. 30 marzo 1942, n. 327, promosso con ordinanza emessa il 30 marzo 1995 dal Pretore di Siracusa - sezione distaccata di Augusta, nel procedimento civile vertente tra Morello Domenico e Banca di Credito Popolare, iscritta al n. 323 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1996 il Giudice relatore Luigi Mengoni.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un giudizio di opposizione all'esecuzione promossa dalla Banca di Credito Popolare di Siracusa contro Domenico Morello mediante pignoramento dei crediti da lui vantati verso la S.p.a. Augustea Imprese Marittime in dipendenza di un contratto di arruolamento, il Pretore di Siracusa - sezione distaccata di Augusta, con ordinanza del 30 marzo 1995, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 369 del r.d. 30 marzo 1942, n. 327 (testo definitivo del codice della navigazione) nella parte in cui non prevede, analogamente a quanto dispone l'art. 545 cod.proc.civ. per gli altri dipendenti privati, la pignorabilità e la sequestrabilità delle retribuzioni corrisposte all'arruolato, fino alla concorrenza di un quinto, per ogni credito vantato nei suoi confronti.

La questione viene riproposta nonostante il precedente della sentenza di infondatezza n. 101 del 1974, non sembrando al giudice rimettente che il mero fatto della navigazione sia per sé solo sufficiente a giustificare il trattamento privilegiato, rispetto agli altri lavoratori, accordato dalla norma denunciata ai marittimi.

La disparità di trattamento è prospettata anche in relazione ai crediti, considerato che l'art. 369 cod.nav. ammette la pignorabilità di un quinto della retribuzione limitatamente ai debiti per alimenti e ai debiti certi, liquidi ed esigibili verso l'armatore dipendenti dal servizio della nave.

Si osserva infine che la disparità di trattamento è ulteriormente sottolineata dalle successive pronunce di questa Corte, che hanno progressivamente eliminato analoghe disposizioni in favore di altre categorie di lavoratori, in particolare dei dipendenti pubblici.

Considerato in diritto

1. — Con ordinanza del 30 marzo 1995 il Pretore di Siracusa - sezione distaccata di Augusta ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 369 del codice della navigazione, approvato con r.d. 30 marzo 1942, n. 327, per contrasto col principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, nella parte (primo comma) in cui, in deroga all'art. 545 cod.proc.civ., ammette il sequestro o il pignoramento delle retribuzioni degli arruolati, fino a un quinto del loro ammontare, esclusivamente a causa di alimenti dovuti per legge o per debiti certi, liquidi ed esigibili verso l'armatore, dipendenti dal servizio della nave.

2.1. — La questione è fondata.

La norma impugnata, risalente all'Ordinanza della marina 1° novembre 1745 di Luigi XV, fu giustificata all'origine in ragione del fatto della navigazione, allora caratterizzato dalla lunga durata dei viaggi e dalla difficoltà di rimesse di denaro in patria durante il viaggio: circostanze che potevano occasionare «il libertinaggio dei marinai» distraendo i salari dalla naturale destinazione al sostentamento delle loro famiglie.

La norma, tenuta ferma dalla giurisprudenza francese nonostante il silenzio della codificazione napoleonica, fu accolta nel codice di commercio italiano del 1882: l'art. 545 ammetteva il sequestro o il pignoramento delle paghe dei marinai solo per causa di alimenti legali, nei limiti di un terzo, e, senza limite, per i debiti verso la nave dipendenti dal servizio della nave stessa. Venuta meno col progresso tecnologico la *ratio* originaria, il trattamento di favore fu collegato agli aspetti pubblicistici dei rapporti di lavoro del personale navigante, legati all'interesse della sicurezza della navigazione e della regolarità dei servizi di trasporto marittimo, e quindi fu giustificato per analogia con i rapporti di pubblico impiego, per i quali una norma simile era stata introdotta dalle leggi 14 aprile e 17 giugno 1864, nn. 1731 e 1807.

2.2. — Ammesso — come pure aveva ritenuto questa Corte nella sentenza n. 101 del 1974 — che una simile giustificazione fosse ripetibile nel 1942 per l'art. 369 cod.nav. (che ha riprodotto l'art. 545 cod.comm. con riduzione del limite da un terzo a un quinto ed estensione di esso anche al secondo caso), essa è venuta meno in conseguenza di successive sentenze che hanno eliminato il trattamento privilegiato dei pubblici dipendenti e, con esso, il modello di riferimento giustificativo della norma.

Si tratta delle sentenze nn. 89 del 1987, 878 del 1988 e 115 del 1990, che hanno dichiarato l'illegittimità costituzionale, le prime due, dell'art. 2, primo comma, n. 3 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni), la terza dell'art. 1, terzo comma, lett. b) della legge 27 maggio 1959, n. 324, nella parte in cui non prevedevano la sequestrabilità e la pignorabilità delle retribuzioni, nonché dell'indennità integrativa speciale, corrisposte dallo Stato e dagli enti pubblici, fino a concorrenza di un quinto, per ogni credito vantato nei confronti del personale. L'art. 2, primo comma, n. 3, del d.P.R. n. 180 del 1950 è stato poi nuovamente censurato dalla sentenza n. 99 del 1993 nella parte in cui non prevedeva la sequestrabilità e la pignorabilità, entro i limiti stabiliti dall'art. 545 cod.proc.civ., delle indennità di fine rapporto spettanti ai dipendenti degli enti pubblici indicati nell'art. 1 del decreto, per ogni credito vantato nei loro confronti.

Le decisioni sono motivate in relazione, per un verso, al processo in atto di osmosi tra i settori dell'impiego pubblico e dell'impiego privato, comportante una progressiva attenuazione delle differenze tra i due tipi di rapporto; per l'altro verso, alla crescente dilatazione del settore pubblico «fino a comprendere una serie di fattispecie

e di soggetti nettamente diversi tra loro in raffronto alle caratteristiche della prestazione del dipendente e dei fini istituzionali dell'ente pubblico», di guisa che «non appare più ricostruibile la *ratio* unitaria della norma nell'esigenza di garantire il buon andamento degli uffici e la continuità dei servizi della pubblica amministrazione».

Siffatta esigenza non era più sufficiente a fornire una *ratio* coerente della norma in esame già sul finire degli anni '50, quando divenne prevalente, trovando poi una prima conferma nella sentenza n. 123 del 1962 di questa Corte, la giurisprudenza favorevole a riconoscere il diritto di sciopero anche ai pubblici dipendenti. Analogamente, non è più adducibile a fondamento dell'art. 369 cod.nav. l'interesse pubblico alla regolarità dei servizi marittimi, una volta riconosciuto ai componenti dell'equipaggio il diritto di sciopero quando la nave non si trovi in navigazione, in via di interpretazione restrittiva della fattispecie del reato di ammutinamento prevista dall'art. 1105 cod.nav. (sentenza n. 124 del 1962).

La rilevanza dell'aspetto pubblicistico del contratto di arruolamento è stata ulteriormente attenuata dalla legge 19 dicembre 1979, n. 649, aggiuntiva di un nuovo comma all'art. 325 cod.nav., che ha rimesso alla contrattazione collettiva la determinazione della misura e delle componenti della retribuzione, così confermando implicitamente la spettanza del diritto di sciopero anche a questa categoria di lavoratori, nel limite indicato dalla sentenza citata. Altri elementi di specialità, essi pure correlati al fatto della navigazione, sono stati rimossi dalle sentenze nn. 96 del 1987 e 364 del 1991, che hanno dichiarato l'illegittimità dell'art. 35, terzo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (statuto dei lavoratori), nelle parti in cui escludeva l'applicabilità al personale navigante delle imprese di navigazione delle norme di tutela contro i provvedimenti disciplinari e i licenziamenti di cui agli artt. 7, primi tre commi, e 18 della legge medesima.

Per tutte queste considerazioni si può concludere che, allo stato attuale dell'ordinamento, è cessata ogni ragione giustificativa della norma impugnata, la quale pertanto risulta lesiva del principio di eguaglianza.

3. — In conseguenza della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 369, primo comma, cod. nav., la Corte ritiene di dichiarare, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale anche dell'identica norma dettata nell'art. 930, primo comma, dello stesso codice per il personale di volo delle imprese di navigazione aerea.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 369, primo comma, del codice della navigazione (approvato con r.d. 30 marzo 1942, n. 327);

Dichiara, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 930, primo comma, dello stesso codice.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1996.

Il Presidente: FERRI

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 marzo 1996.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 73

Sentenza 7-15 marzo 1996

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Imposte in genere - Ritenuta fiscale del sei per mille sui depositi bancari e postali - Imposizione *una tantum* tale da non alterare il sistema tributario visto in tutte le sue componenti e nel necessario bilanciamento di interessi tra esigenze finanziarie della collettività e tutela delle ragioni del contribuente - Riferimento alle sentenze nn. 143 e 159 del 1985 - Non fondatezza.**

(D.-L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 7, come sostituito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, di conversione).

(Cost., artt. 3, 47 e 53).

LA CORTE COSTITUZIONALE

*composta dai signori:**Presidente:* prof. Luigi MENGONI;*Giudici:* prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359, promosso con ordinanza emessa il 22 maggio 1995 dalla Commissione tributaria di primo grado di Genova sul ricorso proposto da Castello Giorgio contro l'Intendenza di finanza di Genova, iscritta al n. 471 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Udito nella camera di consiglio del 10 gennaio 1996 il Giudice relatore Massimo Vari.

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza del 22 maggio 1995 (r.o. n. 471 del 1995), la Commissione tributaria di primo grado di Genova — nel corso di un giudizio proposto da Castello Giorgio contro l'Intendenza di finanza di Genova per il rimborso della ritenuta fiscale del 6 per mille, operata sul conto corrente intrattenuto con l'Istituto bancario S. Paolo di Torino — ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 47 e 53 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), come sostituito dalla legge di conversione 8 agosto 1992, n. 359.

La Commissione rimettente — evidenziato che, nel caso di specie, i depositi colpiti dall'imposta erano costituiti dall'ammontare di un mutuo fondiario accordato al ricorrente per l'acquisto di un appartamento — lamenta violazione:

dell'art. 3 della Costituzione, in quanto la disposizione denunciata colpisce tutti gli intestatari di conti correnti bancari, considerando «quale unico elemento discriminatore il dato meramente accidentale costituito dalla presenza di somme accantonate nel conto» alla data prevista dalla disposizione medesima, ma «senza considerare le causali del deposito stesso», così «trattando in maniera eguale posizioni differenziate»;

dell'art. 47 della Costituzione, in quanto vengono tassate forme di ricchezza il più delle volte assai modeste, confluite nel deposito bancario perché non di importo tale da poter essere investite in utilizzi maggiormente remunerativi, disattendendo così l'esigenza costituzionale di incoraggiare e tutelare forme di risparmio minimali, accessibili alla generalità dei consociati, quali appunto i depositi bancari o postali;

dell'art. 53 della Costituzione, in quanto l'imposta, in contrasto con il principio della capacità contributiva, incide indifferentemente su somme depositate per le più svariate esigenze, finendo per gravare su disponibilità contingenti, momentaneamente in transito se non addirittura non appartenenti al titolare del deposito, e quindi incidendo non già su ricchezze effettive, ma su temporanee liquidità non espressive di reale capacità contributiva. A tal proposito, quali casi non significativi di capacità contributiva, la Commissione menziona esemplificativamente i depositi di somme derivanti da mutui, il cui controvalore sia stato fatto confluire sul conto del mutuatario alla data di riferimento dell'imposizione, i depositi, finalizzati al pagamento di debiti, intestati ad enti, amministrazioni condominiali, pubblici ufficiali, come i notai, per legge debitori dell'imposta di registro.

Considerato in diritto

1. — Con l'ordinanza in epigrafe, la Commissione tributaria di primo grado di Genova ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, come sostituito dalla legge di conversione 8 agosto 1992, n. 359, che, al comma 6, istituisce, per l'anno 1992, un'imposta straordinaria sui depositi bancari e postali, prevedendo una ritenuta del 6 per mille sull'ammontare dei medesimi, quale risulti dalle scritture contabili alla data del 9 luglio 1992.

2. — Il giudice rimettente, premesso che, nel caso portato al suo esame, la somma colpita dall'imposta è costituita dal ricavato dell'ammontare di un mutuo fondiario destinato all'acquisto di un appartamento, ritiene che la disposizione denunciata contrasti con:

a) l'art. 3 della Costituzione, perché considera in maniera eguale posizioni differenziate, incidendo su tutti gli intestatari di conti correnti bancari che vengono discriminati in rapporto alle somme che i loro titolari posseggano «alla data del 6 luglio 1992» (*rectius* 9 luglio 1992), in base al dato meramente accidentale della presenza di importi accantonati nel conto, ma «senza considerare le causali del rapporto stesso»;

b) l'art. 47 della Costituzione, in quanto investe «forme di ricchezza il più delle volte assai modeste», insuscettibili, proprio per il loro importo, di investimenti in utilizzi maggiormente remunerativi, contrastando così «l'esigenza costituzionale di incoraggiare e tutelare forme di risparmio minimali, accessibili alla generalità dei concittadini»;

c) l'art. 53 della Costituzione, in quanto grava «non su ricchezze effettive» ma su temporanee liquidità e disponibilità contingenti «momentaneamente in transito se non addirittura non appartenenti al titolare del deposito».

3. — La questione, con la quale vengono proposte censure analoghe, per vari aspetti, a quelle già esaminate in precedenti pronunzie della Corte, non è fondata.

Vanno in primo luogo prese in considerazione le doglianze concernenti l'asserita violazione dell'art. 3 della Costituzione, da esaminare congiuntamente a quelle che l'ordinanza stessa propone con riferimento all'art. 53 della Costituzione.

Dette censure prospettando, infatti, profili di illegittimità in parte coincidenti, sia pure nella distinta evocazione dei due menzionati parametri, tra i quali, del resto, esiste quella connessione altre volte evidenziata dalla Corte, che porta a ritenere il secondo precetto «conseguenziale specificazione del primo».

La Commissione tributaria di Genova dubita, anzitutto, che il criterio di riferimento temporale accolto dal legislatore, per individuare i soggetti tenuti al pagamento del tributo, si conformi al principio di eguaglianza dell'art. 3 della Costituzione.

La Corte ha già avuto occasione di sottoporre a scrutinio di costituzionalità il tributo in esame, ponendo in evidenza che esso è una imposta straordinaria connotata da modalità eccezionali ed inserita in un contesto di misure finanziarie di carattere generale, nell'ambito del quale il prelievo sui depositi, nel colpire un peculiare indice di capacità contributiva, incide sui depositi stessi con una aliquota di modesta entità, tale da non potersi ragionevolmente considerare ablativa del patrimonio del soggetto (sentenza n. 143 del 1995).

In relazione a siffatte caratteristiche, nel considerare che si tratta di una imposizione *una tantum* tale da non alterare, secondo un canone valutativo già fatto proprio dalla Corte, il sistema tributario visto in tutte le sue componenti (sent. n. 159 del 1985), si è, altresì, posto in risalto che la peculiare configurazione dell'imposta trova la sua giustificazione — secondo gli elementi ricostruttivi delle finalità della legge desumibili anche dagli atti parlamentari — nell'esigenza di individuare un meccanismo di immediato accertamento e di agevole e rapida riscossione, premessa necessaria perché una imposta straordinaria possa rivelarsi un tributo perequato sul patrimonio.

Nel necessario bilanciamento di interessi fra esigenze finanziarie della collettività e tutela delle ragioni del contribuente, la norma denunciata assume, dunque, i saldi contabili, alla data stabilita dal legislatore, e cioè alla data del 9 luglio 1992, come normalmente rappresentativi di disponibilità patrimoniali del titolare del conto.

Tanto rammentato, la censura relativa alla violazione dell'art. 3 della Costituzione, se intesa come prospettazione dell'esigenza di un pari trattamento fra soggetti in eguale situazione, che non potrebbero essere discriminati unicamente in ragione dell'elemento temporale della disponibilità o meno di un deposito bancario alla data prevista dal legislatore, può essere agevolmente superata osservando che il principio di eguaglianza non impedisce un differente trattamento che trovi nello stesso fluire del tempo un elemento discrezionale.

Non migliore sorte merita la censura relativa alla violazione dello stesso art. 3 della Costituzione quanto all'ulteriore profilo sotto il quale la stessa appare sollevata, addebitando, cioè, al legislatore di non essersi dato carico, nell'introdurre l'imposta, di distinguere fra le varie causali del rapporto sottostante al deposito bancario. Di detta doglianza costituisce sostanzialmente una riproposizione quella prospettata evocando l'art. 53 della Costituzione, per lamentare che l'imposta gravi non su ricchezze effettive, bensì su disponibilità contingenti momentaneamente in transito, se non addirittura non appartenenti al titolare del deposito. In ogni caso, quale che sia il profilo dedotto, il giudice rimettente non considera che né il principio di eguaglianza né quello di capacità contributiva possono ritenersi incisi: è sufficiente infatti ribadire, in armonia con la sentenza n. 143 del 1995, che l'imposta in esame colpisce il bene indice di ricchezza nella sua oggettività, onde non irragionevolmente la legge pone l'imposta medesima a carico di colui che risulta detentore delle somme. E ciò indipendentemente da eventuali rapporti sottostanti con altri soggetti, come pure — per venire al caso oggetto del giudizio *a quo* — dal fatto che la disponibilità bancaria costituisca il ricavato di un mutuo, contratto dal titolare del conto. Il tributo, nella configurazione ad esso data dal legislatore, non può non prescindere dalla varietà e molteplicità delle situazioni dalle quali la ricchezza stessa può trarre origine.

4. — Infine, circa la pretesa violazione dell'art. 47 della Costituzione, che, secondo l'ordinanza, deriverebbe dal fatto che la disposizione colpisce forme di ricchezza il più delle volte assai modeste, disattendendo così l'esigenza di incoraggiare e tutelare forme di risparmio minimali accessibili alla generalità dei consociati, va riaffermato, anche qui in conformità alla precedente giurisprudenza (sentenze nn. 143 del 1995 e 143 del 1982), che l'invocata norma costituzionale contiene un principio al quale il legislatore ordinario è certamente tenuto ad ispirarsi, ma che non può impedire al medesimo di emanare, in materia finanziaria, disposizioni volte a disciplinare il gettito delle entrate, con l'unico limite della vera e propria contraddizione e compromissione del principio stesso.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), come sostituito dalla legge di conversione 8 agosto 1992, n. 359, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 47 e 53 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1996.

Il Presidente: MENGONI

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 marzo 1996.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 74

*Sentenza 7-15 marzo 1996***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Enfiteusi - Affrancazione - Criteri - Omessa previsione di un aggiornamento periodico del canone enfiteutico - Inesistenza dell'oggetto del sollevato incidente di costituzionalità - Inammissibilità.**

(C.C., art. 971, ultimo comma).

(Cost., art. 42).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;*Giudici:* prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 971, ultimo comma, codice civile, promosso con ordinanza emessa il 13 luglio 1994 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Rinaldi Vincenzo contro Barone Elvira ed altri, iscritta al n. 601 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di costituzione di Barone Giovannina ed altri, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 20 febbraio 1996 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Udito l'Avvocato dello Stato Giuseppe Orazio Russo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso del giudizio di cassazione, promosso da Vincenzo Rinaldi, concedente, contro Elvira Barone e altri, enfiteuti, per l'annullamento della sentenza della Corte d'appello di Salerno che aveva rigettato l'opposizione del ricorrente avverso l'ordinanza pretorile di determinazione del capitale di affranco di un fondo concesso in enfiteusi in base a un rapporto costituito in data posteriore al 28 ottobre 1941, la Corte di cassazione, con ordinanza del 13 luglio 1994, pervenuta alla Corte costituzionale il 30 agosto 1995, ha sollevato, in riferimento all'art. 42 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 971, ultimo comma, cod.civ., in quanto — nel disporre che l'affrancazione si opera mediante il pagamento di una somma di denaro risultante dalla capitalizzazione del canone annuo sulla base dell'interesse legale — non prevede l'aggiornamento periodico del canone enfiteutico, e quindi del capitale di affranco, mediante l'applicazione di coefficienti di maggiorazione idonei a mantenerne adeguata, con ragionevole approssimazione, la corrispondenza con la realtà economica effettiva.

Sul presupposto che la determinazione del capitale di affranco deve essere fatta con riguardo alla data della domanda di affrancazione, nella specie proposta il 2 novembre 1972, la corte del merito aveva ritenuto esatto il calcolo effettuato dal consulente tecnico di ufficio sulla base del canone determinato ai sensi dell'art. 2 della legge

18 dicembre 1970, n. 1138, modificato dall'art. 1 della legge 14 giugno 1974, n. 270, e rivalutato con l'applicazione dei coefficienti di aggiornamento dei redditi dominicali stabiliti dalla commissione censuaria centrale per l'anno 1972, a norma della legge 20 ottobre 1954, n. 1044.

Ad avviso del giudice rimettente, la premessa assunta dalla corte d'appello non è più sostenibile dopo l'entrata in vigore della legge 22 luglio 1966, n. 607, che nell'art. 5, quarto comma, collega l'effetto estintivo dell'enfiteusi non più al momento della domanda, ma al momento della notifica dell'ordinanza pretorile di affrancazione prevista dall'art. 4, quarto comma. Nella specie l'ordinanza è intervenuta soltanto nel 1986, quando il detto meccanismo di aggiornamento annuale dei canoni enfiteutici era da tempo cessato in seguito all'abrogazione della legge citata n. 1044 del 1954, disposta dall'art. 58 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637. Venuto meno il meccanismo di rivalutazione che integrava il criterio di calcolo del prezzo di affrancazione previsto dall'art. 1 della legge n. 270 del 1974, questa norma è stata dichiarata incostituzionale *in parte qua* dalla sentenza n. 406 del 1988.

La Corte di cassazione ritiene che la dichiarazione di illegittimità costituzionale abbia determinato la reviviscenza dell'art. 971, ultimo comma, cod.civ., che era stato abrogato — anche in relazione alle enfiteusi costituite dopo il 28 ottobre 1941 — dalla legge colpita dalla sentenza ora citata. Senonché la disposizione del codice è a sua volta affetta dal medesimo vizio di costituzionalità perché non prevede alcun sistema di aggiornamento del canone enfiteutico, base di calcolo del capitale di affranco, ai mutati valori monetari.

2. — Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si sono costituiti gli enfiteuti chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e infondata.

Il primo motivo ha carattere assorbente, in quanto contesta l'esistenza dell'oggetto della sollevata questione di costituzionalità. Si obietta che la sentenza n. 406 del 1988 non ha annullato *sic et simpliciter* la norma impugnata, ma l'ha censurata, con una pronuncia additiva di principio, nella parte in cui non prevede un meccanismo di aggiornamento periodico del valore di riferimento prescelto dalla legge del 1974 per la determinazione del canone enfiteutico. La legge è rimasta intatta nella parte in cui sostituisce un diverso sistema di affranco a quello previsto dall'art. 971, ultimo comma, cod.civ., del quale pertanto resta ferma l'abrogazione.

Ad abundantiam è contestata anche la premessa da cui muove la Corte di cassazione nel sollevare la questione, cioè l'interpretazione dell'art. 5, terzo e quarto comma, della legge n. 607 del 1966 nel senso di uno spostamento del termine di riferimento dell'effetto estintivo dell'enfiteusi dalla data di presentazione della domanda alla data della notifica dell'ordinanza pretorile di affrancazione. Si obietta che il citato art. 5 riguarda soltanto l'opponibilità dell'affrancazione ai terzi, non i rapporti tra le parti, come si argomenta, in linea di interpretazione storica, dalla disposizione corrispondente dell'art. 15, terzo comma, della legge 11 giugno 1925, n. 998; in linea di interpretazione letterale, dal terzo comma del citato art. 4, il quale dispone la sospensione del rapporto di enfiteusi dalla data del deposito della somma determinata dal pretore quale capitale di affranco; infine, in linea di interpretazione logico-sistematica, dai principi dell'ordinamento in materia di retroattività processuale delle sentenze e di esercizio dei diritti potestativi.

3. — E' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e infondata.

L'interveniente osserva che l'art. 971, ultimo comma, cod.civ., è stato abrogato non tanto dall'art. 1 della legge del 1974, concernente la determinazione del canone per le enfiteusi costituite dopo il 28 ottobre 1941, quanto dall'art. 9 della legge n. 1138 del 1970, secondo cui «l'affrancazione si opera in ogni caso mediante il pagamento di una somma pari a quindici volte l'ammontare del canone»: norma che dalla sentenza più volte citata non è stata minimamente incisa.

Questa è la norma applicabile, come in effetti è stata applicata, nella specie. Invero, dovendo il capitale di affranco essere determinato con riguardo alla data di presentazione della domanda di affrancazione, a quella data era ancora possibile integrare — in conformità del precetto successivamente statuito dalla sentenza n. 406 del 1988 — l'art. 2 della legge n. 1138 del 1970, modificato dall'art. 1 della legge n. 270 del 1974, con i coefficienti di rivalutazione del canone stabiliti dalla commissione censuaria centrale secondo la legge n. 1044 del 1954.

Considerato in diritto

1. — La Corte di cassazione ha sollevato, in riferimento all'art. 42 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 971, ultimo comma, cod.civ., in quanto — nel disporre che l'affrancazione si opera mediante il pagamento di una somma di denaro risultante dalla capitalizzazione del canone annuo sulla base dell'interesse legale — non

prevede l'aggiornamento periodico del canone enfiteutico, e quindi del capitale di affranco, mediante l'applicazione di coefficienti di maggiorazione idonei a mantenerne adeguata, con ragionevole approssimazione, la corrispondenza con la realtà economica effettiva.

2. — La questione è inammissibile.

Il giudice rimettente ritiene che, per le enfiteusi costituite dopo il 28 ottobre 1941, in conseguenza della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 14 giugno 1974, n. 270 (aggiunto come terzo comma all'art. 2 della legge 18 dicembre 1970, n. 1138), pronunciata con sentenza n. 406 del 1988, sia ritornata in vigore la norma citata del codice civile, di guisa che si sarebbe riprodotto nell'ordinamento lo stato di diritto censurato dalla sentenza citata perché mancante di un meccanismo di aggiornamento del canone enfiteutico, e quindi del capitale di affranco, ai mutamenti del potere di acquisto della moneta.

Impregiudicata ogni questione circa la possibilità di reviviscenza di norme abrogate da disposizioni dichiarate incostituzionali, importa qui osservare che la sentenza n. 406 del 1988 ha colpito la norma impugnata non per ciò che dispone, ma per ciò che omette di disporre. L'art. 1 della legge n. 270 del 1974 è rimasto intatto nella parte in cui determina, in relazione a una regola di calcolo diversa da quella del codice civile, l'ammontare minimo del canone enfiteutico, sulla base del quale si computa il capitale di affrancazione ai sensi dell'art. 9 della legge n. 1138 del 1970, non toccato né dalla sentenza n. 145 del 1973, né dalla sentenza n. 406 del 1988. In forza di quest'ultima norma, applicabile «in ogni caso», l'art. 971, ultimo comma, cod.civ., è stato definitivamente abrogato, fin dal 1970, per tutti i rapporti di enfiteusi.

Né varrebbe replicare che la mancata integrazione legislativa dell'art. 1 della legge n. 270 del 1974 in conformità della sentenza n. 406 del 1988 ha reso inapplicabile l'art. 9 della legge n. 1138 del 1970. Anzitutto, tale situazione (provvisoria) di inapplicabilità della norma per difetto di un presupposto applicativo (aggiornamento del canone enfiteutico), anche se fosse vera, non potrebbe comportare l'asserita reviviscenza dell'art. 971, ultimo comma, cod.civ. In secondo luogo si deve rammentare che «la dichiarazione di illegittimità costituzionale di una omissione legislativa — com'è quella ravvisata nell'ipotesi di mancata previsione, da parte della norma di legge regolatrice di un diritto costituzionalmente garantito, di un meccanismo idoneo ad assicurare l'effettività di questo — mentre lascia al legislatore, riconoscendone l'innegabile competenza, di introdurre e di disciplinare anche retroattivamente tale meccanismo in via di normazione astratta, somministra essa stessa un principio cui il giudice comune è abilitato a fare riferimento per porre frattanto rimedio all'omissione in via di individuazione della regola del caso concreto» (sentenza n. 295 del 1991; ordinanza n. 272 del 1993).

Pertanto la questione va dichiarata inammissibile per inesistenza dell'oggetto del sollevato incidente di costituzionalità.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 971, ultimo comma, codice civile, sollevata, in riferimento all'art. 42 della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1996.

Il Presidente: FERRI

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 marzo 1996.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 75

*Ordinanza 7-15 marzo 1996***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Processo penale - Richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. - Revocabilità del consenso in caso di legge più favorevole al reo - Preclusione - Questione fondata su di un presupposto interpretativo erroneo - Manifesta infondatezza.****(C.P.P., art. 447, terzo comma, ultimo periodo).****(Cost., art. 3).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;*Giudici:* prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 447, terzo comma, ultima parte, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 9 novembre 1994 dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Forlì nel procedimento penale a carico di Perini Paolo, iscritta al n. 20 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 1995 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Forlì, in sede di esame sulla richiesta di applicazione della pena, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 447, comma 3, del codice di procedura penale: «nella parte in cui non consente la revocabilità del consenso in caso di legge più favorevole al reo»;

che il giudice *a quo* fonda il dubbio di legittimità costituzionale sul presupposto che, in caso di modifica del trattamento sanzionatorio in senso più favorevole al reo (intervenuta nelle more tra presentazione della richiesta e pronuncia della decisione), non solo la richiesta di patteggiamento non sia più revocabile, a norma della disposizione impugnata, ma il decidente altro non possa fare se non emettere sentenza di applicazione della pena nei termini sui quali si era formato l'accordo delle parti;

che, in conseguenza, nella situazione indicata il cit. art. 447, terzo comma, risulterebbe in contrasto con il principio di eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, sotto il profilo della ingiustificata disparità di trattamento tra l'imputato il cui consenso al patteggiamento non è più revocabile e l'imputato che invece può avvantaggiarsi del trattamento sanzionatorio più favorevole;

Considerato che la questione è fondata su di un presupposto interpretativo chiaramente errato, in quanto è positivamente escluso dal principio codificato nell'art. 2, terzo comma, del codice penale, sulla inderogabile applicazione della legge penale più favorevole al reo, che il giudice possa accogliere la richiesta di applicazione della pena nei termini considerati dalle parti prima dell'abrogazione del trattamento sanzionatorio deteriore, poiché in tal modo egli continuerebbe a dare applicazione ad una norma non più vigente;

che, quindi, fermo restando che il remittente non può che rigettare la richiesta di patteggiamento fondata su di una norma espulsa dall'ordinamento, rimane del tutto integra, per l'imputato, la possibilità di riformulare la richiesta di applicazione della pena sulla base del vigente quadro normativo, fino al termine previsto dall'art. 446, primo comma, del codice di procedura penale;

che, in conclusione, la questione va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 447, terzo comma, ultima parte, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Forlì, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1996.

Il Presidente e redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 marzo 1996.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

96C0388

N. 76

Ordinanza 7-15 marzo 1996

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Minori - Interruzione volontaria della gravidanza - Autorizzazione giudiziale - Affidamento al giudice della valutazione in concreto del contenuto intrinseco dell'atto - Questioni già decise dalla Corte con ordinanze nn. 463/1988, 293/1993 e sentenza n. 463/1988 - Procedimento autorizzatorio predisposto a tutela della salute della madre nel contesto di tutti gli altri fattori economici, sociali e giuridici - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità.

(Legge 22 maggio 1978, n. 194, artt. 4, 5 e 12).

(Cost., artt. 2 e 31, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;

Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 4, 5 e 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza), promosso con ordinanza emessa il 25 maggio 1995 dal pretore di La Spezia sull'istanza proposta da P.M.A., iscritta al n. 671 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 9 gennaio 1996 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky;

Udito l'Avvocato dello Stato Ivo Braguglia per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto che, nel corso del procedimento relativo alla richiesta di una minore per ottenere l'autorizzazione a decidere l'interruzione volontaria della gravidanza, il pretore di La Spezia, in funzione di giudice tutelare, ha sollevato, con ordinanza del 25 maggio 1995 (pervenuta a questa Corte il 14 settembre 1995), questione di legittimità costituzionale degli articoli 4, 5 e 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza), in riferimento agli articoli 2 e 31, secondo comma, della Costituzione;

che il giudice rimettente osserva, preliminarmente, che il procedimento regolato dall'art. 12 della legge n. 194 del 1978 dà luogo all'esercizio della funzione giurisdizionale, sia pure in forma non contenziosa, in quanto è affidata al giudice, al fine del provvedimento autorizzatorio, la verifica della corrispondenza tra le ragioni addotte dalla minore e le circostanze che legittimano in via generale l'interruzione della gravidanza, quali indicate nell'art. 4 della stessa legge;

che, muovendo da questo rilievo, il rimettente contesta la configurazione che la giurisprudenza di questa Corte (ordinanza n. 463 del 1988) ha dato all'autorizzazione giudiziale quale provvedimento esterno al riscontro delle condizioni di fatto previste dalla legge per consentire l'interruzione della gravidanza: una configurazione che individua nel consultorio, o nella struttura socio-sanitaria, o nel medico di fiducia i soggetti abilitati a effettuare tale riscontro, secondo l'art. 5 della legge n. 194 del 1978, e che definisce quindi l'intervento del giudice tutelare come pertinente alla sfera della capacità della donna minore, sul piano della adeguata valutazione dell'atto di interruzione della gravidanza;

che il pretore ritiene invece che il provvedimento autorizzatorio, in quanto integrativo della volontà della minore, si risolva esso stesso in una manifestazione di volontà, convergente con quella della donna e che, pertanto, al giudice sia affidata una valutazione in concreto del contenuto intrinseco dell'atto;

che il pretore sottopone a questa Corte lo scrutinio di costituzionalità degli articoli 4, 5 e 12 della legge n. 194 del 1978 «nella parte in cui consentono alla donna di decidere e al giudice tutelare di autorizzare la donna minore a decidere l'interruzione volontaria della gravidanza anche al di fuori dei casi in cui l'ulteriore gestazione implichi danno o pericolo grave ed attuale, medicalmente accertabile in modo obiettivo e non altrimenti evitabile per la salute della madre», per contrasto con gli articoli 2 e 31, secondo comma, della Costituzione, i quali proteggono la vita del concepito e la maternità;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale, rilevando l'identità della questione sollevata con quella già decisa dalla Corte costituzionale con l'ordinanza n. 293 del 1993, nel senso della manifesta inammissibilità, ha concluso per analogia declaratoria anche nel presente giudizio;

Considerato che il pretore di La Spezia ripropone a questa Corte profili già ripetutamente affrontati e decisi (oltre all'ordinanza n. 463 del 1988 citata dal rimettente, sentenza n. 196 del 1987 e, da ultimo, ordinanza n. 293 del 1993), concernenti il procedimento di autorizzazione a decidere l'interruzione volontaria della gravidanza da parte di donna minore di età (ed entro i primi novanta giorni di gestazione), procedimento sul quale si innesta l'intervento del giudice tutelare allorché non vi sia l'assenso degli esercenti la potestà o la tutela sulla minore, o vi siano pareri difformi da parte di costoro o, ancora, sussistano seri motivi che impediscano o sconsiglino la consultazione delle persone esercenti la potestà o la tutela (art. 12, secondo comma, della legge n. 194 del 1978, anch'esso coinvolto nell'impugnativa insieme alla norma sostanziale dell'art. 4 e a quella dell'art. 5 della legge, concernente le procedure medico-sanitarie e amministrative);

che le censure dedotte dal rimettente muovono dal presupposto della configurazione del provvedimento giudiziale come integrativo della volontà della donna, nel cui ambito pertanto al giudice sarebbe affidato anche il potere di valutazione intrinseca del contenuto della decisione che la minore intende prendere e per la quale deve essere autorizzata dal giudice tutelare;

che, in senso diverso, deve ribadirsi che il potere autorizzatorio del giudice tutelare è previsto (quando si verificano le condizioni di cui al secondo comma dell'articolo 12 della legge n. 194 del 1978) a garanzia della consapevolezza circa i beni di rilievo costituzionale consistenti nella tutela della vita del concepito e della vita e della salute della donna (sentenza n. 27 del 1975) e della serietà della loro valutazione e ponderazione (ordinanza n. 293 del 1993; sentenza n. 109 del 1981), e quindi anche a garanzia del rispetto delle procedure che la legge ha previsto a tale scopo, in un sistema che prefigura interventi di sostegno e di solidarietà da parte dei servizi sociali per superare le cause che potrebbero portare all'interruzione della gravidanza (art. 2, primo comma, e art. 5, primo e secondo comma, della legge n. 194 del 1978);

che, rispetto a questa funzione del procedimento dinanzi al giudice tutelare, è attribuito a tale giudice — in tutti i casi in cui l'assenso dei genitori o degli esercenti la tutela non sia o non possa essere espresso — il compito di «autorizzazione a decidere», un compito che (alla stregua della stessa espressione usata per indicarlo dall'art. 12, secondo comma, della legge n. 194 del 1978) non può configurarsi come potestà co-decisionale, la decisione essendo rimessa — alle condizioni previste — soltanto alla responsabilità della donna;

che la diversa visione che del proprio ruolo ha il giudice tutelare rimettente condurrebbe ad ammettere un suo potere decisionale concorrente non sindacabile (*ex art. 12, secondo comma, della legge n. 194 del 1978*), concernente il merito di una decisione che invece, alla stregua della giurisprudenza di questa Corte (ordinanza n. 389 del 1988), il legislatore ha inteso lasciare — secondo una valutazione politico-legislativa insindacabile — alla responsabilità finale della donna;

che deve pertanto essere ancora una volta ripetuto che, nell'ambito della procedura autorizzatoria di cui all'art. 12 impugnato, non viene direttamente in causa l'interesse del concepito (ordinanza n. 463 del 1988) e ciò non nel senso dell'indifferenza dell'ordinamento rispetto a esso — come erroneamente affermato dal giudice rimettente — ma nel senso che a tale interesse sono preordinati gli accertamenti, le valutazioni e le attività previste a tutela della maternità e della vita del concepito, cui sono chiamati i soggetti indicati dall'art. 5 della legge;

che, per quanto detto, ai fini dell'esercizio della potestà autorizzatoria del giudice tutelare, che l'art. 12 della legge n. 194 subordina a condizioni che spetta al giudice medesimo accertare, rilevano invece esigenze diverse, anch'esse di grande significato, che si compendiano nella verifica in ordine all'esistenza delle condizioni nelle quali la decisione della minore possa essere presa in piena libertà morale, ciò che presuppone la consapevolezza più ampia e approfondita possibile, da un lato, dei beni che la decisione medesima coinvolge e, dall'altro, dei presupposti relativi alla salute della madre che la legge prevede, nonché la conoscenza e la valutazione di tutti gli altri fattori (di natura economico-sociale e giuridica) che l'ordinamento è tenuto a predisporre a favore della maternità;

che, così ribadita la configurazione complessiva del procedimento concernente la «autorizzazione a decidere» del giudice tutelare, ne segue la conferma della dichiarazione di manifesta inammissibilità, per irrilevanza, della questione sollevata sugli articoli 4 e 5 della legge n. 194 del 1978, nonché di quella riferita all'art. 12 della stessa legge, denunciato non in quanto tale ma come mezzo di introduzione delle censure sui predetti articoli 4 e 5 (v. ordinanza n. 293 del 1993 citata);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 4, 5 e 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza), sollevata, in riferimento agli articoli 2 e 31, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di La Spezia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1996.

Il Presidente: FERRI

Il redattore: ZAGREBELSKY

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 marzo 1996.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 77

Ordinanza 7-15 marzo 1996

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro - Licenziamento individuale - Dichiarazione giudiziale di illegittimità con reintegrazione nel posto di lavoro - Sostituzione della reintegrazione con una indennità pari a quindici mensilità della retribuzione globale di fatto - Facoltà del lavoratore - Subordinazione alla sussistenza di «giusti motivi» - Valutazione da parte del giudice - Omessa previsione - Analoga questione già dichiarata non fondata e manifestamente infondata dalla Corte (cfr. sentenza n. 81/1992 e ordinanze nn. 160 e 427 del 1992) - Manifesta infondatezza.

(Legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, quinto comma, nel testo modificato dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;

Guidici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, quinto comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), come modificato dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108 (Disciplina dei licenziamenti individuali), promosso con ordinanza emessa il 6 aprile 1995 dal Pretore di Lucca — sezione distaccata di Pietrasanta, nel procedimento civile vertente tra Delthôtel s.p.a. e Pinarelli Carla, iscritta al n. 394 del registro ordinanze del 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di costituzione della società Delthôtel s.p.a. nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 20 febbraio 1996 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Udito l'Avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto che Carla Pinarelli, licenziata per motivo oggettivo dalla società Delthôtel s.p.a., otteneva, dal Pretore di Lucca — sezione distaccata di Pietrasanta, una sentenza dichiarativa di illegittimità del licenziamento con ordine di reintegrazione nel posto di lavoro, e successivamente — avendo optato per l'indennità sostitutiva prevista dall'art. 18, quinto comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, nel testo modificato dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108 — l'emissione di un decreto ingiuntivo per la somma corrispondente;

che, nel corso del giudizio di opposizione promosso dalla datrice di lavoro, il medesimo pretore, con ordinanza del 6 aprile 1995, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del citato art. 18, quinto comma, «nella parte in cui non subordina alla sussistenza di "giusti motivi", da valutarsi caso per caso da parte del giudice, la facoltà del lavoratore di chiedere al datore di lavoro in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro un'indennità pari a quindici mensilità della retribuzione globale di fatto»;

che, ad avviso del giudice rimettente, in mancanza della detta condizione — come nel caso di specie, in cui la lavoratrice licenziata ha trovato un posto di lavoro più vantaggioso di quello precedente — la norma denunciata offenderebbe il principio di razionalità finendo «con il configurarsi come una forma di "arricchimento senza titolo"»;

che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si è costituita la Società Delthôtel concludendo per la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma impugnata, e riservandosi di depositare una memoria illustrativa, poi prodotta fuori termine;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque infondata: secondo l'interveniente, la ricostruzione dell'istituto operata da questa Corte con la sentenza n. 81 del 1992 e le ordinanze nn. 160 e 426 del 1992 è incompatibile col preteso requisito di motivi giustificativi dell'esercizio dell'opzione, apprezzabili dal giudice, trattandosi di una scelta di carattere squisitamente personale rimessa dalla legge al prestatore di lavoro;

Cosiderato che analoga questione è già stata esaminata da questa Corte e — con sentenza n. 81 del 1992 (seguita da due ordinanze di manifesta infondatezza, nn. 160 e 427 del 1992) — dichiarata non fondata, anche in riferimento al principio di razionalità, sia sotto il profilo dell'esonero da qualsivoglia giustificazione della scelta dell'indennità, sia sotto il profilo dell'ammontare forfettario dell'indennità, la quale, essendo un surrogato del diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro, spetta al lavoratore indipendentemente dalla circostanza che abbia trovato un altro posto di lavoro e dall'entità del reddito che nel frattempo ne abbia ricavato;

che le ragioni addotte dall'odierna ordinanza di rimessione non sono tali da indurre la Corte a mutare giurisprudenza;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, quinto comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), nel testo modificato dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108 (Disciplina dei licenziamenti individuali), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Lucca - sezione distaccata di Pietrasanta con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1996.

Il Presidente: FERRI

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 marzo 1996.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 78

Ordinanza 7-15 marzo 1996

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sanità pubblica - Assistenza sanitaria indiretta del cittadino italiano residente in Italia - Prestazioni ottenute all'estero - Ipotesi di urgenza e pericolo di aggravamento - Limitazioni - Criteri - Presupposto di prestazioni ottenibili presso centri di altissima specializzazione - Richiesta di sentenza additiva - Discrezionalità legislativa - Manifesta inammissibilità.

(Legge 23 ottobre 1985, n. 595, art. 3, quinto comma).

(Cost., artt. 3 e 32, primo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;

Guidici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 5, della legge 23 ottobre 1985, n. 595 (Norme per la programmazione sanitaria e per il piano triennale 1986-1988), promosso con ordinanza emessa il 23 febbraio 1995 dal Tribunale di Sondrio nel procedimento civile vertente tra Riccardo Romeri e la Unità sanitaria locale n. 22 di Sondrio, iscritta al n. 245 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1996 il Giudice relatore Enzo Cheli;

Ritenuto che nel corso di un giudizio civile promosso da Riccardo Romeri contro la Unità sanitaria locale n. 22 di Sondrio — avente ad oggetto il rimborso delle spese sanitarie per prestazioni urgenti, sostenute all'estero in seguito ad un infortunio — il Tribunale di Sondrio, con ordinanza emessa in data 23 febbraio 1995, ha sollevato d'ufficio la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3 e 32, primo comma, della Costituzione, dell'art. 3, quinto comma, della legge 23 ottobre 1985, n. 595 (Norme per la programmazione sanitaria e per il piano triennale 1986-1988), nella parte in cui limita l'assistenza sanitaria indiretta del cittadino italiano residente in Italia, quanto alle prestazioni sanitarie ottenute all'estero in ipotesi di urgenza e di pericolo di aggravamento della malattia, al presupposto che si tratti di prestazioni ottenibili presso centri di altissima specializzazione;

che la norma impugnata dispone che con decreto del Ministro della sanità siano previsti i criteri di fruizione, in forma indiretta, di «prestazioni assistenziali, presso centri di altissima specializzazione all'estero in favore di cittadini italiani residenti in Italia, per prestazioni che non siano ottenibili nel nostro Paese tempestivamente o in forma adeguata alla particolarità del caso clinico»;

che nell'ordinanza in questione viene rilevato che la norma impugnata ed il d.m. 3 novembre 1989, che ne attua il disposto, richiedono tra l'altro, al fine della fruizione dell'assistenza all'estero, il presupposto della altissima specializzazione e quello dell'impossibilità di ottenere tempestivamente o adeguatamente la prestazione presso i presidi del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionati, rimanendo escluse dall'assistenza le prestazioni ottenute all'estero sul solo presupposto dell'urgenza;

che, nell'esclusione di qualsiasi rimborso, il rimettente, facendo riferimento al principio enunciato dalla sentenza di questa Corte n. 992 del 1988, relativo al rimborso delle spese sostenute per prestazioni di diagnostica specialistica ad alto costo eseguite presso strutture private non convenzionate, ravvisa una lesione del diritto alla salute, garantito dall'art. 32 della Costituzione;

che la norma violerebbe altresì l'art. 3 della Costituzione, non essendo ragionevole la limitazione dell'assistenza alle prestazioni ottenibili presso centri di altissima specializzazione, pur in presenza dell'assorbente presupposto dell'urgenza del trattamento;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o non fondata;

che, a giudizio della difesa statale, l'inammissibilità della questione discenderebbe dal difetto di rilevanza ai fini della decisione del processo *a quo*, dal momento che un parziale rimborso è già stato accordato all'attore, e dal fatto che quella richiesta nell'ordinanza è una sentenza additiva, che aggiungerebbe una nuova ipotesi alla proposizione normativa censurata, pur in presenza di molteplici soluzioni possibili per disciplinare tale ipotesi; mentre l'infondatezza deriverebbe dal fatto che l'art. 32 della Costituzione non attribuisce un diritto a cure illimitate ma ad un livello di prestazioni, necessariamente inferiore rispetto al massimo consentito dal progredire delle scienze, fissato dal piano sanitario nazionale.

Cosiderato che il giudice rimettente chiede, con l'ordinanza in esame, di estendere la disciplina dettata dalla norma impugnata ad una ipotesi del tutto diversa da quella a cui si riferisce la norma stessa, che riguarda il caso del cittadino italiano che si reca all'estero per sottoporsi a terapie non ottenibili in Italia e non il caso del cittadino italiano che si trovi già all'estero quando sorge, con urgenza, la necessità delle cure;

che l'estensione richiesta, ove accolta, imporrebbe di definire condizioni, limiti e modalità di una ipotesi nuova di assistenza indiretta da dispensare all'estero, aspetti rispetto ai quali non è possibile individuare un'unica soluzione, ma che dovrebbero formare oggetto di scelte affidate alla discrezionalità del legislatore ed eventualmente dell'autorità amministrativa;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile in quanto diretta ad ottenere una sentenza di tipo additivo pur in assenza di una soluzione obbligatoria;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 5, della legge 23 ottobre 1985, n. 595 (Norme per la programmazione sanitaria e per il piano triennale 1986-1988), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 32, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Sondrio con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1996.

Il Presidente: FERRI

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 marzo 1996.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

96C0391

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 222

Ordinanza emessa il 16 dicembre 1995 dalla pretura di Firenze, sezione distaccata di Empoli nel procedimento civile vertente tra Cappellini Alda e comune di Cerreto Guidi

Acque pubbliche e private - Previsione della natura pubblica di tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo - Creazione di un nuovo limite al diritto di proprietà senza indennizzo e irragionevole equiparazione di tutte le acque aventi o non aventi attitudine ad usi di interesse pubblico con conseguente sottrazione delle stesse al dominio privato - Ingiustificata compressione del diritto di proprietà dei terreni finitimi all'alveo del corso d'acqua nell'ipotesi (come nella specie) di utilizzabilità a fini commerciali condizionata dal drenaggio delle acque meteoriche o affioranti.

(Legge 5 gennaio 1994, n. 36, art. 1, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 42).

IL VICE PRETORE

In relazione al procedimento civile iscritto al n. 17075/94 r.g. della pretura circondariale di Firenze, sezione distaccata di Empoli rileva quanto segue.

Con ricorso depositato in cancelleria il giorno 22 gennaio 1994 la signora Alda Cappellini, asserendo di essere la proprietaria di un terreno sul quale il comune di Cerreto Guidi ha stabilito di realizzare il depuratore comunale, ha chiesto l'emissione di un provvedimento cautelare ai sensi degli artt. 1171 e 1172 del cod. civ., perchè, a suo dire, avrebbe potuto ricevere danno dall'immissione dei reflui del depuratore in un fosso di sua proprietà; ha altresì chiesto l'adozione di un provvedimento d'urgenza ai sensi dell'art. 1170 cod. civ., in quanto la progettata immissione dei reflui del depuratore nel rio in questione costituirebbe una illegittima turbativa nel possesso del medesimo.

L'amministrazione comunale si è costituita in giudizio, deducendo la carenza di giurisdizione del giudice adito; la piena legittimità dei provvedimenti amministrativi adottati in merito dal comune di Cerreto Guidi; l'assenza di un concreto pericolo di esondazione o, comunque, di danneggiamento al terreno di proprietà della ricorrente, in conseguenza dell'attivazione del depuratore; l'infondatezza anche dell'azione possessoria, in conseguenza dell'entrata in vigore dell'art. 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 35 che ha reso pubbliche «tutte le acque superficiali e sotterranee».

Nel corso del giudizio è stata ammessa ed espletata la C.T.U. richiesta con l'atto introduttivo. Il perito nominato ha accertato l'esistenza di un progetto in variante adottato in corso di causa, che ha comportato il cambiamento del sito in cui verrà collocato lo scarico del depuratore nel corpo idrico in questione. In conseguenza della variazione, e tenuto conto delle caratteristiche fisiche dell'alveo a valle del nuovo punto di immissione, il tecnico ha ritenuto di dover escludere la possibilità che si verificino danni alla proprietà della ricorrente.

La sig.ra Cappellini ha contestato le resultanze della C.T.U. e ha eccepito l'incostituzionalità dell'art. 1 della legge n. 36 del 5 gennaio 1994, per violazione dell'art. 42 della Costituzione, poichè avrebbe disposto la espropriazione di un bene di proprietà privata, senza tuttavia prevedere un «serio ristoro che compensi il privato per la perdita subita». In proposito, il comune ha affermato che la questione di legittimità costituzionale sarebbe inammissibile poichè generica e, comunque, non rilevante nei termini in cui è stata prospettata; questo perchè in sede di tutela del possesso sarebbe irrilevante l'avvenuta espropriazione del diritto di proprietà, perchè la sussistenza di un diritto a percepire un eventuale indennizzo sarebbe irrilevante nel presente giudizio; perchè lo scarico attuale del depuratore sarebbe ubicato su terreno già di proprietà demaniale.

All'udienza del 27 maggio 1994 il sottoscritto si è riservato di provvedere.

In primo luogo va respinta la domanda di denuncia di nuova opera e/o danno temuto: in proposito le resultanze della C.T.U. in atti sono univoche nell'escludere, a seguito della variante del progetto intervenuta *medio tempore*, la possibilità di danni alla proprietà del ricorrente. La perizia appare logicamente articolata e congruamente

motivata: ad essa si può pertanto integralmente rinviare. In ordine alla domanda di manutenzione, appare invece rilevante e non manifestamente infondata (anche se in termini parzialmente diversi da quelli prospettati dalla ricorrente) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 5 gennaio 1994 n. 36.

La questione appare rilevante, in quanto l'acqua reflua del depuratore, in conseguenza della variante al progetto e prescindendo dalla demanialità del sito del nuovo scarico, si troverebbe ad attraversare comunque terreni di proprietà della ricorrente, rispetto ai quali la signora Cappellini ha il possesso incontestato: si tratta dei terreni sui quali scorre il fosso (o rio) delle acque chiare, che pacificamente è un fosso di bonifica con la funzione di raccogliere le acque meteoriche drenate dal terreno, da quando esso cessa di essere parallelo all'argine del torrente Vincio.

La norma in questione appare applicabile al caso di specie e, in quanto ha stabilito la natura pubblica del fosso (o almeno delle acque in esso contenute), ha reso inammissibile la tutela anche solo in sede possessoria del rio delle acque chiare.

Poiché, ai sensi dell'art. 1145, primo comma c.c., «il possesso delle cose di cui non si può acquistare la proprietà è senza effetto», l'inserimento — disposto dall'art. 1 della legge n. 36/1994 — del rio nella categorie delle acque necessariamente pubbliche, impedisce l'accoglimento del ricorso.

La questione di legittimità costituzionale è anche non manifestamente infondata, come risulta dalle considerazioni che seguono.

In primo luogo si deve osservare il primo comma, dell'art. 1 della legge n. 36 del 1994, secondo il quale «tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorchè non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa che è salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà», deve essere coordinato con i commi 2, 3 e 4 della medesima disposizione, secondo cui «qualsiasi uso delle acque è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale. Gli usi delle acque sono indirizzati al risparmio e al rinnovo delle risorse per non pregiudicare il patrimonio idrico, alla vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici. Le acque termali, minerali e per uso geotermico sono disciplinate da leggi speciali, nonché con i commi 3 e 4 dell'art. 28, secondo i quali «la raccolta di acque piovane in vasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici è libera. La raccolta di cui al terzo comma, non richiede licenza o concessione di derivazione di acque».

Sembra possibile dubitare della ragionevolezza dell'espropriazione generalizzata delle acque superficiali, e quindi della conformità della disposizione in esame, con l'art. 3 della Costituzione, per la parte in cui, prescindendo dalle finalità della legge (chiaramente rivolta a preservare le risorse idriche quale bene anche delle generazioni future) e senza tener conto della permanenza del diritto di raccolta e di utilizzazione dell'acqua piovana a fini agricoli, non è stata prevista la possibilità della proprietà privata sui corpi idrici ricettori dell'acqua drenata dai terreni agricoli bonificati, per consentirne l'utilizzazione agricola (fattispecie non sostanzialmente diversa dall'ipotesi di raccolta delle acque piovane in cisterne ed in vasi espressamente consentite dall'art. 28 della legge n. 36/94).

Sotto questo profilo, la norma in esame appare anche in contrasto con l'art. 42 della Costituzione. Se è vero infatti che è riconosciuta la possibilità di individuare limiti generalizzati al diritto di proprietà al fine di assicurarne la funzione sociale, è d'altro canto incontestabile che deve essere indennizzata ogni più grave conseguenza economica che si faccia derivare sul patrimonio del privato, quando essa non colpisca tutti in egual misura, ma soltanto alcuni dei componenti della collettività destinataria della legge. Nel caso di specie, determinando l'espropriazione dell'acqua, il legislatore ha dato luogo ad un pregiudizio per i proprietari dei fondi finitimi all'alveo del corso d'acqua che, per l'impossibilità di disporne, si trovano nella situazione di dover subire una ingiustificata compressione del diritto di proprietà dei loro terreni se, come nel caso di specie, il loro valore e la loro utilizzabilità ai fini commerciali sono condizionate dal drenaggio delle acque meteoriche o affioranti, rispetto alle quali l'utilizzabilità del corso d'acqua si rivela indispensabile.

L'espropriazione di un corso d'acqua (ovvero dell'acqua che in esso scorre) si rivela non un limite generalizzato alla proprietà — che di per sé non darebbe luogo al diritto ad indennizzo — ma una più grave conseguenza sul patrimonio giuridico dell'interessato, nell'ipotesi (analoghe a quella oggetto del presente giudizio) in cui, in conseguenza dell'avvenuta espropriazione, il privato risulti pregiudicato nell'utilizzazione economica dei beni rimasti di sua proprietà. La norma in esame, che pacificamente non ha previsto la corresponsione di alcun «serio ristoro» per la perdita della proprietà, e la compressione del diritto dominicale sui terreni adiacenti al corso d'acqua appare quindi in contrasto con l'art. 42 della Costituzione.

La norma in esame appare, infine, incostituzionale, in quanto non risultano esplicitati nè emergono a seguito dell'attività ermeneutica, i profili di «interesse generale» (ovvero di «funzione sociale») che la norma costituzionale impone come condizione per qualunque limitazione alla proprietà privata.

P. Q. M.

Visti gli art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 5 gennaio 1994 n. 36, comma primo, per la parte in cui ha stabilito l'espropriazione generalizzata e senza indennizzo di tutte le acque superficiali e sotterranee, per violazione degli artt. 3 e 42 della Costituzione;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Empoli, addì 16 dicembre 1995

Il vice pretore: (firma illeggibile)

96C0320

N. 223

Ordinanza emessa il 1º marzo 1995 (pervenuta alla Corte costituzionale il 15 febbraio 1996) dalla commissione tributaria di primo grado di Firenze sul ricorso dal Consorzio Etruria coop. a r.l. contro l'Intendenza di finanza di Firenze

Tributi in genere - Imposta sostitutiva dell'I.R.Pe.G. ed I.L.O.R. - Assoggettamento a detta imposta anche delle cooperative a fronte della rivalutazione degli immobili - Violazione del principio di capacità contributiva, attesa l'indisponibilità degli immobili stessi per l'intera durata della cooperativa e la loro destinazione, alla estinzione della società, a scopi di utilità sociale.

(Legge 30 dicembre 1991, n. 413).

(Cost., art. 53).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n.8290/93 presentato il 22 novembre 1993 (avverso: s/riferimento su imposta rimborso - legge n.413/1991) dal Consorzio Etruria coop. r.l., nella persona del legale rappresentante *pro-tempore* Rosano Carlo residente a Montelupo Fiorentino, in via del Colle, 9, contro l'Intendenza di finanza di Firenze.

Il ricorrente Consorzio Etruria S.c.r.l., chiedeva il 25 giugno 1993 all'allora Intendenza di finanza il rimborso dell'imposta sostitutiva dell'Irpeg e dell'Ilor di cui al titolo IV, capo I, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, indicata in L. 161.0032.00 al n.1 della sezione I del mod.760/92 e corrisposta con versamenti in data 19 giugno 1992 (prima rata di L. 42.145.000), in data 30 ottobre 1992 (seconda rata di L. 42.145.000) e in data 28 maggio 1993 (terza rata di L. 39.665.000), computando in diminuzione dai pagamenti l'importo di L. 37.077.000 per credito di imposta anni precedenti:

Formatosi il silenzio-rifiuto, proponeva tempestivo ricorso a questa commissione sostenendo il diritto al chiesto rimborso per inesistenza totale dell'obbligo del versamento del tributo.

Deduceva:

che la legge 30 dicembre 1991, n. 413, ha introdotto una disposizione concernente la rivalutazione dei fabbricati e delle aree fabbricabili delle imprese;

che detta rivalutazione ha carattere obbligatorio e comporta il pagamento di una imposta sostitutiva dell'Irpeg e dell'Ilor;

che il maggior valore attribuito ai beni rivalutati costituisce parte integrante del costo di acquisizione dei beni stessi e si considera fiscalmente riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 25, settimo comma, della legge n. 413/1991 e dell'art. 8, primo comma, del relativo decreto ministeriale di attuazione 13 febbraio 1992;

che tale disposizione trasfonde i propri effetti in termini di benefici fiscali futuri quali: maggiori quote di ammortamento e di quota detraibile delle spese di manutenzione e di riparazione; minore plusvalenza tassabile in caso di vendita, ecc.;

che, all'opposto, per le società cooperative, l'imposta sostitutiva assolta sull'ammontare della rivalutazione dei beni immobili si traduce di fatto in una vera e propria imposta sul patrimonio immobiliare, non riversando sui bilanci delle stesse alcun beneficio di carattere fiscale.

Infatti alle cooperative, disciplinate dai principi della mutualità previsti dalle leggi dello Stato (art. 26 D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577), nel pieno rispetto degli stessi, si applicano le agevolazioni tributarie di cui al titolo III del d.P.R. n. 601 del 1973 e all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904;

che gli immobili posseduti dalle cooperative e loro consorzi, non rappresentano per le stesse un patrimonio disponibile; nelle cooperative, infatti, il patrimonio soggiace al vincolo dell'indisponibilità per l'intera durata della vita sociale e al loro scioglimento, deve essere devoluto a scopi di pubblica utilità;

che tutte le riserve della cooperativa, ivi compresa quella alla quale deve essere, ed è stato nella specie, destinato il saldo attivo risultante dalla rivalutazione obbligatoria (ex art. 26, primo comma, legge n. 413/1991), sono indivisibili in ossequio al disposto di cui alla lettera b) dell'art. 26 del D.L.C.P.S. n. 1577/1947;

che l'art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, dispone che: «non concorrono a formare il reddito imponibile delle società cooperative e loro consorzi le somme destinate alle riserve indivisibili, a condizione che sia esclusa la possibilità di distribuire tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento»;

che tale condizione è rigidamente osservata dal ricorrente, sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in ottemperanza alle disposizioni D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

che da quanto sopra esposto, stante il carattere sostitutivo dell'imposta in argomento, emerge il determinarsi di una inconciliabilità tecnica tra debenza dell'imposta e intassabilità delle riserve indivisibili delle cooperative.

La pretesa del ricorrente veniva contrastata dalla Direzione generale delle entrate per la Toscana la quale osservava che l'imposizione in questione era da ritenersi legittima in quanto la normativa di cui alla legge n. 413/1991 la pone a carico di tutte le imprese, quale che sia la loro forma organizzativa, e che gli effetti fiscali della rivalutazione di cui agli artt. 24, 25 e 26 della legge n. 413/1991, sono applicabili anche alle società cooperative.

All'udienza di discussione il difensore del ricorrente avanzava eccezione di illegittimità costituzionale ai sensi dell'art. 53 della Costituzione in merito alle disposizioni della legge n. 413/1991 laddove assoggettano anche le società cooperative al versamento dell'imposta sostitutiva a fronte della rivalutazione obbligatoria.

Si eccepiva che nel caso delle cooperative, stante il particolare regime giuridico-fiscale che le regola, la rivalutazione obbligatoria non dà luogo né ad un incremento della capacità reddituale, né ad un incremento del patrimonio sociale né tanto meno ad un incremento delle disponibilità finanziarie.

Pertanto, sotto qualsiasi ottica si voglia intendere il concetto di «capacità contributiva», sia essa economica, sia essa patrimoniale o finanziaria, le citate disposizioni di legge appaiono in stridente contrasto con i principi costituzionali e come tali non posson essere applicate.

P. Q. M.

La commissione ritiene che la questione di legittimità costituzionale della legge n. 413/1991, nella parte in cui assoggetta anche le cooperative al versamento dell'imposta sostitutiva a fronte della rivalutazione degli immobili, sollevata in relazione all'art. 53 della Costituzione, sia rilevante ai fini del decidere e non manifestamente infondata;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il presente giudizio;

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Dispone che la segreteria comunichi altresì la presente ordinanza ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Firenze, addì 1° marzo 1955

Il presidente relatore: DE BIASI

I membri: POGGI - CHECCUCCI

96C0321

N. 224

Ordinanza emessa il 10 gennaio 1996 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Firenze nel procedimento penale a carico di Mahmud Ben Ali ed altro

Processo penale - Giudizio abbreviato - Giudice per le indagini preliminari che si sia pronunciato su una misura cautelare personale nei confronti dello stesso imputato - Incompatibilità ad esercitare le funzioni giudicanti nel suddetto rito speciale - Omessa previsione - Lesione dei principi di eguaglianza, di inviolabilità del diritto di difesa e di presunzione di non colpevolezza - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nelle sentenze nn. 401/1991, 439/1993 e 432/1995.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 27).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha pronunciato la seguente ordinanza sull'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 34 c.p.p., nella parte in cui non prevede l'incompatibilità per il giudice delle indagini preliminari, che abbia emesso misure cautelari, a giudicare con rito abbreviato.

O S S E R V A

Gli imputati Mahmud Ben Ali ed Elmouhtadie Abdelhak sono sottoposti alla misura della custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 73 d.P.R., misura applicata da questo giudice in data 21 novembre 1995 in sede di udienza di convalida.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 432/1995, ha dichiarato illegittimo l'art. 34, secondo comma, c.p.p. nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari che abbia emesso una misura cautelare personale a carico dell'imputato, sul presupposto che il g.i.p., allorché applica una misura cautelare, compie una valutazione, non solo di legittimità, ma di merito sulla colpevolezza dell'imputato.

La Corte inoltre mette in evidenza la sostanziale analogia con le valutazioni compiute dal g.i.p. quando, decidendo sulla richiesta di archiviazione, ordina di formulare l'imputazione o quando, a fronte di una richiesta di applicazione pena concordata, l'abbia respinta, riconoscendo l'incompatibilità del g.i.p. a partecipare al successivo giudizio abbreviato (sentenze n. 401 del 12 novembre 1991 e n. 439 del 16 dicembre 1993) sul rilievo che «non può essere lo stesso giudice che ha compiuto una così incisiva valutazione di merito ad adottare la decisione conclusiva in ordine alla responsabilità dell'imputato».

Ma v'è di più nel contesto della motivazione della citata sentenza n. 432/1995, si rileva come, nel caso di richiesta di «patteggiamento» o giudizio abbreviato, i medesimi elementi che, nella fase delle indagini preliminari, erano semplici indizi e che, sovente, sono gli stessi messi a fondamento della misura personale cautelare, vengono sostanzialmente apprezzati come prove; a questo potendosi aggiungere che, nell'ipotesi di giudizio abbreviato, il giudicante è un organo monocratico, per cui viene meno anche quello scambio di opinioni e di giudizi attraverso i quali si articola la decisione nel collegio dibattimentale.

Di conseguenza, gli stessi profili di incostituzionalità dell'art. 34, comma secondo, c.p.p., che hanno portato all'adozione delle predette decisioni possono valere con riferimento alla situazione in esame.

Infatti la mancata previsione dell'incompatibilità a partecipare al giudizio abbreviato del g.i.p. che abbia disposto, nel corso delle indagini preliminari, una misura cautelare si pone in contrasto con i principi costituzionali di eguaglianza (art. 3) nel senso che, nel caso di più imputati, l'imputato assoggettato a misura cautelare o comunque oggetto di una pronuncia concernente, sempre con riguardo all'applicazione di misura cautelare, il presupposto dei gravi indizi, non godrebbe nel giudizio abbreviato delle medesime garanzie degli altri non soggetti agli stessi provvedimenti o alla stessa pronuncia; con il principio della presunzione di non colpevolezza (art. 27) e con il diritto di difesa (art. 24) per il rischio che detta presunzione possa soccombere di fronte alla prognosi di colpevolezza compiuta in sede cautelare e che la valutazione conclusiva della responsabilità penale sia, o possa apparire, condizionata dalla sospensione del giudice a confermare la propria precedente decisione.

P. Q. M.

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del c.p.p., in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare al giudizio abbreviato da parte del giudice per le indagini preliminari che abbia adottato una misura cautelare personale;

Dispone la sospensione del processo e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, nonché al Presidente dei due rami del Parlamento e del Consiglio dei Ministri.

Firenze, addì 10 gennaio 1996

Il giudice per le indagini preliminari: (firma illeggibile)

96C0322

N. 225

Ordinanza emessa il 10 gennaio 1996 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Firenze nel procedimento penale a carico di Nakach Marwen

Processo penale - Giudizio abbreviato - Giudice per le indagini preliminari che si sia pronunciato su una misura cautelare personale nei confronti dello stesso imputato - Incompatibilità ad esercitare le funzioni giudicanti nel suddetto rito speciale - Omessa previsione - Lesione dei principi di eguaglianza, di inviolabilità del diritto di difesa e di presunzione di non colpevolezza - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nelle sentenze nn. 401/1991, 439/1993 e 432/1995.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 27).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha pronunciato la seguente ordinanza sull'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 34 c.p.p., nella parte in cui non prevede l'incompatibilità per il giudice delle indagini preliminari, che abbia emesso misure cautelari, a giudicare con rito abbreviato.

O S S E R V A

L'imputato Nakach Marwen è sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 73 d.P.R., misura applicata da questo giudice in data 19 ottobre 1995 in sede di udienza di convalida.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 224/1996).

96C0323

N. 226

Ordinanza emessa l'8 gennaio 1996 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Prato nel procedimento penale a carico di Pugi Paolo

Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Scarichi di pubbliche fognature eccedenti i limiti tabellari previsti dalla legge n. 319/1976 - Lamentata depenalizzazione - Irragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi meno gravi, ma punite con maggior severità - Violazione del principio di riserva di legge in materia penale per reiterazione a catena dei decreti-legge - Conseguente sottrazione del potere legislativo al Parlamento - Carenza dei presupposti costituzionali di necessità ed urgenza.

(D.-L. 17 marzo 1995, n. 79, art. 3, convertito in legge 17 maggio 1995, n. 172; legge 10 maggio 1976, n. 319, art. 21, terzo comma).

(Cost., artt. 3, primo comma, 9, secondo comma, 25, secondo comma, 32 e 77, secondo comma).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha pronunciato la seguente ordinanza vista la richiesta formulata dal p.m., dott. Francesco Filocamo con cui si chiede l'archiviazione del procedimento penale a carico di Pugi Paolo per il reato di cui all'art. 21, terzo comma, della legge n. 319/1976;

Rilevato che il p.m. ha altresì formulato istanza di proposizione di questione di legittimità costituzionale delle norme applicabili nel caso di specie;

Premesso che il procedimento (al quale sono stati riuniti due distinti procedimenti relativi a reati connessi ex art. 12 c.p.p.) ha ad oggetto il superamento dei limiti previsti dalla tab. A allegata alla legge n. 319/1976 per i parametri COD, solidi sedimentabili, solidi sospesi, colore e tensioattivi da parte dell'impianto di depurazione a servizio delle fognature del comune di Vaiano;

Considerato che tale impianto, al quale confluiscono reflui di origine mista (industriale e civile, come risulta dai verbali di campionamento in atti) deve considerarsi, ai sensi della l.r. Toscana n. 5/86, quale fognatura di classe B, soggetta ex art. 8, comma seconda, l.r. citata ai limiti di cui alla tabella A allegata alla legge n. 319/1976;

Rilevato che risulta dagli atti (verbali di campionamento e referti di analisi) che gli scarichi provenienti dal depuratore in questione nelle date del 20 giugno 1995, 8 settembre 1995, 11 settembre 1995 non risultavano conformi ai limiti previsti dalla citata tabella A (e quindi dalla disciplina regionale sopra ricordata) quanto ai parametri specificati in premessa;

Ritenuto che in base al testo originario dell'art. 21 della legge n. 319/1976, così come interpretato dalla giurisprudenza prevalente (quanto meno a partire dalla sentenza delle Sezioni Unite penali della Cassazione 12 febbraio 1993, Tognetti) il superamento dei limiti stabiliti dalle regioni per le pubbliche fognature era penalmente sanzionato dall'art. 21 terzo comma;

Considerato che il testo dell'art. 21 citato è stato modificato dalla legge n. 172/1995, che ha convertito il d.l. n. 79/1995 (nono di una lunga serie di decreti susseguitisi nel tempo attraverso continue reiterazioni), e che l'attuale dettato normativo ha previsto espressamente l'ipotesi di inosservanza dei limiti di accettabilità stabiliti dalle regioni ai sensi dell'art. 14 della legge n. 319/1976, sottoponendola a sanzione amministrativa (somma da L. 3.000.000 a L. 30.000.000);

Rilevato che, allo stato della legislazione, le fattispecie concrete oggetto del presente procedimento non risultano più previste come reato e pertanto per tale ragione il p.m. ha richiesto l'archiviazione ai sensi degli artt. 411 e 554 c.p.p.;

Rilevato che contestualmente ha sottoposto al giudice i vari profili di incostituzionalità, qui di seguito ripresi e fatti propri da questo giudice che viziano la legge n. 172/1995 nel suo complesso e nelle parti che specificamente modificano l'art. 21, terzo comma, della legge n. 319/1976, affinché il giudice investa della questione, previa verifica della non manifesta infondatezza e della rilevanza della stessa, la Corte costituzionale;

O S S E R V A

A) Quanto alla non manifesta infondatezza.

1. — Incostituzionalità dell'art. 1 della legge n. 172/1995 (nella parte in cui converte in legge l'art. 3 del d.-l. n. 79/1995) e dell'art. 21, terzo comma, della legge n. 319/1976 come modificato dalle predette norme per violazione dell'art. 3, comma primo, della Costituzione.

Il nuovo testo dell'art. 21, terzo comma, della legge n. 319/1976, come modificato dalla legge n. 172/1995, distingue, sotto il profilo sanzionatorio, due fattispecie: la prima, qualificata come illecito amministrativo e quindi meno gravemente sanzionata, concerne «l'inosservanza dei limiti di accettabilità stabiliti dalle regioni ai sensi dell'art. 14 secondo comma», la seconda, qualificata come contravvenzione e quindi più gravemente sanzionata (arresto o ammenda), concerne il superamento «per gli scarichi da insediamenti produttivi ... dei limiti di accettabilità delle tabelle allegate alla presente legge e, se recapitano in pubbliche fognature, di quelli fissati ai sensi del numero 2) del primo comma dell'art. 12».

A sua volta l'art. 14, secondo comma, (anch'esso modificato dalla legge n. 172/1995) rimette alle regioni «la disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, e quella degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature».

E' dunque evidente come la modifica apportata all'art. 21, terzo comma, dalla legge n. 172/1995 accomuni nel trattamento sanzionatorio (il superamento dei limiti di accettabilità da parte di) scarichi da insediamenti civili e scarichi di pubbliche fognature, sia nel caso in cui queste ultime convogliano esclusivamente reflui di origine civile, sia nel caso in cui esse convogliano esclusivamente reflui provenienti da insediamenti produttivi, sia nel caso in cui trovino recapito in fognatura reflui di origine mista, civile e produttiva. Ed altrettanto evidente è come la suddetta modifica differenzi sotto il profilo sanzionatorio (il superamento dei limiti di accettabilità da parte di) scarichi provenienti direttamente da insediamenti produttivi e scarichi di pubbliche fognature, anche nel caso in cui queste ultime convogliano reflui provenienti da insediamenti produttivi (ed a prescindere dalla esistenza e dal funzionamento di un impianto di depurazione a servizio della pubblica fognatura).

Orbene, se è agevole ravvisare, nell'oggettiva diversità qualitativa e nella conseguente differenza di capacità inquinante, le ragioni del trattamento differenziato e più favorevole riservato dal legislatore agli scarichi degli insediamenti civili (e delle pubbliche fognature convoglianti esclusivamente reflui di origine civile) rispetto agli scarichi aventi invece origine produttiva, non è invece in alcun modo giustificabile razionalmente il trattamento differenziato degli scarichi aventi ad oggetto reflui provenienti da insediamenti produttivi, sulla base della circostanza (del tutto ininfluenza di per se stessa sulle caratteristiche qualitative e sulla capacità inquinante dello scarico) che i reflui pervengano direttamente in uno dei corpi recettori elencati nell'art. 1, lett. a), legge n. 319/1976 o che essi vi giungano invece tramite una pubblica fognatura del cui scarico costituiscono parte.

Quest'ultimo è infatti il risultato a cui conduce inevitabilmente l'applicazione delle modifiche normative introdotte dalla legge n. 172/1995 che sottopongono a diverso regime sanzionatorio gli scarichi «da insediamenti produttivi» e quelli «delle pubbliche fognature» che convogliano (anche o solo) reflui provenienti da insediamenti produttivi.

Si tratta — come è evidente — di scarichi che hanno origini e caratteristiche oggettive analoghe, composizioni qualitative simili e potenzialità inquinanti identiche, di scarichi cioè che pongono in pericolo o offendono nello stesso modo l'ambiente, che è il bene giuridico tutelato dalle norme in questione. Tuttavia, a fronte di situazioni di fatto identiche il legislatore ha adottato soluzioni sanzionatorie ingiustificatamente differenziate, e quindi irrazionali, in violazione del fondamentale principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 Cost. come interpretato costantemente dalla Corte costituzionale.

2. — Incostituzionalità dell'art. 1 della legge n. 172/1995 (nella parte in cui converte in legge l'art. 3 del d.-l. n. 79/1995) e dell'art. 21, terzo comma, della legge n. 319/1976 come modificato dalle predette norme per violazione degli artt. 9, secondo comma, e 32, primo comma, Costituzione.

L'introduzione del regime sanzionatorio differenziato in relazione a scarichi aventi le medesime caratteristiche qualitative e le medesime potenzialità inquinanti, tenuto conto della minore efficacia sia preventiva che repressiva delle sanzioni amministrative alle quali restano sottoposti gli scarichi delle pubbliche fognature, si traduce inevitabilmente in una riduzione della complessiva tutela accordata dall'ordinamento al paesaggio (inteso — conformemente alla interpretazione datane dalla giurisprudenza costituzionale — quale ambiente naturale nel suo complesso) ed alla salute individuale e collettiva (nel suo significato più pregnante di diritto ad un ambiente naturale ed urbano salubre), beni la cui tutela è imposta dalle richiamate norme costituzionali.

E' infatti evidente come la modifica dell'art. 21, terzo comma, della legge n. 319/1976 determini l'impossibilità — da parte dell'ordinamento — di contrastare in modo effettivo le lesioni all'ambiente e alla salute che deriveranno dall'effettuazione, da parte di pubbliche fognature, di scarichi eccedenti i relativi limiti di accettabilità e conseguentemente di prevenire, in modo congruo e dissuasivo, simili lesioni a beni costituzionalmente protetti.

Una simile «perdita» di tutela non trova alcuna giustificazione in esigenze riconnettibili all'esigenza di dare prevalente tutela a beni costituzionalmente privilegiati rispetto all'ambiente ed alla salute e le norme che la determinano devono pertanto essere valutate come costituzionalmente illegittime.

3. — Incostituzionalità della legge n. 172/1995 di conversione del d.-l. n. 79/1995 e dall'art. 21, terzo comma, della legge n. 319/1976 come modificato dalle predette norme per violazione degli artt. 25, secondo comma, e 77, secondo comma, della Costituzione.

Costituisce principio costituzionale fondamentale il principio della riserva assoluta di legge in materia penale: è cioè attribuita — come noto — alla competenza esclusiva del legislatore ordinario la potestà normativa in materia penale, con esclusione di altre fonti primarie o comunque con il controllo diretto delle Camere sulle stesse, o in sede di delega dal potere normativo (art. 76 Cost.) o all'atto del controllo e delle recezione di norme precarie — giustificabili solo dalla effettiva e concreta (e come tale motivata) sussistenza di «casi straordinari» di necessità ed urgenza» — e soggette, in caso contrario, a rapida decadenza (art. 77 della Costituzione).

Non è possibile apprezzare se sussistano e quali siano le ragioni di straordinarie necessità ed urgenza che abbiano giustificato l'adozione del d.-l. n. 79/1995 e che abbiano giustificato la conversione in legge del medesimo. Nel preambolo del decreto-legge in parola, infatti, la straordinaria necessità ed urgenza è meramente enunciata, ma non esplicitata. Né appare altrove rinvenibile una qualsiasi ragione che giustificasse l'adozione dello strumento prescelto.

Basterà in proposito evidenziare come il d.-l. n. 79/1995 rappresenti il nono di una lunga serie di decreti-legge reiterati a partire dal d.-l. 15 novembre 1993, n. 454 (per l'elenco completo si rinvia alla lettura dell'art. 2, della legge n. 172/1995) e come sia difficile anche solo ipotizzare ragioni di necessità e di urgenza che si protraggano per un periodo di circa un anno e mezzo senza l'intervento di alcuna legge di conversione.

Si ricorda infine la recente sentenza n. 29/1995 con la quale la Corte costituzionale ha riconosciuto la possibilità di valutare la sussistenza dei requisiti di necessità ed urgenza anche dopo l'approvazione della legge di conversione.

B) Quanto alla rilevanza.

E' agevole evidenziare come l'applicazione dell'attuale disposto dell'art. 21, terzo comma, della legge n. 319/1976 determinerebbe l'accoglimento della richiesta di archiviazione del procedimento con trasmissione degli atti all'autorità amministrativa per l'irrogazione delle sanzioni di sua competenza.

Dipendono dalla questione di costituzionalità della norma, e dalle decisioni che la Corte prenderà, le successive scelte procedurali di questo giudice, in particolare le ragioni della dispenda archiviazione, cioè per infondatezza della notizia di reato perchè il fatto è sanzionato in via amministrativa, in ipotesi di rigetto, ovvero l'archiviazione dei fatti pregressi, in applicazione dell'art. 2, comma 1, c.p., con possibilità di disporre l'accertamento, in caso di accoglimento, della permanenza del fatto illecito in quanto penalmente rilevante e perseguibile a far data dalla pronuncia della sentenza della Corte. Resta per conto esclusa ad avviso di questo giudice la possibilità, prospettata dal p.m., in caso di accoglimento, di disporre l'esercizio dell'azione penale per i fatti pregressi.

Si rileva a tal proposito come, sotto il profilo della rilevanza e della ammissibilità della questione, non possa avere rilievo la circostanza che la norma sospettata di incostituzionalità sia una norma penale di favore. Vale a tal proposito il richiamo alla sentenza della Corte costituzionale 3 giugno 1983, n. 148 che ha ammesso la rilevanza del sindacato costituzionale sulle norme penali di favore potendo l'eventuale accoglimento incidere sulle formule di proscioglimento e modificare la *ratio* decisoria.

Peraltro in più occasioni la Corte costituzionale ha già dichiarato la incostituzionalità di norme di questa natura ed in particolare di norme regionali che escludevano obblighi penalmente sanzionati da norme di legge statali (si vedano, ad esempio, le sentenze n. 370/1989 e n. 43/1990).

P. Q. M.

Visto ed applicato l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante nel presente giudizio e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della legge 17 maggio 1995, n. 172, dell'art. 3 del d.-l. 17 marzo 1995, n. 79 convertito dalla legge predetta e dell'art. 21, terzo comma, della legge n. 319/1976 come modificato dalla predetta disposizione, per contrasto con gli artt. 3, comma primo, 9, comma secondo, 32, 25, comma secondo e 77, comma secondo, della Costituzione;

Sospende il procedimento in corso e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza, a cura della cancelleria, sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, al p.m., all'indagato e al difensore e comunicata al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato.

Prato, addì 8 gennaio 1996

Il giudice per le indagini preliminari: GOVERNATORI

96C0324

N. 227

Ordinanza emessa l'8 gennaio 1996 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Prato nel procedimento penale a carico di Valeri Riccardo

Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Scarichi di pubbliche fognature eccedenti i limiti tabellari previsti dalla legge n. 319/1976 - Lamentata depenalizzazione - Irragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi meno gravi, ma punite con maggior severità - Violazione del principio di riserva di legge in materia penale per reiterazione a catena dei decreti-legge - Conseguente sottrazione del potere legislativo al Parlamento - Carezza dei presupposti costituzionali di necessità ed urgenza.

(D.-L. 17 marzo 1995, n. 79, art. 3, convertito in legge 17 maggio 1995, n. 172; legge 10 maggio 1976, n. 319, art. 21, terzo comma).

(Cost., artt. 3, primo comma, 9, secondo comma, 25, secondo comma, 32 e 77, secondo comma).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha pronunciato la seguente ordinanza vista la richiesta formulata dal p.m., dott. Francesco Filocamo con cui si chiede l'archiviazione del procedimento penale a carico di Valeri Riccardo per il reato di cui all'art. 21 terzo comma, della legge n. 319/1976;

Rilevato che il p.m. ha altresì formulato istanza di proposizione di questione di legittimità costituzionale delle norme applicabili nel caso di specie;

Premesso che il procedimento ha ad oggetto il superamento dei limiti previsti dalla tab. A allegata alla legge n. 319/1976 per i parametri COD, solidi sospesi e tensioattivi da parte dell'impianto di depurazione di Baciacavallo a servizio delle fognature del comune di Prato;

Considerato che tale impianto, al quale confluiscono reflui di origine mista (industriale e civile, come risulta dai verbali di campionamento in atti) deve considerarsi, ai sensi della l.r. Toscana n. 5/86, quale fognatura di classe B, soggetta ex art. 8, secondo comma, l.r. citata ai limiti di cui alla tabella A allegata alla legge n. 319/1976;

Rilevato che risulta dagli atti (verbali di campionamento e referti di analisi) che gli scarichi provenienti dal depuratore in questione nella data del 14 settembre 1995, non risultavano conformi ai limiti previsti dalla citata tabella A (e quindi dalla disciplina regionale sopra ricordata) quanto ai parametri specificati in premessa;

Ritenuto che in base al testo originario dell'art. 21 della legge n. 319/1976, così come interpretato dalla giurisprudenza prevalente (quanto meno a partire dalla sentenza delle Sezioni Unite penali della Cassazione 12 febbraio 1993, Tognetti) il superamento dei limiti stabiliti dalle regioni per le pubbliche fognature era penalmente sanzionato dall'art. 21, terzo comma;

Considerato che il testo dell'art. 21 citato è stato modificato dalla legge n. 172/1995, che ha convertito il d.l. n. 79/1995 (nono di una lunga serie di decreti susseguitisi nel tempo attraverso continue reiterazioni), e che l'attuale dettato normativo ha previsto espressamente l'ipotesi di inosservanza dei limiti di accettabilità stabiliti dalle regioni ai sensi dell'art. 14 della legge n. 319/1976, sottoponendola a sanzione amministrativa (somma da L. 3.000.000 a L. 30.000.000);

Rilevato che, allo stato della legislazione, le fattispecie concrete oggetto del presente procedimento non risultano più previste come reato e pertanto per tale ragione il p.m. ha richiesto l'archiviazione ai sensi degli artt. 411 e 554 c.p.p.;

Rilevato che contestualmente ha sottoposto al giudice i vari profili di incostituzionalità, qui di seguito ripresi e fatti propri da questo giudice che viziano la legge n. 172/1995 nel suo complesso e nelle parti che specificamente modificano l'art. 21, terzo comma, della legge n. 319/1976, affinché il giudice investa della questione, previa verifica della non manifesta infondatezza e della rilevanza della stessa, la Corte costituzionale;

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 226/1996).

96C0325

N. 228

*Ordinanza emessa il 26 settembre 1995 dal pretore di Savona, sezione distaccata di Albenga
nel procedimento penale a carico di Massini Alberto ed altri*

Processo penale - Dibattimento - Giudice che, quale g.i.p., si sia pronunciato in materia di misure cautelari reali (nella specie: sequestro preventivo) - Incompatibilità ad esercitare le funzioni di giudice del dibattimento - Omessa previsione - Lesione dei principi di imparzialità e terzietà del giudice - Compressione del diritto di difesa - Richiamo ai principi espressi dalla sentenza della Corte costituzionale n. 432/1995.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 24 e 101).

IL PRETORE

Visti gli atti del proc. pen. n. 404/93 contro:

- 1) Massini Alberto nato a Roma il 25 maggio 1938, ivi elett. dom., in via Cassia n. 566;
- 2) Ceccucci Giulio Cesare nato a Morlupo il 9 marzo 1948, ivi elett. dom., in piazza Diaz n. 16;
- 3) Ocelli Silvano nato a Roma il 18 marzo 1948, ivi elett. dom., in via Fauro n. 8;
- 4) Serra Claudio nato a Tripoli il 6 settembre 1937, res. in Roma, via Colli Portuensi n. 126/1;

imputati del reato di cui agli artt. 110, 81 e 640 c.p. in danno di Rizzolio Francesco ed altri, fatti commessi tra Loano e Riva Traiano nel luglio-agosto 1991;

Rilevato:

che il giudicante ha svolto nel procedimento in oggetto funzioni di g.i.p. e, in particolare, con decreto 27 agosto 1991, ha disposto il sequestro preventivo dell'imbarcazione provento del reato di truffa contestato agli odierni imputati;

che presupposto del sequestro preventivo è l'esistenza di elementi tali da far ritenere che la persona sottoposta ad indagini abbia commesso il reato indicato e che la libera disponibilità, da parte della stessa, di cose pertinenti all'illecito, possa aggravare le conseguenze di quest'ultimo;

che ciò implica un giudizio, ancorché sul piano indiziario, in ordine alla plausibilità ed alla fondatezza dell'ipotesi accusatoria e, cioè, una valutazione di merito sulla responsabilità della persona nei cui confronti viene emesso il provvedimento;

che, in altri termini, si tratta di un atto che, comportando valutazione di elementi probatori, — sia pure al solo fine della disposizione della misura cautelare —, è pur sempre tale da presupporre una valutazione di elementi, anche se indizianti, idonei a fornire quanto meno un giudizio di probabilità sull'esistenza del reato e sulla sua attribuibilità all'indagato;

che, pertanto, sussiste il rischio che sia nella decisione relative all'istruttoria dibattimentale sia nelle valutazioni conclusive, il giudicante possa apparire condizionato da giudizi precedentemente espressi, con conseguente pericolo per la certezza dell'imparzialità e della terzietà del giudice;

che, vale a dire, la propensione a confermare una precedente decisione, può incidere sulla garanzia di un giudizio che deve essere il risultato esclusivo di elementi di valutazione e di prova assunti nel dibattimento;

che l'attività del giudice deve essere libera da vincoli che possano comportare la sua soggezione formale o sostanziale ad altri organi, ma anche immune da prevenzioni od influenze che possano pregiudicarne l'imparzialità e l'obiettività della decisione (art. 101 della Costituzione);

che, qualora la valutazione sulla responsabilità dell'imputato sia o possa apparire condizionata dalla naturale tendenza a mantenere un giudizio già espresso o un atteggiamento assunto in altri momenti decisionali dello stesso procedimento, sussiste contrasto con i principi costituzionali che si ricollegano alla garanzia del giusto processo (artt. 101 e 24 della Costituzione);

che il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità, in quanto, se fondata, si configurerebbe una incompatibilità rilevante ex artt. 178/a e 179 c.p.p.;

che la questione non è manifestamente infondata;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del c.p.p., in relazione agli artt. 24 e 101 della Costituzione, nelle parti in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il g.i.p. che abbia applicato nei confronti dell'imputato, successivamente rinviato a giudizio, la misura cautelare del sequestro preventivo;

Sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che la presente ordinanza, a cura della cancelleria, venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Albenga, addì 26 settembre 1995

Il pretore: ARNAUD

N. 229

*Ordinanza emessa il 20 dicembre 1995 dal pretore di Benevento
nel procedimento penale a carico di Barletta Luigi ed altro*

Alimenti e bevande - Produzione, commercio e vendita - Ipotesi di «frode tossica o comunque dannosa alla salute» - Reato di natura contravvenzionale - Non applicabilità, in caso di condanna, dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi più gravi qualificate dalla legge come delitti - Lesione del principio della finalità rieducativa della pena.

(Legge 30 aprile 1962, n. 283, art. 6, quinto comma).

(Cost., artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma).

IL PRETORE

Sciogliendo la riserva, ha pronunciato la seguente ordinanza nel processo penale nei confronti di Barletta Luigi e Barletta Gerardo Giacomo.

All'esito dell'istruttoria dibattimentale e prima della discussione il pretore ritiene necessario sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, quinto comma, della legge 30 aprile 1962 n. 283. Tale norma prevede che il giudice in caso di condanna per frode tossica o comunque dannosa alla salute non possa applicare le disposizioni degli articoli 163 e 175 Codice penale che rispettivamente disciplinano gli istituti della sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. Si tratta, come è noto di due benefici, che in determinate condizioni il giudice può concedere all'imputato condannato.

La questione di legittimità costituzionale della norma è rilevante nel giudizio in corso ai fini della decisione poiché se questo giudice dovesse ritenere fondata l'accusa dovrebbe condannare gli imputati ad una pena detentiva (arresto) cumulata con una condanna pecuniaria (ammenda) essendo il reato di natura contravvenzionale senza poter accordare i detti benefici. A tal proposito si fa ulteriormente rilevare che nel caso di specie in due imputati potrebbero in astratto ottenere i suddetti benefici poiché uno risulta incensurato e l'altro pur avendo un precedente penale può comunque godere parimenti della sospensione della pena e della non menzione. In relazione alla non manifesta infondatezza della questione, secondo questo pretore, la norma predetta viola l'art. 3/1 e l'art. 27, della Costituzione.

Sul punto è bene evidenziare che il principio di eguaglianza non risulta violato solo quando situazione identiche vengono regolate irragionevolmente ed irrazionalmente in modo diverso secondo un ormai noto orientamento del giudice delle leggi, ma anche, secondo questo giudicante, quando situazioni diverse (una più grave ed una meno grave) vengono disciplinate in modo non conforme ed adeguato secondo razionalità e ragionevolezza ovvero addirittura in modo opposto. Si verifica ciò quando la fattispecie meno grave riceve una disciplina meno favorevole di quella riservata alla fattispecie più grave come nel caso che ci occupa.

Difatti è acquisizione pacifica sia sotto il profilo normativo che quello giurisprudenziale che i delitti siano più gravi delle contravvenzioni. A tale proposito è sufficiente, a tacer d'altro, citare l'art. 16/3 c.p.p. dove esplicitamente è scritto che i delitti sono più gravi delle contravvenzioni o la giurisprudenza della Cassazione a sezioni unite in tema di reato continuato. Pertanto se il delitto è più grave della contravvenzione il regime complessivo sia in relazione al trattamento sanzionatorio che alla possibilità di accordare dei benefici può e deve essere commisurato a tale distinzione.

Ebbene, invece, l'art. 6/5 legge n. 283/61 impedisce la concessione dei benefici previsti dagli articoli 163 e 1/5 ad un reato contravvenzionale punito nel massimo con la pena di un anno di arresto e con l'ammenda di 60 milioni e nel minimo con una pena di 5 giorni di arresto e di L. 600.000 di ammenda. Tali benefici invece possono essere indistintamente concessi all'imputato che abbia commesso dei delitti anche gravi soprattutto se può godere di circostanze attenuanti e/o se sceglie un rito alternativo al dibattimento che con la diminuzione prevista nella legge non comporti il superamento dei due anni di arresto e di reclusione ex art. 163 cp. Certamente il legislatore è libero nella sua discrezionalità di regolare situazioni speciali con norme speciali ma qui non siamo in presenza di una norma speciale ma di una norma eccezionale che deroga al diritto comune e che per questa ragione deve trovare adeguata motivazione e giustificazione. D'altra parte se è vero che gli istituti della sospensione della pena e della non menzione corrispondono ad un'istanza di commisurazione della pena alla personalità del reo è altrettanto indubitabile che tale personalità si deve ricavare anche dal tipo di reato commesso. L'art. 164 cp. richiama

l'art. 133 cp. e in quest'ultima norma è fatto esplicito riferimento alla gravità del reato. Da tener presente ai fini della quantificazione della pena. In altri termini la norma dell'art. 6/5 legge n. 283/62 fa una valutazione di gravità del reato tale da inibire al giudice qualsiasi valutazione sulla personalità del reo ex art. 133 cp. al fine della concessione dei benefici pur qualificando il reato come contravvenzionale e cioè meno grave dei delitti pe i quali tali benefici possono essere concessi. Ma la violazione del principio di eguaglianza rileva anche sotto un altro profilo. Nell'ambito dell'ordinamento penale vi sono altre norme poste a tutela della salute alimentare dei cittadini ovvero del commercio e precisamente gli artt. 515 e 515 cp. In particolare l'art. 516 cp. punisce chiunque pone in vendita ovvero mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine. La Cassazione ha ritenuto nel suo più recente e prevalente orientamento che fra la norma di cui all'art. 516 cp. e quella di cui all'art. 5 legge n. 283/62 vi sia non un rapporto di concorso bensì di sussidiarietà e cioè l'ipotesi contravvenzionale ha carattere sussidiario rispetto a quella delittuosa poiché identico è l'oggetto giuridico, (Cass. 86/2909; Cass. 85/9077; Cass. 7 febbraio 1985). Di conseguenza può accadere che per l'ipotesi delittuosa vi sia la possibilità, di ottenere i benefici previsti dagli articoli 163 e 175 cp. mentre per quella contravvenzionale avente ad oggetto la tutela dello stesso bene, interesse di quella delittuosa, più grave, tali benefici non possano essere accordati. Per questa ragione per l'imputato sarebbe più favorevole la contestazione e la condanna per il delitto che non per la contravvenzione e ciò è chiaramente in contrasto con i principi del diritto penale in materia di gravità delle pene e dei reati.

La norma in questione è censurabile per un'altra violazione del dettato costituzionale e precisamente per la violazione dell'art. 27/3. La precitata norma stabilisce che la pena deve tendere alla rieducazione del condannato. Senza entrare nel noto dibattito dottrinario e giurisprudenziale circa l'interpretazione della norma citata e sul suo inquadramento all'interno delle varie teorie sulla natura della pena e sulla sua funzione è opportuno qui rilevare che la sospensione della pena tende a impedire che un soggetto condannato a pene detentive di breve durata possa andare incontro agli inconvenienti del carcere e che nei suoi confronti sia sufficiente il deterrente della condanna e della minaccia dell'esecuzione della pena in futuro. La sospensione condizionale della pena risponde alle esigenze prima enunciate che però sarebbero del tutto frustrate se per reati non eccessivamente gravi puniti con pene detentive di breve durata il soggetto dovesse scontare comunque la pena in carcere. In questo caso anche le finalità rieducative della pena verrebbero compromesse poiché sarebbe difficile per il soggetto condannato ad una pena detentiva di breve durata, per un reato certamente meno grave di altri, accettare di scontare la pena in carcere a differenza di altri soggetti che abbiano commesso reati ben più gravi soprattutto se avente lo stesso bene-interesse tutelato. È già l'immediata esecuzione della pena per tale reato ad avere una funzione diseducativa. Parimenti con il negare all'imputato, che possa goderne, il beneficio della non menzione per un reato contravvenzionale punito con pena detentiva breve impedisce la risocializzazione dello stesso, scopo cui tende l'art. 175 e anche l'art. 27/3 della Costituzione.

P. Q. M.

Letto l'art. 23/2 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6/5 della legge 30 aprile 1962 n. 283, in riferimento agli articoli 3/1 e 27/3 della Costituzione, nella parte in cui prevede che il giudice nell'irrogare la pena in caso di condanna per i reati di frode tossica o comunque dannosi alla salute non possa concedere all'imputato, che possa goderne, i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale;

Dispone la sospensione del giudizio in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione ai Presidenti dei due rami del Parlamento;

Dispone la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della presente ordinanza.

Benevento, addì 20 dicembre 1995

Il pretore: DI PIETRO

N. 230

Ordinanza emessa il 24 novembre 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bologna nel procedimento penale a carico di Herenda Suad ed altro

Processo penale - Giudizio abbreviato - Giudice per le indagini preliminari che si sia pronunciato su una misura cautelare personale nei confronti dello stesso imputato - Incompatibilità ad esercitare le funzioni giudicanti nel suddetto rito speciale - Omessa previsione - Lesione dei principi di eguaglianza, di inviolabilità del diritto di difesa - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale n. 2002/95 g.i.p. nei confronti di: Herenda Suad + 6, imputati del reato di cui all'art. 3, legge n. 75/58 ed altro.

Letti gli atti del procedimento;

PREMESSO

che nel corso dell'udienza preliminare 11 ottobre 1995 gli imputati Mesanovic Nermin e Herenda Suad hanno chiesto ed ottenuto, con il consenso del p.m., di essere ammessi al giudizio abbreviato ai sensi degli artt. 438 e ss.c.p.p.;

che ammesso il rito abbreviato dal g.i.p. con ordinanza letta in udienza, la difesa dell'imputato Herenda ha eccepito la illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma secondo c.p.p., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al successivo giudizio abbreviato il giudice per le indagini preliminari che abbia applicato, come nella fattispecie, una misura cautelare nei confronti dell'imputato, per contrasto con gli artt. 3, comma primo, 24, comma secondo, della Costituzione;

RILEVATO

L'eccezione si richiama ad altra analoga questione esaminata e decisa dalla Corte costituzionale con sentenza n. 432 del 1995 che ha sancito l'incompatibilità del giudice che abbia disposto una misura cautelare personale a partecipare al successivo giudizio dibattimentale contro lo stesso imputato.

A tali conclusioni la sentenza è pervenuta sul presupposto che le valutazioni che presiedono all'applicazione di misure cautelari ed in particolare l'apprezzamento di gravi indizi di reità, comportano necessariamente la formulazione di un giudizio non di mera legittimità, ma di merito (sia pure prognostico ed allo stato degli atti), avente perciò la stessa natura del giudizio di merito sulla fondatezza dell'accusa e sulla colpevolezza dell'imputato reso in dibattimento.

La presente eccezione si fonda sulla stretta analogia della questione rispetto a quella già esaminata dalla Corte, in quanto anche la definizione del procedimento allo stato degli atti ai sensi degli artt. 438 e segg. c.p.p. ha natura di giudizio di merito, implicando la valutazione nel merito della *res judicanda* come avviene in dibattimento.

Ciò premesso, si richiamano singolarmente e nel loro complesso gli argomenti e le considerazioni esposte nella citata sentenza n. 432/95, non senza sottolineare che: come si afferma espressamente in quelle motivazioni la rilevata situazione di anticipazione di giudizio, suscettibile di minare l'imparzialità della decisione conclusiva del giudice, ancora più è evidente nei rapporti tra decisione relativa all'applicazione di misura cautelare e giudizio abbreviato.

In tale caso, infatti, mancando la fase dibattimentale, e dovendo decidere allo stato degli atti, il giudice dovrà attenersi esclusivamente alle risultanze dell'attività di indagine preliminare, formando il proprio convincimento sulla base degli stessi elementi già valutati come indizi di colpevolezza, a prescindere dalla formazione della prova in senso proprio, riservata al dibattimento, e dall'eventuale emergere in quella fase di nuovi elementi.

L'applicazione di misura cautelare personale comporta, inoltre, necessariamente, a' sensi dell'art. 275, comma 2-bis c.p.p. (introdotto dalla legge n. 332/95), una valutazione negativa non solo in ordine alla esistenza delle condizioni del proscioglimento, ma anche alla possibilità di concedere con la sentenza la sospensione condizionale della pena.

Anche sotto tale profilo si determina, perciò, una anticipazione di giudizio tale da pregiudicare la decisione definitiva.

Per i motivi esposti l'eccezione proposta appare rilevante e non manifestamente infondata.

P. Q. M.

Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante nel presente giudizio e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2 del c.p.p., nella parte in cui non prevede dagli artt. 438 e segg. c.p.p. il giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato, in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 24, comma secondo, della Costituzione;

Sospende il presente procedimento;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che l'ordinanza sia comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato.

Bologna, addì 24 novembre 1995

Il giudice: PILATI

96C0328

N. 231

*Ordinanza emessa il 13 dicembre 1995 dalla corte d'appello di Palermo
sull'istanza di ricusazione proposta da Lodigiani Vincenzo*

Processo penale - Udienza preliminare - Giudice delle indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato - Incompatibilità ad esercitare le proprie funzioni in detta udienza - Omessa previsione - Disparità di trattamento - Lesione del diritto di difesa - Violazione della garanzia costituzionale di imparzialità e indipendenza del giudice - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 124/1992 e 432/1995 - Eccezione di illegittimità costituzionale prospettata dalla Corte di appello nel corso di procedimento di ricusazione.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 25).

LA CORTE DI APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento n. 4/1995 del reg. del. cam. di questo collegio relativo alla istanza di ricusazione proposta nell'interesse di Lodigiani Vincenzo, nato il 15 agosto 1932 a Pontemure, imputato nel procedimento penale iscritto ai nn. 5708/94 r.g.n.r. e 6160 r.g. del g.i.p., pendente davanti al giudice per l'udienza preliminare presso il tribunale di Palermo, dott. Sergio La Commare, assistito dagli avv. Francesco Bertorotta e avv. Giuseppe De Luca;

Letti gli atti, sentito il relatore;

Ritenuto che l'avv. Francesco Bertorotta, nella qualità di procuratore speciale di Lodigiani Vincenzo, con atto depositato il 31 ottobre 1995 ha proposto, nel procedimento penale indicato in epigrafe, istanza di ricusazione nei confronti del g.u.p. dott. Sergio La Commare, rilevando che questi:

con ordinanza del 25 maggio 1995, aveva disposto nei confronti del Lodigiani la misura cautelare personale della custodia in carcere per i seguenti reati:

1) artt. 416-*bis*, primo e secondo comma, e 513-*bis* del c.p. in concorso con Riina Salvatore, Brusca Bernardo ed altri commessi in Palermo ed altre località dal 29 settembre 1982 in poi;

2) art. 416, primo, secondo, terzo e quinto comma del c.p. per aver fatto parte in concorso con Martello Francesco, Zito Giuseppe, Ciaravino Antonino ed altri di una associazione per delinquere finalizzata alla commissione di più reati di abuso di ufficio aggravato, di turbata libertà degli incanti, di corruzione aggravata e di concussione, inerenti alla gestione di appalti pubblici e privati, commessi dal 1982 in poi;

con ordinanza del 18 maggio 1995, aveva accolto la richiesta di archiviazione nei confronti del Lodigiani relativamente ai reati di cui agli artt. 416-*bis* e 513-*bis*;

che, nelle funzioni di g.u.p., ha fissata l'udienza del 31 ottobre 1995 per l'esame della richiesta del p.m. di emissione del decreto di rinvio a giudizio dello stesso Lodigiani per le ipotesi di reato di cui al capo 2 sopra riportate;

che detto magistrato appare incompatibile a svolgere le funzioni di giudice per la udienza preliminare per la c.d. «forza di prevenzione» potenzialmente lesiva della sua imparzialità avendo lo stesso applicato all'imputato nel corso delle indagini preliminari la misura cautelare personale per gli stessi fatti per i quali il p.m. ha chiesto il rinvio a giudizio, ed in tal modo già effettuata una valutazione del merito e che, pertanto, va dichiarata ai sensi dell'art. 34 c.p.p., la rilevata incompatibilità;

In subordine l'istante ha eccepito la illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione dell'art. 34 del c.p.p. nella parte in cui non prevede espressamente la incompatibilità del g.i.p. che ha emesso provvedimenti di custodia cautelare a svolgere funzioni di g.u.p. nello stesso procedimento;

Ritenuta ammissibile l'istanza di ricusazione e disposta la temporanea sospensione del dott. La Commare a svolgere le funzioni di g.u.p. nel procedimento nei confronti del Lodigiani, all'udienza camerale del 13 dicembre 1995, il procuratore generale ha chiesto il rigetto sia della detta istanza che della subordinata eccezione di incostituzionalità non sussistendone i presupposti; la difesa del Lodigiani ha, invece, insistito per l'accoglimento della istanza o della eccezione subordinata;

Rilevato che l'incompatibilità assunta dal Lodigiani non rientra tra le tassative ipotesi previste dall'art. 34 del c.p.c. e che in ordine a queste, per la loro eccezionalità, non può applicarsi l'analogia;

Considerato quindi che deve passarsi ad esaminare la sollevata subordinata eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 34 del c.p.p. nella parte in cui non prevede tra le ipotesi di incompatibilità a partecipare all'udienza preliminare il giudice (g.i.p.) che abbia adottato una misura di custodia cautelare personale nei confronti dello stesso imputato;

Considerata preliminarmente la rilevanza di detta questione di incostituzionalità stante la sua evidente refluente sul procedimento in esame potendo portare, a seconda dell'esito, al rigetto o all'accoglimento della istanza di ricusazione in esame;

Ciò premesso la eccezione di incostituzionale proposta appare non manifestamente infondata;

Ritenuto infatti che la incompatibilità di cui all'art. 34 del c.p.p., come affermato dalla Corte costituzionale, è «volta ad assicurare la genuinità e correttezza del processo formativo del convincimento del giudice», «si ricollega alla garanzia costituzionale del giusto processo» ed «è ragionevolmente circoscritta ai casi di duplicità del giudizio di merito sullo stesso oggetto» (Corte costituzionale n. 124/1992);

Ritenuto che, come è stato ulteriormente chiarito dalla stessa Corte, il g.i.p. ogni qualvolta che sia investito di una richiesta cautelare «formula un giudizio non di mera legittimità ma di merito (sia pure prognostico e allo stato degli atti) sulla colpevolezza dell'imputato» e ciò in considerazione del fatto che detto giudice al fine di accertare i gravi indizi di colpevolezza richiesti dall'art. 273, primo comma del c.p.p., deve sottoporre a seria valutazione gli elementi probatori sui quali il p.m. fonda la sua richiesta ed «esporre, ai sensi dell'art. 292 del c.p.p., con adeguata motivazione gli indizi che giustificano in concreto la misura disposta» escludendo l'esistenza di condizioni legittimanti il proscioglimento, *ex art. 273*, secondo comma, del c.p.p.;

Ritenuto che a seguito della modifica dell'art. 425 del c.p.p., introdotta con la legge n. 105/1993, e delle sentenze della Corte costituzionale n. 77/1994 e n. 82/1993 la funzione esercitata dal g.u.p. integra un giudizio di merito pieno fondato sugli stessi parametri deliberativi alla stregua dei quali il giudice del dibattimento è chiamato a decidere se pronunciare sentenza di proscioglimento o di condanna stante anche la quasi totale omogeneità delle formule conclusive previste dall'art. 425 del c.p.p. con quelle di cui all'art. 530 del c.p.p.;

Considerati i principi affermati nella recente sentenza n. 432/1995 della Corte costituzionale che ha sancito la incompatibilità a partecipare al dibattimento del g.i.p. che ha adottato una misura cautelare personale nei confronti dello stesso imputato in quanto la imparzialità di questo giudice è pregiudicata, a causa della c.d. «forza della prevenzionzione», dalla precedente valutazione in ordine all'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'imputato;

Ritenuto quindi che la valutazione nel merito che compie il giudice per l'udienza preliminare a seguito della richiesta di rinvio a giudizio dell'imputato è del tutto identica a quella che pure nel merito ha compiuto il g.i.p. quando al g.u.p. si presenta un quadro probatorio sostanzialmente immutato;

Che quindi la concentrazione nello stesso giudice, come persona fisica, nello stesso processo delle funzioni del g.i.p. che ha emesso provvedimenti cautelari personali e di quelle del g.u.p., che deve esaminare la richiesta di rinvio a giudizio, determina una reiterazione e duplicità di giudizio di merito, fatto dalla stessa persona, già ritenuta contrastante con il principio costituzionale della genuinità e correttezza del processo formativo del convincimento del giudice e conseguentemente della sua imparzialità.

Considerato quindi che la fattispecie in esame ben potrebbe contrastare con le norme costituzionali di cui agli artt. 3, 24 e 25;

P. Q. M.

Il collegio per la trattazione dei ricorsi per le ricusazione della corte di appello di Palermo, visti gli artt. 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del c.p.p., per violazione degli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare all'udienza preliminare del giudice per le indagini preliminari che abbia disposto una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato;

Sospende il procedimento di ricusazione in corso e dispone che la presente ordinanza venga notificata, a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei ministri, al procuratore generale, all'imputato e che venga comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento.

Palermo, addì 13 dicembre 1995

Il presidente: GIARDINA

96C0329

N. 232

Ordinanza emessa il 15 dicembre 1995 dal giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale militare di Bari nel procedimento penale a carico di Mattiacci Giovanni ed altro

Processo penale - Udienza preliminare - Giudice delle indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti degli imputati - Incompatibilità ad esercitare le proprie funzioni in detta udienza - Omessa previsione - Disparità di trattamento - Lesione del diritto di difesa - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 432/1995.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma).

IL GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale p.n. nei confronti di:

1) Mattiacci Giovanni, nato a Taranto il 27 settembre 1963, residente a S. Giorgio Jonico, via M. Meucci n. 17/A, capo di terza classe, attualmente nella forza assente di Maricentro Taranto;

2) Perrini Alessandro, nato a Messina il 9 settembre 1969, residente a La Maddalena, piazza Umberto, 5, tenente di vascello in servizio presso Marinferm La Maddalena; imputati:

Mattiacci di peculato militare aggravato continuato (artt. 81 cpv. c.p., 47, n. 3 e 215 cpmp), perché, capo di terza classe, incaricato di funzioni di contabile agli assegni e cassiere di nave Perseo, avendo per ragioni del suo servizio il possesso del denaro appartenente all'amministrazione militare, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, facendo figurare presente personale militare non più in forza alla nave, perché già trasferito o congedato, se l'appropriava in misura stimata pari a L. 34.716.255. A bordo di nave Perseo nel periodo giugno-settembre 1992;

Mattiacci e Perrini di concorso in peculato militare aggravato continuato (artt. 81 cpv. c.p., e 110 47, n. 3 e 215 cpmp), perché, Perrini Alessandro, tenente di vascello incaricato di funzioni di capo servizio amministrativo di nave Perseo, Mattiacci Giovanni, capo di terza classe con funzioni di contabile agli assegni e cassiere presso la citata nave, avendo per ragioni del loro servizio il possesso di denaro appartenente all'amministrazione militare, in concorso tra loro e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, facendo figurare presente personale militare non più in forza alla nave, perché già trasferito o congedato, se l'appropriavano in misura pari a L. 207.212.076. A bordo di nave Perseo, nel periodo dall'ottobre 1992 al marzo 1994.

Per Perrini Alessandro con l'ulteriore aggravante, di cui all'art. 58 cpmp, per essere concorso nel reato con l'inferiore.

Premesso che questo giudice dell'udienza preliminare è lo stesso magistrato che, in veste di giudice per le indagini preliminari emise, nei confronti degli imputati sopra indicati e in relazione agli stessi fatti in rubrica specificati, ordinanze applicative di misure cautelari personali, e precisamente quella degli arresti domiciliari nei confronti di Mattiacci Giovanni (ordinanza n. 33 del 17 agosto 1994) e quella della custodia cautelare in carcere nei confronti di Perrini Alessandro (ordinanza n. 52 del 12 settembre 1994).

OSSERVA

Con sentenza n. 432 del 6 settembre 1995, la Corte costituzionale innovando la precedente giurisprudenza al riguardo, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale «nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato».

La decisione della Corte che si affianca a numerose altre sentenze, sull'art. 34, secondo comma, del codice del 1988 (n. 401/1990, n. 496/1990, n. 502/1991, n. 124/1992, n. 186/1992, n. 399/1992, n. 439/1993, n. 453/1994, 455/1994), rappresenta una novità, poiché, nella «convinzione di dover affermare un più pregnante significato dei valori costituzionali del giusto processo (e del diritto di difesa che ne è componente essenziale)» e tenuto conto dell'intervenuto «mutamento del quadro normativo a seguito della recente legge 8 agosto 1995, n. 332, la quale, accentuando ancor più il carattere di eccezionalità dei provvedimenti limitativi della libertà personale disposti prima della condanna, comporta indubbiamente una maggior incisività dell'apprezzamento del giudice sul punto», ha affermato il principio che l'attività del giudice per le indagini preliminari, allorché sia chiamato a disporre una misura cautelare, comporta «la formulazione di un giudizio non di mera legittimità ma di merito (sia pure prognostico e allo stato degli atti sulla colpevolezza dell'imputato)».

Indubbiamente, l'adozione di una misura cautelare personale del tipo di quelle adottate da questo giudice, impone in base all'art. 273 del c.p.p., come modificato dall'art. 3 della legge n. 332/1995, la verifica rigorosa della sussistenza degli indizi di colpevolezza, che debbono possedere i connotati della gravità, che come si ricava dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte di cassazione «postula una obiettiva precisione dei singoli elementi indiziari, che nel loro complesso consentono di pervenire logicamente ad un giudizio che, pur senza raggiungere il grado di certezza richiesto per la condanna, sia di alta probabilità dell'esistenza del reato e della sua attribuibilità all'indagato; indizi, quindi, capaci di resistere ad interpretazioni alternative».

Orbene, questa attività del giudice per le indagini preliminari è tale, da determinare, ad avviso dello scrivente, quella «forza di prevenzione» che va intesa, secondo quanto la stessa Corte ha affermato, come «quella naturale tendenza a mantenere un giudizio già espresso o un atteggiamento già assunto in altri momenti decisionali dello stesso procedimento», che condiziona o può condizionare il giudizio, ingenerando così dubbi sull'imparzialità e la serenità della valutazione che quello stesso giudice è chiamato ad effettuare, ancora una volta, in sede di udienza preliminare.

Ed a proposito della natura dell'attività del g.u.p. non può non rilevarsi come la legge 8 aprile 1993, n. 105, con l'eliminazione del requisito della «evidenza» della causa di proscioglimento quale presupposto per non disporre il rinvio a giudizio dell'imputato, ha modificato profondamente la regola di giudizio stabilita, in origine, dal-

l'art. 425 del codice di rito ed ha ampliato i poteri conoscitivi del g.u.p., trasformando l'udienza preliminare da semplice momento di verifica della non manifesta infondatezza della pretesa accusatoria in momento di giudizio «pieno» sia pure allo stato degli atti.

La diversa, più incisiva funzione dell'udienza preliminare si va ora affermando nella stessa giurisprudenza (Corte di appello di Napoli, 8 marzo 1995, imputato Villanova e altri, in archivio della nuova procedura penale n. 3/1995, 465 seguenti) che riallacciandosi a pronunce della Corte costituzionale e della Corte di cassazione ampliative del potere conoscitivo del g.i.p. (Corte costituzionale, 15 marzo 1994, n. 66; Corte costituzionale, 11 marzo 1993, n. 82; Cassazione penale, 26 febbraio 1992), ha ritenuto concludere che «di fatto, si è pervenuti alla quasi totale omogeneità delle formule conclusive previste dall'art. 425 c.p.p. con quelli di cui all'art. 530, anche senza che sia fatto necessario ricorso al rito abbreviato (con gli ovvi, consequenziali rischi in ordine alla limitatezza dell'appellabilità); per modo tale che resti garantito il rinvio a giudizio solo nei casi in cui la richiesta del p.m. risulti sorretta da accuse realmente significative di responsabilità».

Nella stessa sentenza si legge: «Sicché in definitiva, allo stato, può affermarsi che il g.i.p. non è solo più di un giudice di rito, ma in quanto obbligato ad un serio controllo sulla responsabilità e, quindi, ad una pregnante analisi dell'attività del p.m., è l'intero merito a dover essere sottoposto al suo esame; nell'ambito di tale potere-dovere, egli valuterà le fonti di prova ai fini di una verifica della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato, siano essi di natura oggettiva che soggettiva, tenendo anche conto della cause scriminanti dell'antigiuridicità e delle cause di estinzione del reato (...) fino ad addivenire ad una pronuncia di proscioglimento non solo in caso di prove di innocenza o di assenza di prove d'accusa, ma anche in presenza di prove contraddittorie od insufficienti».

Tra il giudizio reso all'udienza preliminare e quello reso al dibattimento, dunque, la differenza non è qualitativa (entrambi richiedono un accertamento del «merito» della causa), ma quantitativa, posto che il primo è dato «allo stato degli atti», ossia sulla base degli elementi contenuti nel fascicolo del p.m., eventualmente integrato dagli elementi «a discarico» presentati direttamente al giudice dal difensore dell'imputato (art. 38, comma 2-bis, e 2-ter, disp. att. c.p.p., introdotti dall'art. 22 della legge n. 332/1995), nonché da un giudice privo di autonomo potere di iniziativa probatoria, essendogli riconosciuta unicamente la facoltà di indicare alle parti temi nuovi o incompleti «sui quali si rende necessario acquisire ulteriori informazioni», per l'ipotesi in cui esaurita la discussione, reputi di non poter decidere (art. 422, primo comma, c.p.p.).

Pertanto, tutto ciò che ha affermato la Corte costituzionale in relazione all'imparzialità del giudice del dibattimento non può, non valere per il giudice dell'udienza preliminare.

Rileva, ancora, questo giudice che alla stregua delle considerazioni svolte non può considerarsi compromesso il diritto della difesa (art. 24, secondo comma, della Costituzione); «diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento».

In effetti, affinché anche nell'udienza preliminare siano rispettati i diritti delle parti, occorre che a celebrarla sia un giudice in nessun modo «prevenuto» e che non abbia espresso apprezzamenti sui risultati delle indagini preliminari, che in qualche modo determinino un'anticipazione suscettibile di minare la sua imparzialità.

Quest'esigenza diventa tanto più evidente allorché si considera che gli «indizi» che il giudice è stato chiamato a valutare come g.i.p. ai fini dell'emissione del provvedimento di custodia cautelare, sono, come nel caso in esame, quegli stessi elementi che assumeranno valore di «prove», nel prosieguo dell'udienza preliminare, nell'ipotesi di richiesta da parte degli imputati di patteggiamento o di giudizio abbreviato, e comunque come «prove» saranno apprezzati da questo g.u.p. per decidere in merito all'eventuale immediata declaratoria di non punibilità (art. 129 c.p.p.), al proscioglimento dell'imputato (art. 425 c.p.p.) o al suo rinvio a giudizio (art. 429 del c.p.p.).

E pertanto, appare evidente come la menzionata «forza della prevenzione», derivante dall'aver lo stesso giudice, durante le indagini preliminari, disposto una misura cautelare personale nei confronti degli imputati, sia destinata a riflettersi sul suo giudizio, potendone inficiare l'imparzialità o comunque potendolo fare apparire non imparziale.

Non può non tenersi conto, a tal proposito, che il giudice il quale pronunciasse sentenza di non luogo a procedere nei riguardi dell'imputato da lui stesso precedentemente sottoposto a custodia cautelare, farebbe sorgere in capo al prosciolto il diritto alla riparazione per l'ingiusta misura subita, ai sensi dell'art. 314 del c.p.p.

Ma anche in caso di adozione di altre misure cautelari personali (non comportanti diritto alla riparazione), la valutazione favorevole dei gravi indizi di colpevolezza e la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari sembrano elementi più che sufficienti per non aspettarsi dal giudice, proprio per la «forza della prevenzione» evidenziata dalla Corte costituzionale, un ripensamento tale, da indirizzarne il giudizio verso il proscioglimento piuttosto che verso il rinvio a giudizio dell'imputato.

Tanto premesso, e tenuto conto del fatto che le cause di incompatibilità sono tassative e quindi non suscettibili di applicazione analogica, e non potendo perciò questo giudice astenersi, si rende necessario sollecitare una espressa pronuncia della Corte costituzionale sulla compatibilità o meno del giudice, che ha emesso ordinanze applicative di misure cautelari personali nei confronti degli stessi e per gli stessi fatti, apparendo la questione rilevante, poiché attiene ai requisiti di capacità del giudice e si riflette sulla corretta costituzione del rapporto processuale, la cui inosservanza comporta nullità assoluta e insanabile ai sensi degli artt. 178, lettera a) e 179, primo comma, c.p.p., e non manifestamente infondata per le considerazioni sopra svolte.

In conclusione, l'art. 34, secondo comma, c.p.p., quale ridisegnato dai numerosi interventi della Corte costituzionale, appare in contrasto con gli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, che impongono un trattamento ugualitario, sereno e imparziale del giudicando e il pieno rispetto del suo diritto di difesa nell'ambito del c.d. «giusto processo», nella parte in cui non prevede che non possa partecipare all'udienza preliminare come giudice lo stesso magistrato che, come giudice per le indagini preliminari, abbia applicato nei confronti dello stesso imputato, per lo stesso reato, una misura cautelare personale.

P. Q. M.

Visti gli artt. 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87, solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del c.p.p., in relazione agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, ritenuta tale questione rilevante e non manifestamente infondata;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio in corso e dispone, altresì, che la presente ordinanza, di cui è stata data lettura in udienza, sia, a cura della cancelleria, notificata alle parti eventualmente non presenti e al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Bari, addì 15 dicembre 1995

Il giudice dell'udienza preliminare: DI MOLFETTA

96C0330

N. 233

*Ordinanza emessa il 3 gennaio 1996 dal tribunale di Bari
nel procedimento penale a carico di Tria Pietro ed altri*

Processo penale - Dibattimento - Giudice che, quale componente del tribunale della libertà, ha concorso a pronunciare un provvedimento sulla libertà personale nei confronti degli stessi imputati - Incompatibilità ad esercitare le funzioni di giudice del dibattimento - Omessa previsione - Lesione del principio di eguaglianza - Compressione del diritto di difesa - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 24).

IL TRIBUNALE

Ha letto la seguente ordinanza all'udienza del 3 gennaio 1995, nel processo contro Tria Pietro + 15.

Preliminare ad ogni decisione, sia pure solo processuale e relativa agli atti introduttivi al dibattimento, è la valutazione in ordine alla compatibilità dei magistrati componenti il collegio a svolgere funzioni giudicanti nel presente processo. Rileva a tale proposito la circostanza che tutti i magistrati oggi componenti il tribunale si sono occupati, espletando funzioni giudicanti in procedimenti instaurati ex artt. 309 e 310 c.p.p. della ricorrenza di gravi indizi di reità nei confronti degli imputati detenuti Tria Pietro (procc. nn. 893 e 1226 RTL), Limone Damiano (proc. n. 1146 RTL), Maxia Cosimo (proc. n. 1106 RTL), Oliva Domenico (procc. nn. 980 e 1243 RTL) Bianco Enrico (procc. nn. 977 e 1255 RTL), di Donna Domenico (proc. n. 1019 RTL).

Ai sensi dell'art. 34, comma secondo c.p.p., tanto non dà luogo ad alcuna situazione di incompatibilità, sicché tutti i magistrati oggi costituenti il collegio, pur avendo già espresso — nei termini di elevata probabilità richiesti dall'art. 273 c.p.p. — un giudizio di colpevolezza nei confronti dei succitati imputati, né potrebbero astenersi, né potrebbero essere ricusati.

Peraltro, già con le sentenze nn. 124 e 186 del 1992 la Corte costituzionale ha ritenuto in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione il predetto art. 34, comma secondo c.p.p., laddove non prevedeva la incompatibilità al giudizio del magistrato che già avesse espresso alcune valutazioni nel merito del giudizio di responsabilità, sebbene in grado meno penetrante di quello proprio delle valutazioni compiute ai sensi dell'art. 273 c.p.p.

Da ultimo, con la sentenza n. 432 del 1995, mutando la propria precedente giurisprudenza espressa con la sentenza n. 502 del 1991, la Corte costituzionale ha ritenuto il conflitto dell'art. 34, comma secondo c.p.p., con gli artt. 3 e 24 della Costituzione anche nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il magistrato che, esercitando funzioni di g.i.p., abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato, in relazione agli stessi fatti per cui questi deve essere sottoposto al giudizio; ciò perché, esprimendo la valutazione in ordine alla ricorrenza dei gravi indizi di reità un giudizio di merito sulla colpevolezza dell'imputato, questi verrebbe ad essere giudicato da un magistrato soggetto ad un possibile effetto di prevenzione, che invece le altre ipotesi disciplinate dall'art. 34 c.p.p. mirano appositamente ad escludere.

Le medesime osservazioni appaiono formulabili anche nel caso che interessa; ed invero, la valutazione in ordine alla ricorrenza dei gravi indizi di reità non è meno penetrante allorché viene compiuta dal giudice dell'impugnazione nelle sedi di cui agli artt. 309 e 310 c.p.p.; ed anzi può ritenersi che in tali ipotesi, trattandosi di impugnazioni e quindi di valutazioni espresse nel contraddittorio di entrambe le parti, ed a risposta e confutazione di censure spesso specifiche in ordine al grado ed al valore degli indizi, le valutazioni espresse dai componenti del tribunale nelle funzioni predette sono spesso assai più penetranti — in ordine al merito del giudizio di responsabilità — di quelle espresse dal g.i.p.: il tutto con una chiara compromissione non solo del principio di eguaglianza (venendo diversamente disciplinate situazioni del tutto simili quanto al predetto pericolo di «prevenzione»), ma anche del diritto di difesa, che è anche diritto ad un giudice sereno ed imparziale, non influenzabile da giudizi già da egli stesso espressi.

Ne consegue che non appare manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 34, comma secondo c.p.p., nella parte in cui non prevede l'incompatibilità all'esercizio delle funzioni giudicanti da parte del magistrato che abbia fatto parte del collegio costituito ex artt. 309 o 310 c.p.p.

Per certo, una eventuale pronuncia di incostituzionalità della norma in oggetto porrebbe non pochi problemi organizzativi nei tribunali di piccole dimensioni; non spetta tuttavia a questo tribunale, ma al legislatore, il compito di assicurare la realizzazione dei principi di buona amministrazione; né il bene-interesse di cui all'art. 97 Cost. appare di tale preminente valore rispetto a quelli della libertà personale, del pieno esercizio del diritto di difesa, della serena ed imparziale attuazione della giurisdizione, da potersi risolvere l'apparente conflitto tra tali opposti interessi in via interpretativa da parte di questo giudice, vincolato, nelle pronunzie di rimessione alla Corte costituzionale, dal canone della non manifesta infondatezza della questione di illegittimità.

La questione è evidentemente rilevante, atteso che ad un'eventuale pronuncia di incostituzionalità conseguirebbe, ex artt. 36 lett. g) e 37 c.p.p., il dovere per i magistrati componenti il presente collegio di astenersi, o la possibilità per gli imputati di ricusarli ove all'astensione non procedessero; né la rilevanza della questione può essere esclusa ipotizzando, per i magistrati, la facoltà di ricorrere all'astensione per gravi motivi di opportunità ex art. 36, lett. h), c.p.p.: ed infatti, tale ipotesi di astensione è oggetto non già di un obbligo, ma di una mera facoltà rimessa al più lato e discrezionale apprezzamento del singolo magistrato, senza che l'imputato o il suo difensore possano farne motivo — stante la chiarezza del rinvio operato dall'art. 37 c.p.p. alle sole ipotesi di cui alle lettere da a) e g) dell'art. 36 c.p.p. — di una richiesta di ricusazione, nel caso in cui l'apprezzamento del singolo magistrato non coincida con quello della difesa, il cui diritto verrebbe pertanto gravemente compromesso.

Ne consegue che, come si accennava in premessa, la risoluzione della questione di costituzionalità è pregiudizievole ad ogni altra decisione da parte di questo collegio.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge n. 87/53;

Dichiara non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma secondo, del c.p.p., nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare al giudizio da parte del magistrato che abbia fatto parte del collegio che, ex artt. 309 o 310 del c.p.p. abbia espresso valutazioni in ordine alla ricorrenza di gravi indizi di reità ex art. 273 del c.p.p.;

Ordina trasmettersi immediatamente gli atti alla Corte costituzionale per quanto di sua competenza;

Sospende il giudizio in attesa della decisione della Corte predetta;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Bari, addì 3 gennaio 1996

Il presidente: (firma illeggibile)

96C0331

N. 234

Ordinanza emessa il 19 gennaio 1996 dal pretore di Genova
nel procedimento civile vertente tra Merlino Maria e l'I.N.P.S.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Integrazione al minimo - Esclusione del diritto nel caso di persona coniugata, non legalmente ed effettivamente separata, titolare di redditi propri per un importo inferiore a due volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del fondo pensioni lavoratori dipendenti e di redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo superiore a quattro volte il trattamento minimo - Indebito riferimento al reddito del nucleo familiare anziché a quello del singolo lavoratore - Incidenza sui principi di tutela della famiglia, della retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata e della garanzia previdenziale.

[D.-L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 6, primo comma, lett. b), convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638; d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, art. 4, primo comma, lett. b), modificato dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, trentottesimo comma; legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, quattordicesimo comma; legge 23 ottobre 1992, n. 421, art. 3, lett. s)].

(Cost., artt. 3, 31, primo comma, 36, primo comma, e 38, secondo comma).

IL PRETORE

Rilevato che con ricorso in data 28 aprile 1995 la sig. Maria Merlino ha esposto di essere titolare di pensione I.N.P.S. cat. VO n. 10074880 (con decorrenza 1° gennaio 1994 e con importo mensile pari a L. 122.480) e di aver inutilmente richiesto all'Istituto il riconoscimento dell'integrazione al minimo, vedendosi respinta l'istanza in applicazione dell'art. 11, comma trentottesimo, legge 24 dicembre 1993, n. 537;

che la ricorrente ha chiesto quindi che, previa rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità dell'art. 3, comma 1, lettera s) legge 23 dicembre 1991, n. 421, dell'art. 4, comma 1, lett. b) d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, dell'art. 11, comma trentottesimo, legge 24 dicembre 1993, n. 537 in riferimento agli artt. 2, 3, commi 1 e 2, 4, 29 comma 2, 31, comma 1, 36 comma 1, 38 comma 2 e 76 della Costituzione, l'I.N.P.S. venga condannato a corrisponderle l'integrazione al minimo sulla pensione di cui era titolare;

che l'Istituto, costituendosi in giudizio, ha contestato la fondatezza della domanda;

O S S E R V A

Che la ricorrente dubita della legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 6, comma 1, lett. b) del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638 e dell'art. 4, comma 1, lett. b) d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, come modificato dall'art. 11, comma 38, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e dall'art. 2, comma 14, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché dell'art. 3, comma 1, lettera s) legge 23 dicembre 1991, n. 421, nella parte in cui tali norme escludono l'integrazione al minimo del trattamento pensionistico nel caso di persona coniugata, non legalmente ed effettivamente separata, che sia titolare di redditi propri per un importo inferiore a due volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ma che sia invece titolare di redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo superiore a quattro volte il trattamento minimo (con elevazione del limite a cinque volte il trattamento minimo per i lavoratori andati in pensione successivamente al 31 dicembre 1993 e fino al 31 dicembre 1994);

che del disposto dell'art. 6, comma 1, lett. b) del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, come modificato dalle norme appena citate, viene in rilievo nella fattispecie l'ultima parte, in quanto la ricorrente è titolare di pensione con decorrenza dal gennaio 1994;

che la prospettata questione di costituzionalità è indubbiamente rilevante, emergendo dalla documentazione acquisita in giudizio relativamente ai redditi della ricorrente che quest'ultima negli anni 1992, 1993 e 1994 non è stata titolare di altri redditi se non la pensione VO per cui è causa (circostanza del resto non contestata dall'istituto);

che pertanto, ove la normativa impugnata venisse dichiarata costituzionalmente illegittima, la ricorrente avrebbe diritto alla richiesta integrazione al trattamento minimo;

che la questione appare anche, ad avviso di questo giudice, non manifestamente infondata quantomeno con riferimento agli artt. 3, 31 comma 1, 36 comma 1 e 38, comma 2, della Costituzione;

che infatti, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, al pari della retribuzione percepita in costanza del rapporto di lavoro, il trattamento pensionistico, che della retribuzione costituisce un prolungamento a fini previdenziali, dev'essere proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato;

che, infatti, per il tramite e nella misura di cui all'art. 38 della Costituzione, si rende applicabile anche alle prestazioni previdenziali l'art. 36, comma 1, della Costituzione, quale parametro delle «esigenze di vita» del lavoratore (Corte costituzionale n. 156/1991);

che pertanto i «mezzi» che le prestazioni previdenziali devono garantire non sono soltanto «quelli che soddisfano i bisogni elementari e vitali, ma anche quelli che siano idonei a realizzare le esigenze relative al tenore di vita conseguito dallo stesso lavoratore in rapporto al reddito e alla posizione sociale raggiunta in seno alla categoria di appartenenza per effetto dell'attività lavorativa svolta» (Corte costituzionale, n. 173/1986);

che, ancorché la commisurazione del trattamento pensionistico al reddito percepito in costanza di lavoro sia rimessa alle valutazioni discrezionali del legislatore, che, nel contemperare i valori e gli interessi coinvolti nell'attuazione graduale dei principi costituzionali, tengono conto anche della concreta ed attuale disponibilità delle risorse finanziarie e dei mezzi necessari per far fronte ai relativi impegni di spesa, le prestazioni previdenziali devono assicurare in ogni caso al lavoratore e alla sua famiglia mezzi adeguati alle esigenze di vita per un'esistenza libera e dignitosa (Corte costituzione n. 119/1991);

che, in particolare, l'istituto dell'integrazione al minimo, essendo rivolto a garantire ai «lavoratori» (e non già ai «cittadini»), ai sensi dell'art. 38, comma 2, della Costituzione, «mezzi adeguati alle loro esigenze di vita», non ha natura assistenziale, ma essenzialmente previdenziale (Corte costituzionale n. 31/1986);

che, infatti, funzione del trattamento minimo è quella «di integrare la pensione quando dal calcolo in base ai contributi accreditati al lavoratore risulti un importo inferiore a un minimo ritenuto necessario, in mancanza di altri redditi di una certa consistenza, ad assicurarli mezzi adeguati alle esigenze di vita, giusta il precetto dell'art. 38, comma 2, della Costituzione. Tal funzione qualifica l'integrazione al minimo come istituto previdenziale fondato sul principio di solidarietà» (Corte costituzionale n. 24/1994);

che la garanzia prevista dall'art. 38, comma 2, viene specificatamente riferita al singolo quale lavoratore e non quale elemento di un nucleo del quale occorra eventualmente accertare lo stato di bisogno o di non abbenza;

che se le prestazioni previdenziali, secondo la Corte costituzionale, devono essere adeguate alle esigenze di vita anche della famiglia del soggetto protetto, giusta l'innegabile relazione intercorrente tra l'art. 38, comma 2 e l'art. 36, comma 1, della Costituzione, ciò significa che la garanzia costituzionale deve «estendersi» anche alla famiglia del lavoratore e non che deve «venire limitata» dall'esistenza di una famiglia;

che invero soltanto in materia di prestazioni assistenziali può essere giustificato il ricorso al criterio del cumulo dei redditi dell'interessato con quelli del coniuge ai fini di accertare la sussistenza di un effettivo stato di bisogno;

che inoltre la normativa impugnata introduce una palese irrazionalità e un'ingiustificata disparità di trattamento, a seconda del reddito percepito dal coniuge, tra titolari di pensione diretta con identica situazione contributiva, per i quali il trattamento costituisce comunque corrispettivo differito nel tempo di una prolungata prestazione lavorativa svolta durante il cessato rapporto di lavoro;

che in tal modo la disciplina viola anche l'art. 31, comma 1, della Costituzione, che impone alla Repubblica di agevolare con misure economiche la formazione della famiglia, mentre le norme impuginate favoriscono ed incoraggiano le famiglie di fatto e le separazioni tra coniugi;

che la normativa viola il precetto costituzionale di uguaglianza anche sotto altro profilo, ignorando che le condizioni economiche del singolo e della famiglia dipendono non soltanto dai redditi dei due coniugi, ma da quelli dell'intero nucleo familiare in relazione al numero delle persone che compongono tale nucleo;

che in tal modo al pensionato il cui coniuge è titolare di redditi superiore al limite di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) del d.l. 12 settembre 1983, n. 463 (e successive modifiche) non viene riconosciuto il diritto all'integrazione al trattamento minimo, mentre, a parità delle altre condizioni, tale diritto viene mantenuto per l'assicurato i cui redditi, cumulati con quelli del coniuge non superino tale limite, ma che però conviva ad esempio con uno o più figli titolari di propri redditi, magari anche rilevanti (ed in tal senso, ad esempio, l'art. 1, comma 3, legge 23 dicembre 1994, n. 724, che modifica l'art. 8, comma 16, della medesima legge 24 dicembre 1993, n. 537, fa riferimento ai fini del godimento di buona parte delle prestazioni del servizio sanitario nazionale al «reddito complessivo del nucleo familiare»);

che pertanto appare non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale delle disposizioni sopra richiamate nella parte in cui tali norme danno rilievo ai fini del riconoscimento dell'integrazione della pensione al trattamento minimo al reddito del coniuge dell'assicurato, escludendo l'integrazione al minimo del trattamento pensionistico nel caso di persona coniugata, non legalmente ed effettivamente separata, che sia titolare di redditi propri per un importo inferiore a due volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ma che sia invece titolare di redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo superiore a quattro volte il trattamento minimo (con elevazione del limite a cinque volte il trattamento minimo per i lavoratori andati in pensione successivamente al 31 dicembre 1993 e fino al 31 dicembre 1994).

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, per contrasto con gli artt. 3, 31, comma 1, 36, comma 1 e 38, comma 2 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 6, comma primo, lett. b) del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica), convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638, e dell'art. 4, comma 1, lett. b) d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come modificato dall'art. 11, comma 38, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica) e dall'art. 2, comma 14, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), nonché dell'art. 3, lett. s) legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale) nella parte in cui tali norme danno rilievo ai fini del riconoscimento dell'integrazione della pensione al trattamento minimo al reddito del coniuge dell'assicurato, escludendo il diritto all'integrazione al minimo del trattamento pensionistico nel caso di persona coniugata, non legalmente ed effettivamente separata, che sia titolare di redditi propri per un importo inferiore a due volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del

Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ma che sia invece titolare di redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo superiore a quattro volte il trattamento minimo (con elevazione del limite a cinque volte il trattamento minimo per i lavoratori andati in pensione successivamente al 31 dicembre 1993 e fino al 31 dicembre 1994);

Ai sensi dell'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, sospende il presente procedimento ed ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza letta in udienza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Il pretore: (firma illeggibile)

96C0332

N. 235

*Ordinanza emessa il 25 settembre 1995 dal giudice di pace di Ravenna
nel procedimento civile vertente tra Casadei Riccardo e Sorit S.p.a. ed altra*

Processo civile - Competenza del giudice di pace - Modificazione in senso riduttivo di detta competenza operata con decreto-legge successivamente reiterato per mancata conversione - Carenza dei requisiti di necessità ed urgenza - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

(D.-L. 9 agosto 1995, n. 347, art. 1).

(Cost., artt. 77 e 97).

IL GIUDICE DI PACE

Stante:

che nel 1991 è stato istituito il giudice di pace dopo un travagliato *iter* legislativo ispirato a ben precisi fondamenti innovativi;

che in occasione dell'emanazione di tale legge l'unico rilievo sollevato fu quello del Presidente della Repubblica che rimise gli atti all'esame degli organi legislativi in quanto era stato previsto che potevano accedere alla funzione di giudice di pace soltanto i funzionari di pubblica sicurezza e non anche gli ufficiali dei Carabinieri;

che pertanto in quell'occasione nessun altro rilievo a tale nuovo istituto è stato da alcuno sollevato;

che tutto quanto l'istituto del giudice di pace è stato organizzato nell'ambito di un preciso organigramma, invitandosi, attraverso manifesti affissi in tutti i comuni, a presentare domande opportunamente corredate segnalando il richiamo alla legge che prevedeva una determinata competenza dei Magistrati e in correlazione a tale competenza anche determinati emolumenti;

che si è proceduto alla nomina dei magistrati attraverso la valutazione da parte dei consigli giudiziari (per l'occasione allargati con la partecipazione dei rappresentanti dei locali Consigli dell'ordine avvocati e procuratori), ulteriormente vagliate dal Consiglio superiore della magistratura ed esaminate ancora dal Ministero di grazia e giustizia;

che pertanto si è creata da una parte un'offerta specifica per un'attività e dall'altra parte una domanda di partecipazione a tale attività ed una aspettativa affinché tale attività, così come offerta, venisse concretizzata;

che con l'art. 1 del d.l. 21 giugno 1995 n. 238 si è ritenuto modificare, riducendola, quella competenza che la legge istitutiva del giudice di pace aveva sanzionato;

che tale modifica è intervenuta a distanza di appena un mese dall'inizio della funzione del giudice di pace;

che nella motivazione di tale decreto non è stato esposto nessun sostanziale elemento in ordine alla straordinaria necessità ed urgenza del provvedimento straordinario assunto;

che tale decreto decaduto è stato reiterato con il decreto legge 9 agosto 1995 n. 147 che all'art. 1 ha ristabilito la riduzione della competenza del giudice di pace;

che è stata ripetuta per la decretazione di urgenza una motivazione inconsistente e non esplicita;

Ritenuto:

che non sussistono i presupposti voluti dall'art. 77 della Carta costituzionale perché venga decretata con urgenza una norma innovativa rispetto ad una norma entrata in vigore un mese prima;

che tale decretazione di urgenza viene ad influenzare l'attività del giudicante anche nel presente processo (che in forza del novato art. 5 c.p.c. resta sempre affidato alle sue cure) in quanto incide sul comportamento del magistrato giudicante che ha visto disattendere ogni già assunta aspettativa la sua preparazione professionale e la propria funzionalità e quindi sulla susseguente valutazione decisionale;

che inoltre tale innovazione legislativa è in contrasto con l'art. 97 della Costituzione in quanto vale il principio del buon andamento della pubblica amministrazione (nella quale rientra anche l'amministrazione della giustizia): tale modifica di competenze sottrarrà ai giudici di pace un numero rilevante di vertenze riattribuendole al pretore con un conseguente svilimento ed una immeritata svalutazione della funzione e della competenza del giudice di pace, ed una riduzione dei suoi emolumenti simbolicamente statuiti;

che il d.-l. 9 agosto 1995 n. 347 ha reiterato il d.-l. 21 giugno 1995 n. 238 il quale, quindi, ai sensi dell'art. 77 u.c. della Corte costituzionale ha perso efficacia sin dall'inizio ma non è stata emanata alcuna norma che regoli i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto non convertito: fino a quando le Camere non si avvarranno della facoltà di regolare la materia, la conseguenza è che le cause aventi materie previste dal terzo comma e dal n. 4 dell'ultimo comma dell'art. 7 del c.p.c. (come modificato dall'art. 17 della legge 21 novembre 1991 n. 374), che nel periodo dal 20 luglio 1995 al 21 agosto 1995 vennero radicate avanti al pretore, sono state radicate davanti un giudice incompetente per materia e vanno rimesse al giudice di pace, il tutto con aperta incostituzionalità del decreto-legge n. 347 rispetto al già menzionato art. 97 della Corte costituzionale;

Ritenuto pertanto che l'art. 1 del d.-l. 9 agosto 1995 n. 347 viola gli artt. 77 e 97 della Carta costituzionale;

Sospende il presente giudizio rimettendo gli atti alla Corte costituzionale ed ordinando, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, che la presente ordinanza, letta all'odierna pubblica udienza, venga notificata a cura della cancelleria al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicato al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica.

Il giudice di pace coordinatore: DURANTI

96C0333

N. 236

*Ordinanza emessa il 13 gennaio 1996 dal pretore di Lecce
nel procedimento civile vertente tra Greco Assunta e l'INPS*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Integrazione al minimo - Cumulo di pensione diretta con pensione di reversibilità calcolata sulla base di oltre 780 contributi settimanali - Integrazione automatica, in tale ipotesi, della pensione di reversibilità - Mancata previsione di una domanda dell'interessato intesa ad ottenere l'integrazione al minimo di detta pensione - Irrazionalità e disparità di trattamento di situazioni identiche in base alla semplice circostanza del superamento dei 780 contributi settimanali.

(D.-L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 6, terzo comma, secondo periodo, ultimo paragrafo, convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638; d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, art. 6, terzo comma, secondo periodo, primo paragrafo).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Sciogliendo la riserva che precede, osserva che la ricorrente chiede che venga integrata al trattamento minimo la pensione diretta, con conseguente riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità nella misura del 60% di quella liquidata o comunque spettante al suo *dante causa*, comprensiva della quota di integrazione al trattamento minimo.

L'INPS ritiene, invece, di avere correttamente operato, integrando al trattamento minimo la pensione di reversibilità, perché costituita sulla base di un numero di settimane di contribuzione obbligatoria superiore a 780.

1. — Nel merito, è pacifico che la pensione di reversibilità sia stata attribuita per effetto dell'accreditamento di oltre 780 contributi settimanali; così pure, è processualmente certo che, nel caso di specie, integrando al minimo la pensione di reversibilità l'INPS abbia assicurato alla ricorrente un trattamento pensionistico complessivo (pensione diretta + pensione di reversibilità) inferiore a quello che sarebbe alla stessa spettato se fosse stata integrata al minimo la pensione diretta.

2. — È, altresì, incontestabile la conformità del comportamento dell'INPS alle prescrizioni dettate dall'art. 6, comma terzo, del d.-l. 12 settembre 1983 n. 463, convertito con la legge 11 novembre 1983 n. 638: detta norma stabilisce che «nel caso di concorso di due o più pensioni l'integrazione ... spetta una sola volta e ... nel caso di titolarità di pensioni dirette ed ai superstiti a carico della stessa gestione inferiori al trattamento minimo (come nella fattispecie concreta), l'integrazione al trattamento minimo è garantita sulla sola pensione diretta ...; nel caso in cui una delle pensioni risulti costituita per effetto di un numero di settimane di contribuzione obbligatoria ... non inferiore a 781, l'integrazione al trattamento minimo spetta su quest'ultima pensione».

3. — La lettura della suindicata disposizione impone una prima riflessione esegetica: nel caso di titolarità di pensione diretta e ai superstiti a carico della stessa gestione (lavoratori dipendenti, artigiani, coltivatori diretti, etc.) è regola generale, perché fissata inizialmente, che si debba integrare al trattamento minimo la pensione diretta. Sull'opportunità di questo criterio di scelta non possono avanzarsi giudizi di merito, ma resta da osservare che, nella seconda parte di tale disposizione, a contenuto evidentemente derogativo rispetto alla regola generale poco prima fissata, viene stabilito che debba essere integrata la pensione di reversibilità (la norma non può riguardare la pensione diretta, che già per principio dovrebbe essere integrata al minimo) qualora la stessa debba costituirsi sulla base di oltre 780 contributi settimanali.

4. — Quest'ultima disposizione, proprio perché derogativa rispetto ad una regola generale e, quindi, idonea a determinare discriminazioni in uno stesso ambito operativo, deve trovare, invece, ragionevoli giustificazioni.

Giammai per casualità possono spettare differenti trattamenti pensionistici a soggetti che si trovino in una identica situazione (titolarità di pensione diretta e ai superstiti a carico della stessa gestione); nei casi concreti, invece, l'integrazione al trattamento minimo della pensione di reversibilità, calcolata sulla base di oltre 780 contributi settimanali, potrà portare ad un trattamento pensionistico complessivo migliore o peggiore di quello spettante per l'ipotesi (generale) di integrazione della pensione diretta, a seconda di una circostanza non considerata dalla norma e per questo alla stessa indifferente, quale appunto il numero, molto distante o molto prossimo a 781, dei contributi settimanali da far valere per il calcolo della pensione diretta.

Difatti, fissato esemplificativamente in 100 l'importo della pensione integrata al minimo e in 75 quello della pensione a calcolo del *dante causa*, costituita per effetto di oltre 780 contributi settimanali, per regola generale il trattamento pensionistico complessivo dovrebbe essere pari a 145: 100 (pensione IO integrata) + 60% di 75 (pensione SO).

Ciò posto, se la pensione diretta a calcolo del pensionato Tizio dovesse essere pari a 10 (per l'accreditamento in suo favore di un numero modesto di contributi settimanali), il suo trattamento pensionistico complessivo, per la norma in deroga, dovrebbe essere corrispondente a 110 ($110 < 145$): 100 (pensione SO con più di 780 c.s., integrata al minimo) + 10 (pensione IO a calcolo); se, diversamente, la pensione diretta a calcolo del pensionato Caio dovesse essere pari a 50 (per l'accreditamento in suo favore di un maggior numero di settimane contributive), il suo trattamento pensionistico complessivo, per la norma in deroga, dovrebbe corrispondere a 150 ($150 < 145$): 100 (pensione SO con più di 780 c.s., integrata al minimo) + 50 (pensione IO a calcolo).

Tanto esposto, deve trarsi la conseguenza che la norma in deroga — che prevede l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità e non di quella diretta, per l'ipotesi che la prima sia stata calcolata per effetto di un numero di contributi settimanali superiore a 780 — non può spiegarsi né con l'esigenza di contenere le spese dell'INPS né con quella di favorire, in casi particolari, il pensionato: tutto può dipendere casualmente da una situazione (numero di contributi accreditati sulla pensione diretta) nient'affatto considerata dalla stessa norma.

5. — I rilievi sull'assoluta incoerenza della norma in deroga sono evidenziati da ulteriori considerazioni: se il pensionato Mevio dovesse aver diritto ad una pensione diretta, a calcolo, pari a quella del sopra menzionato Tizio (IO = 10), l'accreditamento sulla pensione del suo *dante causa* di un numero di contributi settimanali inferiore a 781 lo porterebbe, contro ogni logica equitativa (che deve premiare chi ha più contribuito), ad avere un trattamento pensionistico complessivo migliore di quello che gli sarebbe spettato, qualora sulla posizione assicurativa del suo *dante causa* fossero stati versati, come per Tizio, più di 780 contributi settimanali.

Ed invero, Mevio avrebbe diritto ad un trattamento pensionistico complessivo pari a 145, superiore a quello di Tizio (110), perché nel suo caso troverebbe applicazione la regola generale; Mevio, pur trovandosi, quindi, nell'identica situazione di Tizio (titolarità di pensione diretta, da calcolarsi sulla stessa base contributiva, e pensione ai superstiti), viene, a norma dell'art. 6, comma terzo, periodo secondo, ultima parte, del d.-l. n. 463/1983, convertito nella legge n. 638/1983, a godere di un trattamento pensionistico complessivo, irragionevolmente e iniquamente superiore a quello attribuito a Tizio, sebbene il suo *dante causa* abbia versato un minor numero di contributi.

6. — L'assurdità di integrare al minimo la pensione di reversibilità sempre e comunque tutte le volte che questa sia stata costituita per effetto di oltre 780 settimane contributive è resa ancor più evidente alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 495/1993, che ha dichiarato illegittimo l'art. 22 della legge 21 luglio 1965 n. 903 nella parte in cui non prevedeva che la pensione di reversibilità dovesse essere calcolata proporzionalmente alla pensione diretta integrata al trattamento minimo già liquidata o comunque spettante al *dante causa* del pensionato.

Richiamando gli esempi già esposti, si perviene a situazioni ancor più abnormi: Mevio, la cui pensione diretta a calcolo dovesse essere pari a 10 (per la modestia dei contributi accreditati), avrebbe un trattamento pensionistico complessivo superiore di molto a quello di Tizio, pur essendo identica la pensione diretta a calcolo (IO = 10); e addirittura anche a quella di Caio, pur essendo pari a 50 la sua pensione diretta a calcolo, soltanto perché dal suo *dante causa* sarebbero stati versati meno contributi o almeno contributi in misura inferiore a 781 settimane, diversamente dal *de cuius* di Tizio o Caio.

Difatti, per Nevio dovrebbe applicarsi la regola generale, integrata dalla pronunzia della Corte costituzionale n. 495/93, e l'importo del trattamento pensionistico complessivo sarebbe pari a 160, di cui 100 per pensione diretta integrata al minimo e 60 (60% di 100) per pensione SO, mentre Tizio e Caio continuerebbero a percepire, come già esposto, rispettivamente 110 e 150.

7. — È pur vero che la norma ha contenuto generale, ma gli esempi esposti non si presentano come casi eccezionali, ma come ipotesi ordinarie e frequentemente possibili, sufficienti ad evidenziare come l'applicazione «automatica» dell'art. 6, comma terzo, periodo secondo, ultima parte, della legge n. 638/83 possa portare a trattamenti migliori o peggiori rispetto a quelli spettanti in via generale ai titolari di pensioni dirette e ai superstiti, poste a carico della stessa gestione, per fatti casuali, perché indifferenti alla stessa norma, in contrasto spesso con ogni forma di logica premiale, in quanto la norma tende a favorire preferibilmente chi abbia meno lavorato e, quindi, meno contribuito.

Le differenziazioni dalla regola generale imposte dall'ultima parte del terzo comma dell'art. 6 del decreto-legge n. 463/1983, convertito con la legge n. 638/1983, per i pensionati titolari di pensione diretta e ai superstiti, quando questa risulti costituita per effetto di un numero di settimane contributive non inferiore a 781, risultano prive di razionale giustificazione e tendenzialmente inique: la stessa norma appare, pertanto, in contrasto, con l'art. 3 Cost. perché crea situazioni di ingiustificata disparità nei confronti di soggetti che si trovano in un'identica situazione.

8. — Se la citata norma fosse stata dettata nell'interesse del pensionato, per «premiarlo» dei maggiori contributi versati dal suo *dante causa*, la stessa risulterebbe in contrasto con l'art. 3 Cost. per le suesposte considerazioni, ma per essere stata prevista l'automaticità dell'integrazione al minimo della pensione di reversibilità senza la preventiva richiesta del soggetto interessato, che, secondo le circostanze, invero limitate, tanto più dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 495/93, ne avrebbe potuto trarre vantaggio.

9. — La dedotta questione di illegittimità costituzionale è rilevante nel presente giudizio, in quanto, come esposto in premessa, si discute della misura del trattamento pensionistico complessivo spettante al ricorrente, titolare di pensione diretta e reversibile, calcolata quest'ultima sulla base di oltre 780 contributi settimanali.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma terzo, periodo secondo, ultima parte, del d.-l. 12 settembre 1983 n. 463, convertito con la legge 11 novembre 1983 n. 638, in combinato disposto con la prima parte dello stesso art. 6, comma terzo, periodo secondo, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, nella sua interezza o per la parte in cui non prevede la necessità di una domanda dell'interessato per l'integrazione al trattamento minimo della pensione di reversibilità costituita per effetto di un numero di settimane di contribuzione obbligatoria non inferiore a 781;

Sospende il giudizio e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento e alle parti costituite.

Lecce, addì 13 gennaio 1996

Il pretore: BENFATTO

96C0337

N. 237

*Ordinanza emessa il 23 gennaio 1996 dal pretore di Torino
nel procedimento civile vertente tra Corino Pietro e la Fiat Auto S.p.a.*

Procedimento civile - Procedimenti di istruzione preventiva - Accertamento tecnico preventivo - Mancata previsione della esperibilità di detto mezzo istruttorio al fine di individuare la causa e l'entità del danno lamentato - Ritenuta validità ed efficacia, ai fini del giudizio di merito, in base alla giurisprudenza della Corte di cassazione, dell'accertamento tecnico sulla causa del danno, in mancanza di opposizione del controinteressato - Irragionevolezza - Lesione del diritto di azione.

(C.P.C., art. 696, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 24).

IL PRETORE

Con ricorso, ex art. 696 cpc, depositato il 5 dicembre 1995, Corino Pietro, quale acquirente, con contratto di compravendita 30 settembre 1994, dalla S.p.a. «Fiat Auto» di un'autovettura «Punto 90 ELX», tg. AB 704 VG, esponeva che tale autovettura, in data 2 ottobre 1995, mentre percorreva la statale n. 23 in Airasca (TO), fu interessata da uno sviluppo di fiamma, proveniente dal serbatoio, che, in brevissimo tempo, provocò gravi danni al veicolo ed ustioni al guidatore del medesimo, sig. Alberto Discenza, che aveva tentato di spegnere l'incendio.

Il sig. Corino chiedeva, quindi, a questo pretore di Torino l'accertamento tecnico preventivo *ante causam* per far verificare al nominando consulente tecnico la causa dello sviluppo di incendio della sua autovettura e, in particolare se esso derivasse da un vizio di fabbricazione del veicolo.

All'udienza, fissata da questo giudice per la comparizione parti, si costituiva la S.p.a. «Fiat Auto», la quale, richiamandosi alla giurisprudenza della Corte di cassazione (sent. 14 gennaio 1974 n. 111), adduceva l'inammissibilità, in sede di accertamento tecnico preventivo, di un quesito sulla causa dei danni, vantati da controparte, dovendo l'A.T.P. limitarsi all'accertamento dello stato dei luoghi o della qualità o della condizione di cose.

Constatata l'opposizione della parte resistente all'A.T.P. sulla causa dei danni, questo pretore riteneva di sollevare la presente questione incidentale di incostituzionalità dell'art. 696 c.p.c., nella parte in cui non consente di disporre l'accertamento tecnico sulla causa di danni.

In effetti sul punto si è formata una giurisprudenza del giudice nomofilache, che, da una parte, ha affermato la nullità degli A.T.P. sulla causa dei danni (la citata sentenza n. 111/74) e, d'altra parte, ha, con un escamotage, costantemente ritenuto (Cass. sez. un. civ. 5 gennaio 1979 n. 19; Cass. 6 luglio 1982 n. 4029; Cass. 18 agosto 1983

n. 5397) validamente acquisito al giudizio di merito l'accertamento preventivo sull'individuazione delle cause e dell'entità del danno, disposto dal giudice *contra legem* o di iniziativa del consulente tecnico, allorché non vi sia stata opposizione all'A.T.P. della parte controinteressata.

Pertanto, stando al tenore testuale dell'art. 696 c.p.c. e all'interpretazione del giudice nomofilache della norma, al giudice di merito non è consentito, se non andando *contra legem*, disporre quesiti in giudizi di accertamento tecnico preventivo sulla causa di danni.

Eppure nei diuturni ed innumerevoli giudizi, aventi ad oggetto pretese risarcitorie, appare, spesso come nel caso in esame, la necessità della verifica tecnica della causa o delle cause di danni, dipendendo da essa, ai fini della valutazione del nesso di causalità, di cui all'art. 1223 c.c., la corretta ed utile realizzazione della domanda di risarcimento.

Per cui questo giudice *a quo* ha ritenuto, nel caso in esame, che l'originario testo dell'art. 696 c.p.c. non sia adeguato ai valori costituzionali del diritto alla prova, nucleo essenziale del diritto di azione, di cui all'art. 24 della Costituzione e della parità di trattamento dei cittadini di fronte alla legge, di cui all'art. 3 della Costituzione nella parte in cui non prevede la possibilità dell'accertamento tecnico preventivo anche sulla causa di danni.

La Corte Costituzionale ha, già, sentenziato, anche in riterimento all'art. 24 della Costituzione dell'art. 696 c.p.c. nella parte in cui non prevedeva l'accertamento tecnico preventivo o l'ispezione sulla persona dell'istante (sentenza 22 ottobre 1990 n. 471) sulla base della considerazione che chi ha subito un danno fisico a seguito di un intervento chirurgico e chiede un accertamento tecnico preventivo per dar sostegno alla sua pretesa risarcitoria, non può, alla stregua dell'art. 24 Cost., essere privato o limitato nell'esercizio dell'*onus probandi*.

Tuttavia anche un giudizio, anche se avente ad oggetto danni materiali, come quello all'esame di questo pretore, non può prescindere dall'accertamento delle probabilità tecniche, che hanno comportato la produzione del danno, altrimenti sarebbe di nessuna o di scarsissima utilità probatoria la semplice verifica dello stato o delle condizioni delle cose danneggiate. E, secondo questo giudice il negare alla stregua dell'art. 696 c.p.c. l'accertamento tecnico della causa dei danni, da parte di un perito obiettivo, nel contraddittorio delle parti e dei loro periti, è una menomazione dell'esercizio dell'*onus probandi*, che è espressione e nucleo del diritto d'azione, di cui all'art. 24 della Costituzione.

E la menomazione del diritto alla prova appare tanto più grave se si pensa che è molto incerto in dottrina e giurisprudenza che il quesito sulla causa di danni si possa disporre in sede di consulenza tecnica d'ufficio, di cui agli artt. 61 ss. e 191 ss. c.p.c.

La preclusione legale dell'art. 696 c.p.c. di estendere l'accertamento alla causa di danni appare anche irragionevole alla stregua dell'art. 3 della Costituzione sul pari trattamento di cittadini che si trovano in analoghe situazioni di fronte alla legge, in quanto il risultato di un accertamento tecnico preventivo sulle cause di danni può essere conservato al processo, quando il giudice o il consulente hanno *contra legem* esteso l'accertamento alla causa dei danni e non vi è stata opposizione della parte controinteressata, mentre nel caso di rispetto della legge da parte del giudice e del consulente tecnico un cittadino non avrebbe mai l'accertamento sulla causa del danno al fine di esercitare utilmente la sua pretesa risarcitoria, come se il compito del consulente tecnico non fosse quello di far conoscere ai giudici la verità (art. 193 c.p.c.).

La questione incidentale sulla sospetta incostituzionalità dell'art. 696 c.p.c. nella parte in cui non prevede che si possa disporre accertamento tecnico preventivo sulla causa dei danni è rilevante ai fini del giudizio in corso e della determinazione del quesito, perchè nel caso in cui il giudice delle leggi ritenesse fondata la presente questione, questo pretore potrebbe estendere il quesito al consulente nominato, ing. Di Prima, anche sulla causa dell'incendio dell'autovettura del sig. Corino, come del resto richiesto dalla parte istante.

Premesso quanto sopra il pretore dispone la rimessione alla Corte costituzionale della questione, che non è apparsa d'ufficio manifestamente infondata, sulla legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 24 e 3 della Costituzione dell'art. 696, primo comma, c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre l'accertamento tecnico preventivo sulla causa dei danni dell'istante.

Va, quindi, disposta la sospensione del procedimento in corso e vanno disposti gli incumbenti, di cui all'art. 23 legge n. 87/1953.

Torino, addì 23 gennaio 1996

Il pretore: TOSCANO

N. 238

*Ordinanza emessa il 17 gennaio 1996 dal pretore di Ascoli Piceno
nel procedimento penale a carico di Barbagrìgia Salvatore*

Circolazione stradale - Guida di motociclo con patente di cat. B anziché di cat. A - Prevista sanzione penale - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto all'ipotesi sanzionata in via amministrativa di guida con patente di cat. B di autoveicolo per il quale è richiesta la patente di categoria superiore.

(C.S., art. 116, tredicesimo comma).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Esaminate le eccezioni di incostituzionalità sollevate dal difensore nel presente proc. pen. n. 379/95 a carico di Barbagrìgia Salvatore, imputato del reato p. e p. dall'art. 116, comma tredicesimo, del d.-l. n. 285/92 per aver circolato alla guida di motociclo Yamaha 660 tg. AP/70239 sprovvisto della prescritta patente di guida;

Ritenuto che, in effetti, si profila una irragionevole disparità di trattamento normativo fra la ipotesi (soggetta a sanzione penale) in cui il titolare di patente di categoria «B» eserciti la guida di un motociclo senza essere munito dello specifico titolo di abilitazione (pat. cat. «A»), e la ipotesi in cui il medesimo titolare di patente categoria «B» eserciti, invece, la guida di qualsivoglia autoveicolo per il quale sia richiesta patente di categoria superiore (ipotesi, quest'ultima, che, a differenza della precedente, è soggetta a semplice sanzione amministrativa);

Ritenuto che la predetta disparità di trattamento normativo potrebbe giustificarsi solo laddove fosse ragionevolmente configurabile, in rapporto alla ipotesi di guida di motoveicoli senza la prescritta abilitazione, un obiettivo giudizio di maggiore pericolosità rispetto alla ipotesi di guida di autoveicoli per cui è richiesta la patente di categoria superiore alla patente cat. «B», mentre, invece, in base alla comune e generale esperienza, le due predette ipotesi appaiono collocarsi su di un piano di pericolosità quantomeno equivalente (come è evidente se solo si pensi alla fattispecie di guida, da parte di soggetto non munito di pat. cat. «C», di un autoveicolo di grandi dimensioni, quale ad esempio «un'autosnodato»);

Ritenuto, quindi che, la proposta di eccezione di incostituzionalità appare non manifestamente infondata sotto il profilo sopra esaminato, mentre, invece, (per quanto riguarda l'ulteriore eccezione di incostituzionalità sollevata dalla difesa) la differenza di trattamento normativo previsto dalla disciplina transitoria con riferimento ai soggetti che abbiano conseguito la patente di cat. «B» non oltre la data del 26 aprile 1988, può ritenersi giustificata alla luce di una ragionevole valutazione di opportunità legata alla natura ed alla economia logico-giuridica della stessa disciplina transitoria, intesa appunto a garantire un equilibrato e graduale adeguamento al nuovo regime da parte dei destinatari della norma;

Tutto ciò premesso, ritenuta la non manifesta infondatezza della eccezione di incostituzionalità sollevata dalla difesa in relazione alla norma di cui all'art. 116, comma tredicesimo, del vigente codice della strada (decreto-legge n. 285/92) laddove prevede, in contrasto con l'art. 3 Cost., un trattamento sanzionario penale per la ipotesi di esercizio, da parte di titolari di patente cat. «B», della guida di un motoveicolo per cui sia richiesta la patente di cat. «A» con ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla ipotesi distinta (ma equivalente sotto il profilo del disvalore effettuale) di esercizio, da parte del medesimo titolare di patente cat. «B», di guida di autoveicolo per cui è richiesta la patente di categoria superiore, ipotesi soggetta a mera sanzione amministrativa;

Ritenuta la rilevanza della predetta questione nel presente giudizio, in rapporto all'oggetto della imputazione richiamata in premessa;

Visti gli artt. 23 e segg. legge 11 marzo 1953 n. 87, rimette al giudizio della onorevole Corte costituzionale la questione sopra indicata, disponendo la trasmissione degli atti alla medesima Corte;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al sig. Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai sigg. Presidenti del Senato e della Camera dei deputati.

Ascoli Piceno, addì 17 gennaio 1996

Il pretore: CENTINARO

N. 239

Ordinanza emessa il 2 settembre 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Catania nel procedimento penale a carico di Muratore Giuseppe

Misure cautelari personali - Custodia cautelare in carcere - Inapplicabilità in caso di ritenuta possibile concessione, con la sentenza, della sospensione condizionale della pena - Asserita anticipazione del giudizio di merito - Ingiustificata disparità di trattamento tra indagati o imputati a causa della valutazione discrezionale del giudice - Lesione dei principi di presunzione di non colpevolezza e del giudice naturale precostituito per legge.

(C.P.P. 1988, art. 275, comma 2-bis, aggiunto dalla legge 8 agosto 1995, n. 332, art. 4).

(Cost., artt. 3, 25, primo comma, 27, secondo comma, e 101, secondo comma).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale, letta l'istanza presentata il 22 agosto 1995 dal difensore di Muratore Giuseppe; visto il parere del pubblico ministero; esaminati gli atti;

Premesso che, permanendo la situazione descritta nel provvedimento emesso da questo giudice il 28 luglio 1995 (che si allega in copia quale parte integrante della presente ordinanza), permangono altresì le esigenze cautelari ivi specificate, non salvaguardabili altrimenti che a mezzo della custodia cautelare (quanto meno domiciliare);

che tuttavia l'art. 4 legge 8 agosto 1995, n. 332, vieta l'applicazione della misura della custodia cautelare, indipendentemente dalla sussistenza di qualsivoglia esigenza *ex art. 274 c.p.p.*, «se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena»;

Ritenuto che tale situazione sembra confliggere con diverse disposizioni della Costituzione, e precisamente:

con l'art. 27, comma 2, in quanto disancora totalmente l'applicazione della misura della custodia cautelare da ogni criterio diverso da quello (peraltro del tutto disomogeneo rispetto ai criteri dettati dall'art. 274 c.p.p.) fondato sulla previsione della futura condanna;

con gli artt. 101, comma secondo, e 25, comma primo. Invero, poiché la norma in questione non fa riferimento all'astratta possibilità della concessione del beneficio, ma ad una valutazione in concreto («se il giudice ritiene») che non può non risolversi in una anticipazione del giudizio di merito, sia in relazione, come si è prima accennato, alla sussistenza dei presupposti per la condanna — ben diversi dalle condizioni di cui all'art. 273 c.p.p. —, sia alla sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 163 e 164 c.p. (e quindi all'entità della pena da infliggere e alla prognosi sulla condotta futura, da esprimersi, secondo la normativa suddetta, sulla base degli elementi — elencati nell'art. 133 c.p. — non sempre conoscibili o apprezzabili all'atto dell'emissione del provvedimento *de libertate*); poiché tale anticipato giudizio non potrà non essere (congruamente) motivato, come imposto dall'art. 111 Cost.: conseguentemente il giudice — nella specie il g.i.p. — non potrà non essere, quanto meno sotto il profilo psicologico, soggetto, nell'eventuale successivo giudizio di merito (in caso di ricorso ai riti alternativi di cui agli artt. 438 o 444 c.p.p.), alle proprie precedenti valutazioni *ex art. 4 legge n. 332/1995*. La norma in esame introduce, dunque, elementi di irrazionalità ed è idonea ad innestare — salvo che nei casi in cui l'astratta concedibilità del beneficio sia esclusa da precedenti condanne o dal minimo edittale della pena prevista per i reati in ordine ai quali si procede — un meccanismo «perverso», tale da sottoporre il giudice al rischio di essere ricusato da una delle parti del processo: rischio tanto maggiore — per le già esposte ragioni — quanto più puntualmente e coscientemente egli assolverà all'obbligo della motivazione (e peraltro non è arduo prevedere, alla stregua del coerente orientamento della Corte costituzionale, l'individuazione di un nuovo profilo di parziale incostituzionalità dell'art. 34, comma secondo, c.p.p. in relazione alla norma *de qua*: con effetti, in tale evenienza, devastanti, ove si pensi che nel corso del procedimento il giudice può essere — e il più delle volte è — costretto pronunziarsi più volte in ordine allo *status libertatis* della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato), con conseguente sistematico pregiudizio — attesa l'inevitabilità della scelta da parte del giudice di uno dei due corni del dilemma posto dal citato art. 4 — del principio del giudice naturale precostituito per legge;

con l'art. 3: invero la scelta adottata dal giudice (in particolare dal g.i.p.) nel provvedimento *de libertate* in applicazione della disposizione in discorso è idonea, quale che ne sia il tenore, a produrre un'indebita discriminazione, soprattutto in relazione alle strategie processuali, fra diversi indagati o imputati, sulla base non di obiettivi elementi differenzianti, ma di una discrezionale valutazione: in conseguenza della quale — ad esempio — un inda-

gato o imputato potrebbe essere dissuaso o incoraggiato, rispetto ad un altro, a chiedere il giudizio abbreviato; così come — per diverse ragioni — il p.m. potrebbe essere indotto, in conseguenza della valutazione operata dal giudice *ex art. 275, comma 2-bis, c.p.p.*, a prestare, o non, il suo consenso;

Ritenuto che la questione non è nella specie irrilevante, posto che le condizioni personali del Muratore, del tutto incensurato, e la sua condotta processuale, improntata a piena ammissione di responsabilità, non appaiono ostative alla concessione del beneficio della sospensione condizionale (e atteso che il difensore, nella stessa istanza di revoca della misura cautelare, ha preannunziato la richiesta di definizione del processo attraverso riti alternativi); mentre per altro verso, come già osservato, le rilevanti esigenze *ex art. 274, lett. c), c.p.p.* impongono l'applicazione di una misura custodiale;

P. Q. M.

Visti gli artt. 34 della Costituzione; 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1; 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara di ufficio rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità dell'art. 275, comma 2-bis, c.p.p., introdotto dall'art. 4 legge 8 agosto 1995, n. 332, in relazione agli artt. 3, 25, comma primo, 27, comma secondo, e 101, comma secondo, della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il procedimento a carico di Muratore Giuseppe;

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 23, comma quarto, legge n. 87/1953.

Catania, addì 2 settembre 1995

Il giudice per le indagini preliminari: GARI

96C0340

N. 240

*Ordinanza emessa l'11 dicembre 1995 dal pretore di Roma
nel procedimento penale a carico di Ben Ali Mustapha*

Immigrazione - Immigrati extracomunitari - Arresto in flagranza - Convalida - Prevista espulsione su richiesta del pubblico ministero, salvo il limite delle inderogabili esigenze processuali - Ritenuta configurazione di detta espulsione come misura cautelare personale applicabile esclusivamente nei confronti degli stranieri - Ingiustificata disparità rispetto al trattamento riservato al cittadino italiano - Lamentata introduzione di norme penali disposta con decreto-legge - Carenza dei requisiti di necessità ed urgenza - Lesione del principio di riserva di legge in materia penale - Violazione dei doveri di solidarietà sociale - Compressione del diritto di difesa.

**(D.-L. 18 novembre 1995, n. 489; d.-l. 30 dicembre 1989, n. 416, art. 7-ter; d.-l. 18 novembre 1995, n. 489, art. 7).
(Cost., artt. 2, 3, 24, 25 e 77).**

IL PRETORE

Letti gli atti del procedimento n. 3416/95 r.g. dib. a carico di Ben Ali Mustapha nato ad Algeri il 14 marzo 1974, imputato del reato p.p. dagli artt. 624 e 625 numeri 2 e 7 c.p.;

Rilevato che, all'udienza in data 11 dicembre 1995, il p.m. ha sollevato questione di legittimità costituzionale del d.-l. 18 novembre 1995, n. 489, ed in particolare dell'art. 7-ter d.-l. n. 416/1989 come introdotto da tale decreto, in relazione agli artt. 2, 3, 25, 27 e 77 della Costituzione e che questo pretore ritiene di dover d'ufficio sollevare ulteriore questione di costituzionalità della medesima norma in riferimento altresì all'art. 24 Cost.;

Ritenuto, quanto alla rilevanza, che l'imputato veniva arrestato in flagranza in data 10 dicembre 1995 e quindi condotto avanti a questo pretore per la convalida dell'arresto ed il conseguente giudizio direttissimo e che — convalidato l'arresto — il p.m. chiedeva nei confronti dell'imputato medesimo la misura dell'espulsione ai sensi del citato art. 7-ter, primo e terzo comma;

Ritenuto in merito alla valutazione della non manifesta infondatezza quanto segue:

1. — Violazione degli artt. 2 e 3 della Costituzione.

L'art. 7 del d.-l. 18 novembre 1995, n. 489, introduce abrogando la precedente formulazione dell'art. 7 d.-l. 30 dicembre 1989, n. 416 — sette nuovi articoli (rubricati dal 7 al 7-septies) uno dei quali in particolare, l'art. 7-ter, risulta applicabile nel presente procedimento penale in cui il cittadino straniero sopra generalizzato è stato presentato a questo pretore a norma dell'art. 566 c.p.p. per la convalida dell'arresto in flagranza operato nei suoi confronti in data 10 dicembre 1995, ed il contestuale giudizio.

Deve in primo luogo osservarsi come il suddetto art. 7-ter, nel contrapporre al primo comma il caso dello straniero arrestato in flagranza a quello del soggetto pure straniero al quale sia stata applicata la misura della custodia cautelare, evidenzia chiaramente la possibilità per il giudice — su richiesta di uno dei soggetti indicati al comma quarto — di disporre l'espulsione anche nei confronti di colui al quale, pur se arrestato in flagranza, non venga applicata alcuna misura cautelare a norma degli artt. 272 e ss. c.p.p. o per assenza di richieste in merito da parte del p.m. — come appunto è avvenuto nel presente procedimento penale — o per mancata concessione da parte del giudice che procede delle misure richieste: a prescindere ora dalla questione relativa alla necessità o meno di trovarsi in presenza comunque di un arresto almeno convalidato — questione cui deve inevitabilmente darsi in sede di interpretazione logica risposta affermativa — la norma censurata introduce la possibilità di disporre la «misura» dell'espulsione, come lo stesso art. 7-ter la definisce, su mera richiesta del p.m. — oltretutto dell'interessato e del difensore — senza prevedere alcun altro elemento valutativo ai fini della decisione del giudice, che sembrerebbe anzi tenuto all'accoglimento di tale istanza, «... è disposta l'espulsione», con la sola esclusione della sussistenza di «... inderogabili esigenze processuali».

Considerato ora il momento processuale nel quale tale richiesta di espulsione si colloca e valutato inoltre che altre norme della nuova disciplina introdotta con il d.-l. n. 489/1995 espressamente prevedono il provvedimento di espulsione quale misura di sicurezza (art. 7), misura di prevenzione (art. 7-bis), nonché quale contenuto di un provvedimento amministrativo (artt. 7-quater e 7-quinquies), all'espulsione disposta dal giudice ai sensi dell'art. 7-ter dovrebbe riconoscersi, nell'ipotesi in cui la relativa richiesta provenga dal p.m. circostanza che rappresenta poi l'elemento di maggiore novità della disciplina in esame rispetto a quella già contenuta nell'art. 7-ter, comma dodicesimo, d.-l. n. 416/1989, natura di misura cautelare personale; a sostegno di tale inquadramento devono altresì richiamarsi l'espressione contenuta nell'ultima parte dell'art. 7-ter, primo comma, che subordina l'espulsione dello straniero in stato di custodia cautelare alla possibilità di soddisfare con tale diversa «misura» le esigenze cautelari del caso concreto, l'attribuzione della competenza a decidere circa la richiesta di espulsione al giudice competente in tema di misure cautelari individuato ai sensi dell'art. 279 c.p.p. ed infine la previsione, quale mezzo di gravame avverso l'ordinanza di espulsione, del ricorso per Cassazione previsto e regolato dall'art. 311 c.p.p. in materia di misure cautelari.

Deve osservarsi allora come l'introduzione di una nuova misura cautelare personale, applicabile esclusivamente nei confronti dei cittadini stranieri, appaia in contrasto con il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost., comportando per lo straniero una ingiustificata disparità di trattamento rispetto al cittadino italiano, disparità resa ancor più incisiva dal fatto che, come detto, l'applicazione di tale misura da un lato risulta di fatto sganciata dalla sussistenza delle esigenze cautelari previste dall'art. 274 c.p.p. ed appare anzi quasi automatica, in caso di richiesta di parte, fatto salvo l'unico limite delle «inderogabili esigenze processuali», e dall'altro è rimessa, quanto alla durata (art. 7-ter, quarto comma, ultima parte) alla decisione discrezionale del giudice che non risulta vincolata neppure dalla previsione di termini massimi, quali quelli previsti dagli artt. 303 e segg. c.p.p. pertanto, a fronte della medesima condizione di arresto in flagranza per lo stesso reato, magari consumato in concorso tra loro, e nel caso in cui — convalidato per entrambi l'arresto — non vi sia stata alcuna applicazione di misure cautelari a norma degli artt. 272 e segg. c.p.p., il cittadino italiano beneficerebbe della immediata liberazione mentre il cittadino straniero, in caso di richiesta del p.m., dovrebbe essere espulso da parte del giudice, con il solo limite delle inderogabili esigenze processuali, e con interdizione dal territorio dello Stato per un arco temporale liberamente determinato a norma dell'art. 7-ter, quarto comma, e 7-sexies, primo comma.

Va detto peraltro che l'ingiustificata disparità di trattamento pare ravvisabile in prospettiva diametralmente opposta anche nell'ipotesi in cui, in presenza delle stesse condizioni di fatto e di diritto, al cittadino italiano venga applicata la misura della custodia cautelare in carcere mentre a quello straniero — su richiesta del p.m. — la misura custodiale venga sostituita con quella dell'espulsione ex art. 7-ter che potrebbe in ipotesi garantire, secondo quanto richiesto dalla norma, la soddisfazione delle esigenze cautelari del caso, ma che presenta palesemente un'intensità coercitiva di tutt'altro peso rispetto a quella di cui all'art. 285 c.p.p.

Va detto peraltro che la riconducibilità dell'espulsione disciplinata dall'art. 7-ter nell'ambito delle misure cautelari potrebbe ritenersi dubbia in relazione alla possibilità che essa venga disposta su richiesta anche dell'interessato o del suo difensore — in contrasto con il disposto dell'art. 291 c.p.p. — salvo individuare in tale fattispecie, già presente come detto nella normativa previgente, un'ipotesi di sospensione dell'esecuzione di una misura cautelare custodiale, come affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 62/1994.

Del resto il differente inquadramento dell'istituto in esame tra le ipotesi di applicazione provvisoria di una misura di sicurezza personale, oltre a non sottrarsi ad evidenti motivi di contrasto con i principi costituzionali — in particolare la mancata previsione nel procedimento applicativo delineato dall'art. 7-ter della necessità di accertare l'effettiva pericolosità sociale dello straniero di cui è richiesta l'espulsione in violazione del principio generale dettato dall'art. 31 legge n. 663/1986 e recentemente ribadito dalla Corte costituzionale (sent. n. 58/1995) — si scontrerebbe con l'analoga censura dell'illogicità ed inammissibilità (art. 312 c.c.p.) dell'applicazione di una misura di sicurezza su richiesta proveniente dall'interessato o dal suo difensore.

La possibilità poi — a fronte come detto di una situazione di mero arresto in flagranza al quale, in difetto di applicazione delle misure cautelari di cui agli artt. 280 e segg. c.p.p., dovrebbe seguire l'immediata liberazione — che il cittadino straniero, magari del tutto incensurato non essendovi come detto limiti di sorta nella norma, possa essere su richiesta del p.m. — al primo contatto con il «circuito penale» — radicalmente allontanato per un tempo indeterminato dal nostro Stato ai sensi del primo comma, dell'art. 7-ter, appare in contrasto con quei doveri di solidarietà sociale — da esplicarsi in primo luogo nei confronti dei soggetti deboli — cui la nostra Repubblica è chiamata in forza del dettato costituzionale (art. 2 Cost.).

Il contrasto risulta poi ancor più netto ove si osservi che destinatario del provvedimento di espulsione, ai sensi dell'art. 7-ter in relazione all'art. 7-sexies, nono comma, può essere anche lo straniero regolarmente residente nel nostro Stato, se da un tempo inferiore a cinque anni, ovvero convivente con cittadini italiani diversi dai parenti entro il quarto grado, senza quindi rilevanza alcuna di eventuali vincoli di coniugio o affinità, e pertanto un soggetto che nel nostro Stato può aver instaurato situazioni o rapporti di carattere personale, sociale o lavorativo anche di notevole rilevanza: ebbene in tali ipotesi la possibilità di immediata espulsione su richiesta del p.m. sembra rappresentare un *vulnus* rispetto al principio dell'inviolabilità dei diritti dell'individuo — sia come singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità — non proporzionato rispetto alla situazione presupposta dall'art. 7-ter, primo comma, nella quale come detto il giudice si trova in presenza di una mera notizia di reato, sia pure corredata da determinati caratteri, ma che comunque prescinde dall'effettivo accertamento della penale responsabilità realizzabile solo attraverso la formazione della sentenza di condanna divenuta irrevocabile (art. 27 della Costituzione).

2. — Violazione dell'art. 24 della Costituzione.

La regolamentazione dell'espulsione a richiesta di parte dettata dal censurato art. 7-ter appare altresì in contrasto con l'inviolabilità del diritto di difesa, nell'ipotesi in cui la richiesta di espulsione provenga dal p.m., sotto due profili: da un lato la norma, nell'omettere di indicare qualunque presupposto — di fatto o di diritto — al di là della mera condizione di cittadino straniero arrestato in flagranza o sottoposto a custodia cautelare, per l'emanazione del provvedimento di espulsione (cui deve come detto riconoscersi natura di ordinanza applicativa di una misura cautelare), preclude di fatto sul punto all'imputato l'esercizio di qualunque diritto di difesa rispetto all'adozione di un provvedimento i cui effetti limitativi sulla libertà personale dell'imputato sono di piena evidenza.

Ancora in contrasto con il dettato dell'art. 24 della Costituzione appare l'ipotesi dell'espulsione su richiesta del p.m. nell'ipotesi in cui nei confronti del cittadino straniero arrestato in flagranza si proceda poi immediatamente al giudizio a norma dell'art. 566, sesto comma, c.p.p.: in tale ipotesi infatti il provvedimento di espulsione — disposto a norma dell'art. 7-ter, primo comma — dovrebbe ricevere esecuzione ai sensi dell'art. 7-sexies mediante accompagnamento immediato alla frontiera, ed in tale circostanza la previsione (art. 7-sexies, undicesimo comma) della possibilità di chiedere ed ottenere un'autorizzazione a rientrare in Italia onde partecipare al processo, risulterebbe di fatto vanificata dalla celebrazione immediata di un dibattimento al quale al cittadino straniero espulso sarebbe di fatto preclusa la partecipazione, con conseguente palese ed incisiva violazione dei diritti difensivi, tra i quali quelli di avanzare richiesta dei cd. riti alternativi.

Né può ipotizzarsi che il diritto dell'arrestato cittadino straniero di partecipare, se lo desidera, al proprio processo possa venire realizzato mediante rigetto della richiesta di espulsione avanzata dal p.m. per le «inderogabili esigenze processuali» previste dal primo comma dell'art. 7-ter, posto che altrimenti la norma avrebbe potuto più chiaramente prevedere, per il cittadino straniero arrestato in flagranza e quindi espulso su richiesta del p.m., la possibilità di chiedere il differimento della decisione o quanto meno dell'esecuzione dell'ordinanza di espulsione sino alla conclusione del giudizio direttivo.

Viceversa la norma nell'attuale formulazione testuale — «inderogabili esigenze processuali» — appare riferita alla necessità di assicurare la presenza dell'imputato cittadino straniero rispetto allo svolgimento di atti processuali (quali un confronto o una ricognizione personale) irrealizzabili in sua assenza e che pertanto si pongono come ostative rispetto all'emissione dell'ordinanza di espulsione.

3. — Violazione degli artt. 25 e 27 della Costituzione.

Il principio di riserva di legge in materia penale (art. 25 della Costituzione) possiede, quale primo e fondamentale significato, quello scondo cui le scelte di politica criminale sono monopolio esclusivo del Parlamento mentre l'ammissibilità di nuove norme di diritto penale introdotte attraverso decreti legislativi o decreti-legge è connessa alla circostanza che sia comunque assicurato l'intervento del Parlamento in posizione sovraordinata, ora quale organo delegante ora quale organo cui è rimesso il potere di conferire stabilità e durevolezza, attraverso la legge di conversione, a disposizioni normative precarie, soggette a decadenza in caso di inutile decorso del termine di sessanta giorni dettato dall'art. 77 della Costituzione ed emanate dal Governo in casi straordinari di necessità ed urgenza tali da non consentire la normale legiferazione in via ordinaria del Parlamento.

Deve inoltre osservarsi come recentemente la Corte costituzionale (sent. n. 29/1995) abbia rivendicato a sé il potere di valutare l'esistenza dei presupposti di necessità ed urgenza richiesti dall'art. 77 della Costituzione per l'emanazione di decreti-legge da parte dell'esecutivo, affermando che «... la pre-esistenza di una situazione di fatto comportante la necessità ed urgenza di provvedere tramite l'utilizzazione di uno strumento eccezionale, quale il decreto-legge, costituisce un requisito di validità costituzionale dell'adozione del predetto atto, di modo che l'eventuale evidente mancanza di quel presupposto configura tanto un vizio di legittimità costituzionale del decreto-legge, in ipotesi adottato al di fuori dell'ambito delle possibilità applicative costituzionalmente previste, quanto un vizio *in procedendo* della stessa legge di conversione ...».

Rispetto ora al d.-l. 18 novembre 1995, n. 489, può osservarsi come nel preambolo venga «ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adeguare in termini più razionali la normativa in tema di immigrazione nel territorio dello Stato da parte dei cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea al fine di renderne più efficace l'operatività» non manifestamente infondata risulta pertanto la questione relativa alla effettiva sussistenza dei requisiti di straordinaria necessità ed urgenza rispetto alla mera esigenza di razionalizzazione di normativa già da tempo esistente (in particolare d.-l. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 39) in relazione ad un fenomeno sociale come quello dell'immigrazione extracomunitaria che, anche nei suoi aspetti per così dire «patologici», appare ormai stabilmente presente nella fisionomia del nostro Stato ed in relazione al quale non appaiono essersi realizzati in tempi recenti modifiche od evoluzioni di portata talmente straordinaria da richiedere un intervento legislativo immediato nelle forme e con gli effetti di cui all'art. 77 della Costituzione, soprattutto in relazione all'introduzione di quelle norme aventi immediata rilevanza penale — sono tra l'altro previste diverse nuove fattispecie delittuose — per le quali quindi, in eventuale assenza di effettive circostanze straordinarie, la decretazione d'urgenza appare incompatibile con l'elevatezza dei valori in gioco, anche in relazione al rischio di formulazioni prive di quei caratteri di chiarezza ed assoluta determinatezza sottesi al principio di riserva di legge in materia penale consacrato dall'art. 25 della Costituzione.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 9 febbraio 1948, n. 1;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità del d.-l. 18 novembre 1995, n. 489, ed in particolare dell'art. 7-ter del d.-l. n. 416/1989 come introdotto dall'art. 7 del d.-l. n. 489/1995, in relazione agli artt. 2, 3, 24, 25 e 77 della Costituzione;

Ordina la sospensione del giudizio in corso, disponendo l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica.

Roma, addì 11 dicembre 1995

Il pretore: (firma illeggibile)

N. 241

Ordinanza emessa l'11 dicembre 1995 dal pretore di Roma nel procedimento penale a carico di Damani Fath ed altro

Immigrazione - Immigrati extracomunitari - Arresto in flagranza - Convalida - Prevista espulsione su richiesta del pubblico ministero, salvo il limite delle inderogabili esigenze processuali - Ritenuta configurazione di detta espulsione come misura cautelare personale applicabile esclusivamente nei confronti degli stranieri - Ingiustificata disparità rispetto al trattamento riservato al cittadino italiano - Lamentata introduzione di norme penali disposta con decreto-legge - Carenza dei requisiti di necessità ed urgenza - Lesione del principio di riserva di legge in materia penale - Violazione dei doveri di solidarietà sociale - Compressione del diritto di difesa.

(D.-L. 18 novembre 1995, n. 489; d.-l. 30 dicembre 1989, n. 416, art. 7-ter; d.-l. 18 novembre 1995, n. 489, art. 7).
(Cost., artt. 2, 3, 24, 25 e 77).

IL PRETORE

Letti gli atti del procedimento n. 3417/95 r.g. dib. a carico di Damani Fath e Benya Cef Toufik imputati del reato p.p. dagli artt. 624 e 625 numeri 2 e 110 c.p.;

Rilevato che, all'udienza in data 11 dicembre 1995, il p.m. ha sollevato questione di legittimità costituzionale del d.-l. 18 novembre 1995, n. 489, ed in particolare dell'art. 7-ter d.-l. n. 416/1989 come introdotto da tale decreto, in relazione agli artt. 2, 3, 25, 27 e 77 della Costituzione e che questo pretore ritiene di dover d'ufficio sollevare ulteriore questione di costituzionalità della medesima norma in riferimento altresì all'art. 24 della Costituzione;

Ritenuto, quanto alla rilevanza, che l'imputato veniva arrestato in flagranza in data 10 dicembre 1995 e quindi condotto avanti a questo pretore per la convalida dell'arresto ed il conseguente giudizio direttissimo e che — convalidato l'arresto — il p.m. chiedeva nei confronti dell'imputato medesimo la misura dell'espulsione ai sensi del citato art. 7-ter, primo e terzo comma;

Ritenuto in merito alla valutazione della non manifesta infondatezza quanto segue:

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (reg. ord. n. 240/1996).

96C0342

N. 242

Ordinanza emessa il 24 novembre 1995 dalla commissione tributaria di secondo grado di Padova sul ricorso proposto da Zerfin S.p.a. ed altra contro l'Ufficio del registro di Padova

Tributi in genere - Conferimenti immobiliari a favore di società di qualsiasi tipo - Sottoposizione a imposta di registro, INVIM, imposta ipotecaria e catastale - Mancata previsione che i conferimenti a società di capitali vengano assoggettati ad aliquota unica non superiore all'1 per cento, così come stabilito dalla direttiva comunitaria n. 335/1969 e successive integrazioni nonché dalla legge di delega n. 825/1971 - Eccesso dei limiti della legge di delega - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 168/1991.

[D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 4, tarif. all., primo comma, lett. a), p. 2; d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, artt. 2, 10 e 1, tarif. all.; d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 2, secondo comma].

(Cost., art. 76).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto dalla Zerfin s.p.a. con sede a Padova, passaggio C. Piscopia n. 10, e Zerbetto s.p.a. con sede a Padova, via S. Pellico n. 5.

F A T T O

Con verbale di assemblea straordinaria degli azionisti del 22 dicembre 1992 n. 51728 di rep. notaio Giambattista Todeschini in Padova, veniva deliberato un aumento di capitale sociale da effettuarsi mediante conferimento di immobili da parte della Zerfin s.p.a.

In data 24 febbraio 1993 n. 518 vol. 90 veniva denunciato detto aumento di capitale all'Ufficio del registro di Padova.

In data 15 aprile 1993 lo stesso ufficio provvedeva ad emettere avviso di liquidazione alle società sopra citate:

imposta di registro 4% su L. 115.327.000, L. 4.160.000;

trascrizione 1,60% su L. 1.551.000.000, L. 24.820.000;

catasto 0,40% su L. 1.551.000.000, L. 6.200.000;

INVIM (a carico della società Zerfin), L. 135.150.000;

totale L. 170.780.000.

Contro l'avviso di liquidazione entrambe le società ricorrevano alla commissione tributaria di primo grado sostenendo che i conferimenti, ai sensi della direttiva CEE n. 69/335 del 17 luglio 1969, sarebbero assoggettabili ad una imposta unica con aliquota massima dell'1% sul valore del conseguimento.

A sostegno della propria tesi i ricorrenti richiamavano la giurisprudenza formatasi in ordine alla applicabilità, nell'ordinamento interno, della normativa comunitaria, ricordando come, con sentenza n. 170/1984, la Corte costituzionale abbia riconosciuto l'immediata applicabilità dei regolamenti comunitari; la Corte ha riconosciuto anche l'applicabilità delle statuizioni contenute nelle sentenze interpretative della Corte di giustizia delle Comunità europee.

Infine con sentenza n. 168/1991 la Corte costituzionale ha riconosciuto l'immediata applicabilità delle direttive comunitarie, e ciò sulla scorta della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, che in sede di interpretazione dell'art. 189 del trattato di Roma ha da tempo elaborato alcuni principi cardine, secondo i quali in tutte le ipotesi in cui le disposizioni di una direttiva appaiano, dal punto di vista sostanziale, incondizionate e sufficientemente precise, in tali casi i singoli possono far valere direttamente tali direttive dinanzi ai giudici nazionali ed alla pubblica amministrazione, anche nell'ipotesi in cui tale direttiva non sia stata recepita dall'ordinamento nazionale. L'immediata applicabilità delle direttive comunitarie secondo la richiamata giurisprudenza della Corte costituzionale della Corte di giustizia delle Comunità europee, si avrebbe quindi quando la direttiva comunitaria risulti incondizionata e sufficientemente precisa il che si verificherebbe nella fattispecie oggetto del ricorso.

L'Ufficio del registro si opponeva sostenendo che la direttiva comunitaria invocata dai contribuenti non potrebbe trovare applicazione prima della emanazione, da parte del legislatore interno, di una norma specifica in applicazione della direttiva medesima.

La Commissione tributaria di primo grado nel respingere il ricorso argomenta che l'orientamento in sede comunitaria sembra essere quello di esentare da ogni imposizione fiscale la raccolta di capitali come si può osservare dalla relazione del Parlamento europeo (4 gennaio 1995) che in proposito riteneva «Accolta con favore» la proposta in tal senso formulata dalla commissione. È altresì vero che la stessa commissione dava atto che molto lentamente si sta progredendo nel conseguimento dell'obiettivo fissato dalla direttiva n. 69/335. Da ciò deriva una, sia pure indiretta, ma non irrilevante riprova, che detta direttiva risulti deficitaria di incondizionatezza, carattere visto come necessario dalla sentenza n. 168/1991 della Corte costituzionale per essere di immediata applicazione.

Le società Zerfin e Zerbetto, contro detta decisione, hanno proposto appello ribadendo le proprie ragioni per quanto riguarda l'immediata applicabilità della direttiva CEE 69/135 ed in subordine chiede che gli atti vengano rimessi alla Corte costituzionale affinché si pronunci sulla illegittimità del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, 26 ottobre 1972, n. 643, e 31 ottobre 1990, n. 347, per contrasto con l'art. 76 della Costituzione essendo state riscontrate discrepanze con i contenuti della legge delega 9 ottobre 1971, n. 825.

Tanto premesso in fatto la commissione tributaria di secondo grado.

O S S E R V A

Con la sentenza n. 168 del 1991 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile per difetto di rilevanza la questione di legittimità dell'art. 4, lett. E, della Tariffa A allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (che sottoponeva ad imposta di registro le delibere societarie di emissione di obbligazioni), sollevata dalla commissione tributaria di primo grado di Ancona per contrasto con l'art. 76 della Costituzione ritenendo sussistente un eccesso di delega rispetto all'art. 7, primo comma, della legge delega (legge 9 ottobre 1971, n. 825), che, nel porre i principi direttivi cui si sarebbe dovuta ispirare la riforma dell'imposta di registro aveva precisato, tra l'altro, il rispetto dell'art. 11 della direttiva 17 luglio 1969 del Consiglio delle Comunità europee facenti divieto agli Stati membri di sottoporre ad imposizione, sotto qualsiasi forma, i prestiti contratti mediante emissione di obbligazioni.

A tale risultato la Corte è pervenuta sulla base della rilevata diretta applicabilità nell'ordinamento interno della norma contenuta nella suddetta direttiva comunitaria; e pertanto il giudice *a quo* era tenuto a non applicare le corrispondenti norme del diritto interno, con la prima confliggenti, di cui aveva denunciato la legittimità costituzionale; da ciò l'irrilevanza della questione proposta.

Nella citata sentenza si è puntualizzato che:

la diretta applicabilità nell'ordinamento interno delle direttive comunitarie non discende dalla qualificazione formale della fonte, ma richiede riscontro di alcuni presupposti sostanziali, in particolare la prescrizione della direttiva deve essere incondizionata (in modo da non lasciare margine di discrezionalità agli Stati membri della stessa) e sufficientemente precisa (nel senso che la fattispecie ed il predetto applicabile devono essere determinati compiutamente in tutti i loro elementi);

la ricognizione in concreto di tali presupposti costituisce l'esito di una interpretazione della direttiva comunitaria e delle sue singole disposizioni che il giudice nazionale (anche il giudice delle leggi), può effettuare direttamente ovvero rimettere alla Corte di giustizia ai sensi dell'art. 177, secondo comma, del Trattato di Roma.

Ciò premesso, nella controversia all'esame di questa commissione si dibatte sulla diretta applicabilità nell'ordinamento giuridico italiano della disposizione, contenuta nella direttiva n. 335 del 17 luglio 1969 della Comunità economica europea, secondo la quale «gli Stati membri possono esentare dall'imposta sui conferimenti od assoggettare ad un'unica aliquota non superiore all'1% le operazioni diverse da quelle di cui al paragrafo 1» e sulla conseguente non applicabilità delle norme di legislazione interne che prevedono l'applicazione della imposta di registro con l'aliquota del 4% (art. 4, lett. A) n. 2 della parte Prima delle tariffe allegate al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nonché — almeno alla data dell'atto deliberativo di aumento del capitale in questione — l'INVIM (art. 2/2° del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643) e le imposte ipotecarie e di trascrizione (d.P.R. 31 ottobre 1990, n. 347), ai conferimenti immobiliari in società di ogni tipo.

Appare evidente, a giudizio della commissione, la diversità del contenuto precettivo della disposizione della direttiva comunitaria appena indicata, rispetto a quelli delle disposizioni — esaminate dalla sentenza della Corte costituzionale chiamata in premessa — concernenti i prestiti obbligazionari.

Quest'ultima ha infatti un precetto negativo, di esclusione, idoneo a raggiungere direttamente negli ordinamenti degli Stati membri il risultato prefissosi dal legislatore comunitario (l'esclusione di ogni forma di imposizione sugli atti deliberativi di emissione di obbligazione); la prima invece contiene la prescrizione positiva di un'imposta sui conferimenti caratterizzata da un'unicità e da un'aliquota non superiore all'1%, e proprio per tale contenuto positivo non può operare nell'ordinamento interno dei singoli membri, se come vincolo di risultato per il legislatore nazionale a cui carico vinene posto — nell'ambito dell'ordinamento comunitario — l'obbligo di rimodellare il sistema impositivo dei conferimenti immobiliari secondo le caratteristiche indicate dalla direttiva. È altresì evidente che, in un ordinamento come quello italiano, caratterizzato da una pluralità di imposizioni sui conferimenti immobiliari nelle società di ogni tipo, non può non essere necessario un intervento del legislatore nazionale per delineare, con inevitabilità margini di discrezionalità, fermo restando il tetto dell'aliquota dell'1%, quale debba essere il tipo di imposta unica avuto di mira dalla normativa comunitaria, quale il suo presupposto, come si determini la base imponibile, quali siano soggetti passivi di essa. La necessità di un ampio intervento del legislatore nazionale, attuativo della direttiva comunitaria porta ad escludere che la stessa presenti quelle caratteristiche di incondizionatezza alle quali secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e della Corte costituzionale, è subordinata la sua diretta applicabilità nell'ordinamento dello Stato italiano.

Nella presente controversia debbono per contro trovare piena applicazione le norme interne che disciplinano l'imposta di registro e le altre imposte indirette sui conferimenti immobiliari; e di esse per tanto diviene rilevante esaminare l'eventuale contrasto con i principi della Costituzione.

Le norme interne, nell'ipotesi di conferimenti di immobili a società di qualsiasi tipo, l'assoggettamento all'imposta di registro, all'INVIM (quanto meno al momento in cui l'atto di cui si controverte è stato formato) all'imposta ipotecaria e catastale, appaiono in contrasto con i principi informativi contenuti nella legge con la quale il Governo è stato delegato ad emanare le disposizioni occorrenti per la riforma del sistema tributario (legge 9 ottobre 1971, n. 825) ed in particolare, con il disposto degli artt. 7 e 17 della citata legge delega, il primo dei quali, in tema di imposta di registro, ipotecaria e catastale, stabilisce che la riforma debba adeguarsi alla direttiva comunitaria n. 335/69 che, come già evidenziato, prevede che gli Stati membri possano, in via alternativa, o esentare i conferimenti di immobili a società, da imposta, o assoggettarli all'aliquota unica non superiore all'1%, mentre l'art. 17 delega il Governo ad emanare testi unici, sempre nel rispetto dei principi direttivi stabiliti dalla legge delega e quindi nel rispetto delle direttive contenute nell'art. 7.

Il legislatore delegato, superando i criteri direttivi fissati dal delegante ha invece sottoposto i conferimenti ad imposta di registro con aliquota variabile fra l'8% ed il 4%; ha inoltre assoggettato la medesima operazione ad INVIM, ed imposta catastale ed ipotecaria.

Ne consegue, a parere di questa commissione, che le norme tributarie sopra richiamate, nella parte in cui assoggettano a registro, INVIM, imposta ipotecaria e catastale i conferimenti immobiliari in favore di qualsiasi tipo di società violino il disposto dell'art. 76 della Costituzione, non essendosi il Governo attenuto ai principi direttivi fissati con la legge delega.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritiene rilevante e non manifestamente la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, lettera a), punto 2), della tariffa parte prima allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e degli artt. 2 e 10 del decreto legislativo del 31 ottobre 1990, n. 347, nonché dell'art. 1 della tariffa allegata al medesimo decreto legislativo, nonché dell'art. 2, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, in riferimento all'art. 76 della Costituzione non prevedendo i citati articoli che i conferimenti a società di capitali vengano assoggettati ad aliquota unica non superiore all'1% così come stabilito dalla direttiva comunitaria n. 335/1969 e successive integrazioni, alla quale il legislatore delegante (art. 7, primo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, ed art. 17, terzo comma, stessa legge) ha disposto debbano adeguarsi le norme delegate in materia di imposta di registro, imposta ipotecaria e catastale;

Ordina la sospensione del presente procedimento;

Dispone l'invio degli atti alla Corte costituzionale perché sia risolta la questione di legittimità costituzionale innanzi formulata;

Ordina la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri, alle parti del giudizio e la comunicazione della stessa ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Manda alla segreteria per i seguenti adempimenti.

Così pronunciata in Padova nella camera di consiglio del 24 novembre 1995.

Il presidente: FABIANI

N. 243

*Ordinanza emessa il 16 gennaio 1996 dal pretore di Latina
nel procedimento civile vertente tra F.L.A.I.C.A. Uniti C.U.B. e CO.AL. S.p.a.*

Sindacato e libertà sindacali - Diritti sindacali previsti dallo Statuto dei lavoratori - Attribuzione, per effetto della abrogazione referendaria della formulazione originaria della norma, ai soli sindacati sottoscrittori del contratto aziendale - Disparità di trattamento tra le organizzazioni sindacali in virtù della semplice sottoscrizione del contratto ed indipendentemente dalla maggiore o minore rappresentatività - Violazione del principio della libertà sindacale.

(Legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 19).

(Cost., artt. 3 e 39).

IL PRETORE

A scioglimento della riserva che precede;

Letti gli atti di causa;

Richiamate le premesse di fatto poste a fondamento della domande e del ricorso introduttivo;

Osserva che la Flaica Uniti Cub lamenta che la S.p.a. Coal non consente ai rappresentanti sindacali della Flaica Uniti di esercitare i diritti ai premessi di cui all'art. 23 statuto dei lavoratori e, il diritto alla convocazione di assemblea, di affissione, di riunione e tutto quanto previsto dal titolo terzo della legge n. 300 del 1970.

Come si evince dagli elementi di causa pacificamente ammessi il sindacato Flaica Uniti Cub non è firmatario del contratto collettivo applicato alla unità produttiva aziendale della Coal.

Orbene, l'art. 19 della legge n. 300/1970 nella nuova formulazione susseguente all'abrogazione referendarie, individua la maggiore rappresentatività del sindacato, e quindi l'attribuzione dei conseguenti diritti di cui al titolo terzo della legge, nell'unico criterio della sottoscrizione del contratto collettivo applicato nell'unità produttiva aziendale.

La nuova disciplina individua perciò il carattere di maggiore rappresentatività di un sindacato sulla base di un unico elemento: la sottoscrizione del contratto collettivo.

È evidente che tale nuova formulazione legislativa si applica anche a quei sindacati, come quello ricorrente, il cui riconoscimento era avvenuto sotto l'impero della vecchia disciplina legislativa.

Il carattere di maggiore rappresentatività di un sindacato è dinamico e contingente; di qui la necessità di continue, periodiche verifiche ogni qual volta se ne manifesti la necessità (anche giudiziale).

Le verifiche vanno fatte nella base del diritto al momento vigente secondo il generale principio *tempus regit actum*.

Accertata l'applicabilità al caso di specie dello *jus supervemus* si dischiude la rilevanza della questione di legittimità costituzionale della nuova disciplina.

L'eccezione di incostituzionalità sollevata dal sindacato ricorrente appare non manifestamente infondata.

In particolare con la vecchia disciplina il sindacato si affermava per fatto proprio, per propri meriti, attraverso il consenso che riusciva ad ottenere presso i lavoratori; con la nuova disciplina l'accesso ai diritti di cui al titolo terzo è legato al potere di accreditamento dell'imprenditore.

Da una parte il sindacato è onerato della necessità di stipulare accordi per ottenere il requisito che gli consenta l'accreditamento e dall'altra l'imprenditore potrebbe avvantaggiare una rappresentanza sindacale anche minima anziché altra con maggiore consenso sottoscrivendo accordi con l'una anziché con l'altra.

La questione di incostituzionalità della nuova formulazione dell'art. 9 legge n. 300/1970 in relazione agli artt. 3 e 39 della Costituzione appare pertanto, non manifestamente infondata.

È evidente la rilevanza della questione costituzionale nella presente controversia.

Se la società conventua dovesse continuare a non riconoscere il requisito per poter godere dei diritti di cui al titolo terzo, nei confronti del suindicato ricorrente, anche dopo l'accoglimento della questione di incostituzionalità, prenderebbe sostanza il profilo dell'antisindacalità del comportamento.

Dalle svolte argomentazioni discende la necessità della verifica da parte della Corte costituzionale.

P. Q. M.

Visti gli artt. 1 della legge 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, in accoglimento della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge n. 300 del 1970 in relazione agli artt. 3 e 39 della Costituzione;

Ritenuta la questione non manifestamente infondata, dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale perché decida sulla questione stessa;

Sospende il giudizio di corso;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Latina, addì 16 gennaio 1996

Il pretore g.d.l.: DIANA

96C0344

N. 244

*Ordinanza emessa il 21 novembre 1995 dalla corte d'appello di Napoli
sull'istanza di ricusazione proposta da Pennella Antonio*

Processo penale - Udiienza preliminare - Giudice delle indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato - Incompatibilità ad esercitare le proprie funzioni in detta udiienza - Omessa previsione - Disparità di trattamento rispetto al coimputato dello stesso reato nel medesimo procedimento nei confronti del quale il g.i.p. non si è in alcun modo pronunciato, nonché rispetto a situazioni analoghe già esaminate dalla Corte costituzionale - Lesione del diritto di difesa e della garanzia costituzionale di imparzialità del giudice - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 401/1991, 186/1992, 439/1993 e 432/1995 - Eccezione di illegittimità costituzionale prospettata dalla Corte di appello nel corso di procedimento di ricusazione.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 25).

LA CORTE DI APPELLO

Ha emessa la seguente ordinanza nel procedimento di ricusazione del giudice per l'udienza preliminare, dott. Rosario Caiazza, presso il tribunale di Benevento per incompatibilità ai sensi dell'art. 34, secondo comma del codice procedura penale a partecipare a detta udiienza, avendo in precedenza applicato una misura cautelare coercitiva.

F A T T O

Il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Benevento faceva richiesta di rinvio a giudizio di Pennella Antonio (più 27) per i reati previsti: 1) dagli artt. 40 c.p.v., 61 n. 7, 81 c.p.v., 110, 324, 323, comma secondo, come modificato dalla legge n. 86 del 1990, 640 e 640-bis codice penale; 2) dagli artt. 40 c.p.v., 61 n. 7, 81 c.p.v., 110, 324, 323, comma secondo, come modificato dalla legge n. 86 del 1990, 640, 640-bis codice penale.

Pennella Antonio, avvistato della fissazione dell'udienza preliminare, proponeva, tramite il suo difensore, dichiarazione di ricasazione, tempestiva ed ammissibile, del giudice udienza preliminare per essere la stessa persona fisica che aveva in precedenza emesso a suo carico un'ordinanza applicativa della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere.

Eccepiva l'incompatibilità del giudice a partecipare all'udienza preliminare, ai sensi dell'art. 34, secondo comma codice procedura penale quale ipotesi analoga a quella decisa con la sentenza della Corte costituzionale n. 423 del 6-15 settembre 1995, dichiarativa della incompatibilità a partecipare al dibattimento del giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale.

DIRITTO

Il carattere tassativo delle cause di incompatibilità previste dallo art. 34 codice procedura penale, rende la norma insuscettibile di interpretazione estensiva ed analogica.

Neppure può derivarsi la prospettata causa di incompatibilità dall'indicata sentenza della Corte costituzionale n. 432/1995 — *ex art. 27* legittimità costituzionale 11 marzo 1953 n. 87 — in quanto priva di disposizioni che consentano di estendere la dichiarata illegittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma codice procedura penale, a fattispecie diverse da quella esaminata.

Ritiene, però, la Corte di sollevare, di ufficio, questione di illegittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma codice procedura penale nella parte in cui non prevede che non possa partecipare all'udienza preliminare il giudice per le indagini preliminari che abbia adottato una misura cautelare personale di natura coercitiva nei confronti dell'imputato.

A prevenire il pericolo di una sospetta reiterazione di interventi dello stesso magistrato sulla stessa materia nei confronti dello stesso imputato nello stesso procedimento la legge prescrive requisiti particolari contemplati agli artt. 34-37 codice procedura penale.

Il combinato delle norme indicate ha già subito reiterati interventi da parte della Corte costituzionale con le sentenze n. 496/90, n. 401/91, n. 502/91, n. 124/92, n. 186/92, n. 399/92, n. 439/93. Nella sua evoluzione la Corte costituzionale ha avuto cura di differenziare la posizione di chi è chiamato ad una «valutazione di contenuto» da quella dei giudici chiamati ad una valutazione meramente processuale, pervenendo ad una definizione complessiva dell'incompatibilità quale «volta ad assicurare la genuità e la correttezza del processo formativo del convincimento del giudice» che «si ricollega alla garanzia costituzionale del giusto processo» e che «è ragionevolmente circoscritta ai casi di duplicità del giudizio di merito sullo stesso oggetto» (sent. n. 124/92) specificando opportunamente che «non la mera conoscenza degli atti, ma una valutazione di merito circa l'idoneità delle risultanze delle indagini preliminari a fondare un giudizio di responsabilità dell'imputato, vale a radicare l'incompatibilità» (sent. n. 186/92). Ed ulteriormente precisando che ogni qual volta è investito di una richiesta cautelare l'attività del giudice comporta la formulazione di un giudizio non di mera legittimità ma di merito (sia pure prognostico e allo stato degli atti) sulla colpevolezza dell'imputato.

Il mutamento del quadro normativo per effetto della legge 8 agosto 1995 n. 332 da un lato conferma l'effettuazione da parte del giudice dell'udienza preliminare di un vaglio critico e di merito delle prove e delle fonti di prova già in atti, sfociato in un giudizio di idoneità a consentire una decisione allo stato degli atti e, dell'altro lato, è preordinato a portare all'esame del giudice dell'udienza preliminare un quadro degli elementi probatori, quanto più completo possibile prima della pronuncia del provvedimento previsto sul merito della regudicanda dall'art. 424 codice procedura penale n. 88/1994.

L'originaria impostazione dell'udienza preliminare presupponeva l'attribuzione al giudice di limitatissimi poteri valutativi sul materiale di causa, ciò che valeva a differenziarlo dal giudice dibattimentale.

A seguito dell'intervento legislativo (8 aprile 1993 n. 105) e della Corte costituzionale (sent. n. 41/1993) i poteri valutativi del giudice — prima limitati ad una valutazione di merito dell'imputazione con esclusivo riferimento ad un parametro di non evidente infondatezza dell'accusa, con limitazione dei poteri ad un mero controllo

di legittimità e correttezza delle fonti di prova — si sono rafforzati divenendo tanto penetranti nel merito dell'accusa, da poter essere assimilati a quelli attribuiti al giudice del dibattimento, allorché rimanga immutato il quadro probatorio, con la conseguenza che la sentenza di non luogo a procedere non è più di solo controllo di legittimità degli elementi probatori ma di pieno merito.

Il proscioglimento *ex art. 425* codice procedura penale comporta un giudizio di merito pieno (sent. n. 82/1993), conclusione questa che non viene scalfita né dal mantenimento della qualificazione come «sentenza di non luogo a procedere» né dal carattere di non definitività di tale sentenza in quanto soggetto a revoca nei casi previsti dall'art. 434 codice procedura penale.

Posto che l'alternativa decisoria offerta al giudice per l'udienza preliminare, investito della richiesta del pubblico ministero di rinvio a giudizio, è la sentenza di non luogo a procedere nei confronti dell'imputato; ritenuto che è l'intero merito a dover essere valutato ai fini del proscioglimento *ex art. 425* codice procedura penale; rilevato che solo la negatività di tale valutazione può dare ingresso al giusto processo, è chiara, anzitutto, la unitarietà dei poteri valutativi di merito che presiedono all'opzione da parte del giudice per l'udienza preliminare per l'una o per l'altra soluzione. Deve, pertanto, logicamente dedursi che l'attività di valutazione che compie il giudice per l'udienza preliminare a seguito della richiesta di rinvio a giudizio dell'imputato, è identica a quella che deve compiere nell'applicare una misura cautelare personale, anche sotto il profilo quantitativo, allorché si presenti al giudice dell'udienza preliminare un quadro probatorio imputato.

V'è ragione di ritenere, quindi, che la precedente decisione assunta dal giudice per le indagini preliminari nell'emettere un provvedimento cautelare, possa influenzare quella del giudice per l'udienza preliminare, stessa persona fisica. Cioè se il giudice dell'udienza preliminare ha già espresso il suo apprezzamento sulla storicità di determinati accadimenti ritenuti indiziari e che sono sostanzialmente gli stessi portati al suo esame in altri momenti decisionali dello stesso procedimento resta per ciò solo integrata una situazione che accredita il rischio dell'elusione di quella esigenza di autonomia di giudizio cui, per principio e per sua natura deve uniformarsi ogni provvedimento giudiziario.

La concentrazione in capo allo stesso giudice, come persona fisica di poteri che spaziano dall'adozione di provvedimenti cautelari fino all'adozione del provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare, può creare, per le esposte ragioni, caso di incompatibilità, per cui l'art. 34, secondo comma codice procedura penale nella parte in cui non prevede che non possa partecipare all'udienza preliminare il giudice per le indagini preliminari che abbia adottato una misura cautelare coercitiva, contrasta con le norme costituzionale di cui agli artt. 3, 24 e 25.

La diversità di trattamento è rilevabile nei confronti di un coimputato dello stesso reato nel medesimo procedimento, non raggiunto da misure cautelari personali, rispetto al quale la decisione del giudice per l'udienza preliminare è frutto di un approccio valutativo non pregiudicato.

È, altresì, rilevabile rispetto a situazioni analoghe, già esaminate dalla Corte costituzionale (sent. 401/1991 e n. 439/1993).

L'affermata assimilabilità dell'attività valutativa del giudice per l'udienza preliminare con quella del giudice del dibattimento e la quasi omogeneità delle formule conclusive previste dall'art. 425 codice procedura penale con quelle di cui all'art. 430 codice procedura penale, consentono di ravvisare un'analogia di situazioni anche tra il caso in esame e quello verificato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 432/95, dichiarativa della incompatibilità del giudice per le indagini preliminari che abbia disposto una misura cautelare personale, a partecipare al giudizio dibattimentale.

È da rilevare, anzi, che il giudice per l'udienza preliminare, in quanto non coinvolto nella dialettica della collegialità, è ancor più esposto agli effetti trascinati di un giudizio sulla fondatezza dell'accusa. La lesione del diritto di difesa, costituzionalmente protetto (art. 24) è conseguenza inevitabile della possibile prevenzione che può inquinare il convincimento del giudice, per la ridotta valenza che assumono le argomentazioni difensive di fronte alla naturale tendenza a mantenere un giudizio già espresso.

L'identità soggettiva tra il giudice per le indagini preliminari che ha disposto l'applicazione di una misura cautelare personale, esprimendosi in termini di valutazione di alta probabilità del fondamento della accusa, e il giudice per l'udienza preliminare chiamato a decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio, è idonea a determinare (o far apparire) un pregiudizio che mina la garanzia costituzionale di imparzialità del giudice (art. 25), la cui esigenza è particolarmente avvertita dalla coscienza collettiva.

P. Q. M.

Visti gli artt. 23 e segg. della legge 11 marzo 1953 n. 87;

Dichiara rilevante e solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma codice procedura penale, per violazione degli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare all'udienza preliminare del giudice per le indagini preliminari che abbia disposto una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato;

Sospende il procedimento di ricusazione in corso;

Ordina che il giudice per l'udienza preliminare ricusato sospenda ogni attività processuale nei confronti dell'imputato ricusante;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza venga notificata, a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al giudice per l'udienza preliminare presso il tribunale di Benevento, dott. Rosario Caiazzo, al procuratore generale, all'imputato e che venga comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Napoli il 21 novembre 1995

Il presidente: D' AVERSA

I consiglieri: DE FALCO GIANNONE - PARENTE

96C0345

N. 245

Ordinanza emessa il 26 settembre 1995 dal tribunale di Foggia nel procedimento civile vertente tra Viscillo Michele Donato ed altra e Di Sapio Vito ed altra

Riforma fondiaria e agraria - Offerta in vendita di terreni dell'Ente regionale di sviluppo agricolo della Puglia (ERSAP), già riscattati, da parte dell'assegnatario - Categorie dei soggetti aventi diritto a prelazione nell'acquisto - Mancata inclusione dell'affittuario coltivatore diretto insediato sul fondo - Disparità di trattamento rispetto alla disciplina della prelazione agraria ordinaria.

(Legge 29 maggio 1967, n. 379, art. 4, quarto comma; legge regione Puglia 11 marzo 1988, n. 11, art. 19, primo comma).

(Cost., art. 3, primo comma).

IL TRIBUNALE

Letti gli atti;

Letto l'art. 23 legge n. 87/1953;

RILEVA

Con atto notificato in data 23 dicembre 1991 Viscillo Michele Donato e Martino Lucia convenivano in giudizio Di Sapio Vito e Libertazzi Gerarda chiedendo che il tribunale dichiarasse essi attori sostituiti di diritto ai convenuti nell'acquisto di un fondo agricolo di ha 6.11.65, sito in contrada «Farascuso», agro di Candela, (fg. 45, p.lle 105, 170, 171 C.R.), già facente parte di podere E.R.S.A.P. ed oggetto di riscatto da parte dell'assegnatario, Pignatiello Giuseppe. Tale acquisto, perfezionato con atto pubblico del 2 dicembre 1987, a firma del notaio Ada Ruo di Cerignola, e trascritto presso la conservatoria dei rr.ii. di Foggia in data 7 dicembre 1987 ai nn. 20296/230102, doveva essere considerato nullo, a detta degli istanti, perché concluso in spregio palese del diritto di prelazione spettante ad essi confinanti in forza dell'art. 4 della legge n. 379/1967. Si costituivano i convenuti contestando le argomentazioni attoree, in quanto sussistente un analogo e prevalente diritto di prelazione a favore di esso Di Sapio, in forza della sua qualità di affittuario-coltivatore diretto del podere.

In particolare, i convenuti affermavano doversi estendere il diritto di prelazione previsto dall'art. 4, quarto comma, legge 29 maggio 1967 n. 379 (e dall'art. 19 della legge 11 marzo 1988 n. 11), a favore dell'E.R.S.A.P. e dei proprietari confinanti — per il caso di alienazione del fondo già oggetto di riscatto da parte dell'assegnatario — anche all'affittuario-coltivatore diretto del medesimo suolo. Tanto benché il dettato legislativo non includa quest'ultima figura fra gli aventi diritto al beneficio e sul presupposto che:

1) il contratto con cui l'assegnatario, entro il limite dei trenta anni dall'assegnazione e senza l'autorizzazione dell'Ente preposto alla riforma fondiaria, conceda in affitto ad un terzo il fondo de *quo* non è nullo, come erroneamente sembrerebbe desumersi dalla terminologia usata dal legislatore nell'ultimo comma dell'art. 4 l. cit., bensì annullabile da chiunque vi abbia interesse entro il limite prescrizione di cinque anni dalla stipula (art. 6, primo comma, legge n. 379/1967);

2) il mancato esercizio dell'azione di annullamento nel termine previsto rende legittima la posizione dell'affittuario insediato *contra legem* sul fondo, consolida l'efficacia e la tutelabilità di un diritto di godimento originariamente non consentito dalla legge;

3) la previsione contenuta nell'art. 7, primo comma, n. 2, legge 14 agosto 1971 n. 817, modificativo dell'art. 8, legge 26 maggio 1965 n. 590, circa la prevalenza — in tema di prelazione agraria ordinaria — dell'affittuario-coltivatore diretto rispetto ai confinanti con terreni offerti in vendita, va estesa analogicamente anche alla ipotesi di prelazione agraria di terreni rientranti nella riforma fondiaria, essendo identica la logica ispiratrice dei due istituti, preordinata alla conservazione dell'unità aziendale e fondiaria dei terreni agricoli.

In sede di discussione dinanzi al Collegio i procuratori dei convenuti chiedevano, in via subordinata, al Tribunale — ove non fosse stato possibile ricorrere alla predetta operazione analogica — di sollevare la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, quarto comma, legge n. 379/1967 e 19, primo comma, legge regionale 11/1988. Entrambe le norme nella parte in cui non includono fra gli aventi diritto a prelazione, per il caso di offerta in vendita di terreni dell'E.R.S.A.P. da parte dell'assegnatario che abbia operato già il riscatto del fondo, anche l'affittuario insediato su quest'ultimo a seguito di autorizzazione dell'Ente, ovvero legittimato dall'omesso esercizio nei termini dell'azione di annullamento del contratto di concessione in godimento del bene. Tanto per la palese violazione degli artt. 3, 41, 42 e 117 della Costituzione concernenti rispettivamente il principio di eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, la libertà di iniziativa economica, la tutela della proprietà privata e l'obbligo delle Regioni di legiferare nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato.

Osserva il Collegio che la questione vada impostata diversamente da come prospettata dai convenuti. Certamente, non poche perplessità suscita nell'interprete la circostanza che il legislatore, dopo avere definito, all'art. 4, ultimo comma, legge n. 379/1967, «nulli» gli atti di affitto (o di cessione in uso totale o parziale) del fondo da parte dell'assegnatario — senza autorizzazione dell'Ente e comunque nei limiti del trentennio successivo alla assegnazione —, attribuisca, invece, nel successivo art. 6, primo comma, a chiunque vi abbia interesse, la possibilità di esercitare una mera azione di annullamento nel termine prescrizione di cinque anni. Nel contrasto fra la prima norma, ispirata all'inderogabile esigenza che non sia sottratta all'Ente la possibilità di una destinazione delle terre di riforma diversa da quella prevista dalla legge, la seconda che, invece, attenua sensibilmente siffatta esigenza ammettendo soltanto l'annullabilità, l'interprete potrebbe essere indotto a ritenere tuttora valida la prima disposizione e frutto di una svista la seconda. Ciò in considerazione:

1) del fatto che non pare ammissibile l'indifferenza del legislatore di fronte alla differenza dei due istituti e, per di più, nel medesimo testo legislativo, sicché avrebbe dovuto parlare anche nell'art. 4 di annullabilità;

2) del fatto che ai sensi dell'art. 18 della legge originaria 12 maggio 1950 n. 230 non si dubitava che si vertesse, in identica situazione, in una ipotesi di nullità «di pieno diritto» (cfr Cass. 1° dicembre 1983, n. 7189, in Giust. Civ. mass. 1983, 2249. Contra Pret. Manduria 18 aprile 1987 n. 86, in cui si limita la sanzione della nullità di cui al cit. art. 18 ai soli casi di fondo agricolo non ancora riscattato dall'assegnatario);

3) del fatto che la «nullità» potrebbe essere stata riservata dal legislatore ai soli atti traslativi della proprietà e l'annullabilità, invece, ai soli atti di concessione in godimento del fondo (affitto o diversa utilizzazione).

Contro queste considerazioni vale pur sempre la lettera del testo di cui all'art. 6 della legge n. 379/1967. Quest'ultima, infatti, non si limita a parlare di azione di «annullamento» del contratto, ma addirittura ne determina anche il periodo di prescrizione in cinque anni, laddove l'azione di nullità non è prescrivibile, né soggetta a decadenza. Vien fatto, dunque, di ritenere che l'espressione «nullità», di cui all'art. 4, sia stata usata in senso generico, postoché con l'accoglimento della azione di annullamento viene ad essere pronunciata una dichiarazione letterale di nullità del contratto, come se tale fosse *de iure* per contrasto con una norma inderogabile. Del resto, il tempo trascorso dalla legge del 1950, a tanti anni dall'inizio della riforma fondiaria, ben può spiegare il minor rigore del legislatore del 1967, quando era già in vigore la legge n. 590/1965 sulla prelazione agraria. Ove, peraltro, si escluda che il contrasto fra le due norme dell'art. 4 e dell'art. 6 legge n. 379/1967 sia frutto di una svista o di un errore

(come pare logico ritenere), non si può non giungere alle stesse conclusioni suesposte (annullabilità assoluta e non nullità del contratto), poiché qualsiasi disposizione deve essere interpretata in modo che abbia un senso ed un effetto, non in quella che non ne abbia alcuno. Come si verificherebbe adottando la interpretazione contraria e giungendo, così, a cancellare, addirittura, e a considerare inesistente la disposizione di cui all'art. 6.

Una volta ammessa l'annullabilità del contratto di concessione in godimento del fondo ad un coltivatore diretto, è constatato il mancato esercizio della relativa azione nel termine prescrizionale di cinque anni, si finisce agevolmente per aderire all'orientamento giurisprudenziale (cfr Cass. sez. III, 7 novembre 1984 n. 5636, in Foro. It. 1985, I, 773; contra Cass., sez. III, 2 aprile 1984, n. 2157) secondo cui, in caso di offerta in vendita del fondo da parte dell'assegnatario (che lo abbia già riscattato) anteriormente alla scadenza del termine trentennale dalla assegnazione, il diritto di prelazione di cui al cit. art. 4 spetta, non solo all'E.R.S.A.P. ed ai confinanti, ma anche al coltivatore diretto insediato sul fondo in esecuzione di un contratto di affitto (o equipollente) non autorizzato dall'Ente, qualora quest'ultimo, o altro interessato, non abbia chiesto ed ottenuto l'annullamento di cui all'art. 6 l. cit.

Ed, infatti, la formulazione letterale del primo e del secondo periodo del quarto comma dell'art. 4 legge n. 379/1967 attribuisce il diritto di prelazione all'Ente di riforma ed «ai coltivatori diretti proprietari dei terreni confinanti»; ma il terzo periodo, nel graduare i diritti di prelazione attribuiti alle varie categorie di soggetti, dopo avere statuito che «il diritto di prelazione dell'Ente prevale su quello dei confinanti», dispone che costoro «sono a loro volta preferiti nei confronti di ogni altro avente diritto a prelazione». Da tale disposizione si desume che il diritto di prelazione è attribuito dalla legge, oltre che all'Ente di Riforma ed ai coltivatori diretti proprietari di terreni confinanti, anche ad altre categorie di soggetti, sebbene non menzionate nella normativa di cui all'art. 4 l. cit.

Ai fini della determinazione di tali categorie di soggetti deve tenersi conto della *ratio* cui si ispira quella normativa che attribuisce il diritto di prelazione, ed il succedaneo diritto di riscatto, in ipotesi di vendita del fondo da parte dell'assegnatario-proprietario in favore di altri. Scopo della riforma fondiaria è di agevolare la formazione della proprietà contadina: attribuire la proprietà della terra a chi vi esercita la attività imprenditoriale di coltivazione diretta. È questa la *ratio* della normativa di cui all'art. 4 legge n. 379/1967, *ratio* identica a quella della normativa di cui all'art. 8 legge 26 maggio 1965 n. 590, modificata dalla legge 14 agosto 1971 n. 817, che disciplina anch'essa il diritto di prelazione, ed il succedaneo diritto di riscatto, in ipotesi di alienazione di fondi rustici, attribuendo quei diritti ai coltivatori insediati sul fondo in base ad un titolo ed ai coltivatori diretti proprietari di fondi confinanti.

Se questa è la *ratio* della normativa in esame, il riferimento ad «ogni altro avente diritto a prelazione» contenuto nell'ultimo periodo del quarto comma, dell'art. 4 legge n. 379/1967 deve essere valorizzato in relazione alla coesistente normativa di cui all'art. 8 legge n. 590/1965: nel senso che il diritto di prelazione, ed il succedaneo diritto di riscatto, sono attribuiti anche al coltivatore diretto insediato sul fondo in base ad un contratto di affitto (o equipollente), pure se non autorizzato dall'Ente di Riforma corrisponendo questa situazione di fatto e di diritto alla *ratio* dell'una e dell'altra normativa. I quali diritti, di prelazione e di riscatto, possono venir meno solo nella ipotesi in cui l'E.R.S.A.P., o chiunque altro interessato, esercitino l'azione di annullamento nel termine quinquennale di prescrizione, ottenendo la invalidazione del contratto di affitto o di concessione in uso.

Peraltro, non è pensabile che il legislatore, con l'espressione «ogni altro avente diritto a prelazione», si sia voluto riferire a soggetti diversi dall'affittuario, come ad esempio a coeredi nella ipotesi di cui all'art. 732 codice civile, oppure, ferma la esclusione del conduttore, abbia voluto rappresentare una previsione di mera tutela dell'Ente e dei confinanti, per ipotesi, non verificate, di altri aventi diritto. Tanto proprio in considerazione della già descritta identità di *ratio* fra la normativa in materia di prelazione ordinaria e quella speciale prevista dalla legge n. 379/1967. Senza contare la previsione normativa circa la possibilità — anche a voler accedere alla tesi della «nullità» del contratto di affitto stipulato dall'assegnatario — che l'Ente di Riforma autorizzi l'atto di concessione in godimento del bene: non è dunque, corretto pensare che il legislatore abbia scientemente escluso l'affittuario per il semplice fatto che avesse già sanzionato l'inesistenza e l'inefficacia del relativo rapporto giuridico.

Una volta ammessa, attraverso la interpretazione estensiva del dato letterale, la titolarità del diritto di prelazione anche a favore dell'affittuario insediato sul fondo dall'assegnatario in mancanza della prescritta autorizzazione dell'Ente, seppure in subordine al concorrente diritto dei proprietari confinanti (art. 4, quarto comma, l. cit.), è facile cogliere una palese disarmonia fra la legge n. 379/1967 e quella n. 590/1965 (integrata dalla legge n. 817/1971) proprio perché la disciplina della prelazione agraria ordinaria attribuisce, al contrario, la prevalenza del diritto dell'affittuario (del mezzadro, del colono ecc.) su quello concorrente dei proprietari confinanti (art. 7, primo comma, legge n. 817/1971).

In questo senso va ricostruita e proposta la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, quarto comma, legge n. 379/1967 e dell'art. 19 legge regionale 11 marzo 1988 n. 11, la cui attuale formulazione non consente all'affittuario-coltivatore diretto, insediato legittimamente (per il mancato esercizio della azione di annullamento

nel termine prescritto) sul fondo dell'assegnatario-riscattante prima della scadenza del trentennio dalla assegnazione e senza l'autorizzazione dell'Ente di Riforma, di esercitare il proprio diritto di prelazione a preferenza dei proprietari coltivatori-diretti confinanti, così come, invece, prevede la normativa sulla prelazione agraria per terreni esclusi dalla riforma fondiaria. Tanto in violazione dell'art. 3, primo comma, della Costituzione.

Così delineata la questione di legittimità costituzionale degli articoli summenzionati, se ne deve valutare la rilevanza nel presente giudizio, nonché la sua non manifesta infondatezza.

Quanto alla prima condizione ritiene il Collegio che il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale.

Infatti l'esame della documentazione acquisita agli atti di causa dimostra inequivocabilmente la sussistenza in capo ai convenuti di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalle leggi nn. 379/1967 e 590/1965 (richiamata quest'ultima dalla legge regionale n. 11/1988) per l'esercizio della prelazione e del succedaneo riscatto: sia per quanto riguarda la percentuale della forza lavorativa del nucleo familiare (cfr stati di famiglia, libretti UMA e domande di aiuto comunitario), sia per quanto riguarda il termine biennale di durata minima della detenzione del fondo.

Dunque, solo la soluzione che la Corte costituzionale riterrà di dare alla questione sopra compiutamente delineata consentirà di accogliere o meno la domanda attorea concernente il riconoscimento della prevalenza del diritto di prelazione dei confinanti su quello dell'affittuario-coltivatore diretto.

In ordine alla non manifesta infondatezza della questione si è già detto della adesione del Collegio a quell'orientamento giurisprudenziale che, per giustificare l'inserimento dell'affittuario fra i soggetti titolari del diritto di prelazione sul fondo dell'Ente di Riforma, unitamente all'E.R.S.A.P. e ai confinanti - coltivatori diretti, si è soffermato sulla identità della *ratio* ispiratrice delle due discipline (cfr. Cass., sez. III, n. 1984/5636 cit.).

Certamente, non si ignora quel filone dottrinario secondo cui, al di là del generico fine di agevolare la formazione della proprietà contadina, la istituzione in capo agli Enti di sviluppo di un generale diritto di prelazione circa le terre di riforma, non limitato nel tempo, apre per essi, in quanto operanti nelle «zone di riforma», importanti prospettive circa compiti di ricomposizione fondiaria ed interventi sul mercato fondiario. Così come non può revocarsi in dubbio che il diritto di prelazione di cui all'art. 4 legge n. 379/1967 sia del tutto «speciale» rispetto a quello di cui all'art. 8 legge n. 590/1965, ove si pensi all'intervento dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura per la determinazione del prezzo di vendita del bene, oppure alla impossibilità di ricorrere alla prelazione congiunta e al ruolo dell'Ente di Riforma nella scelta del proprietario confinante più idoneo. Senza contare che la stessa Suprema Corte (cfr Cass., sez. II, 30 marzo 1992 n. 3885), nell'escludere, quanto alla procedura di versamento del prezzo della vendita da parte del prelazionario, e nel silenzio sul punto della legge n. 379/1967, il ricorso per analogia della disciplina di cui alla legge n. 590/1965, ha espressamente affermato, *in obiter*, che fra le due normative esiste un chiaro rapporto di specialità «... considerata la diversità della *ratio* ispiratrice delle due disposizioni».

Occorre, allora, individuare quali siano le esigenze pubbliche e sociali che — sanzionate dalla Carta costituzionale all'art. 44 — limitano la libera circolazione giuridica di quella particolare categoria di beni economici rappresentata dalla terra. La S.C., in particolare, ha osservato che, mentre la prelazione dell'affittuario (colono, mezzadro, ecc.) persegue lo scopo della concentrazione nelle mani dell'erogatore di lavoro agricolo della proprietà del fattore produttivo terra, si da favorire la creazione di imprese diretto-coltivatrici stabili, la prelazione del proprietario-confinante trova la sua *ratio* specifica nella finalità di favorire — attraverso l'accorpamento dei fondi — lo sviluppo di aziende diretto-coltivatrici efficienti sotto il profilo sia tecnico che economico (cfr Cass., sez. un., 18 ottobre 1986 n. 6123, in Foro It. 1987, I, 66).

Così stando le cose, non vi è dubbio che entrambe le normative in esame, con il prevedere fra gli aventi diritto a prelazione sia l'affittuario che i confinanti-coltivatori diretti, si siano preposte entrambe la duplice finalità di delimitare la circolazione del bene-terra entro una ristretta categoria di soggetti e di consentire il miglioramento delle dimensioni territoriali dell'azienda onde incrementarne la efficienza. Il tutto, però, nell'ambito di quell'unica *ratio*, comune ad entrambe le discipline (supra Cass. 1984/5636), che è quella di agevolare la formazione della proprietà contadina e di attribuire la proprietà della terra a chi vi esercita la attività imprenditoriale di coltivazione diretta. Non si capisce, allora, perché l'affittuario di un fondo originariamente appartenente all'Ente di Riforma, cui, in forza della interpretazione estensiva dell'art. 4, quarto comma, della legge n. 379/1967, spetti pure il diritto di prelazione sul bene (nel caso di offerta in vendita da parte dell'assegnatario), debba soccombere di fronte ai confinanti che esercitino lo stesso concorrente diritto; ed, invece, l'affittuario di un fondo privato debba prevalere, nelle stesse condizioni, sul diritto di questi ultimi ad essere privilegiati nell'acquisto. Quasi che in una disciplina si voglia immotivatamente propendere a dare preferenza alla efficienza ed alla organizzazione colturale, e nell'altra alla stabilità ed alla concentrazione dell'unità produttiva.

Emergono, così, la palese disparità di trattamento normativo di situazioni analoghe e la necessità di ritenere che lo scopo della conservazione della unità aziendale e fondiaria perseguito dalla legge n. 379/1967 sia, comunque, realizzato anche attraverso la prelazione del conduttore.

La qualità di soggetto socialmente più debole di quest'ultimo, che vede subordinata alla decisione del confinante la stessa permanenza del suo insediamento — destinata a venir meno per effetto dell'esercizio del diritto di ripresa (o per la cessazione del diritto alla proroga legale) — impone di considerare la sua posizione privilegiata quantomeno verso i proprietari confinanti.

Di qui il convincimento della non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale delle norme citate per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Va ordinata conseguentemente la sospensione del presente giudizio.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, dichiara rilevante nel presente giudizio e non manifestamente infondata, in relazione all'art. 3, primo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, quarto comma, legge 29 maggio 1967 n. 379 e 19, primo comma, legge regionale 11 marzo 1988 n. 11, nel testo attualmente vigente;

Ordina la sospensione del presente giudizio;

Dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti, nonché al Signor Presidente del Consiglio dei Ministri, al Signor Presidente della Giunta della Regione Puglia e ai Signori Presidenti delle due Camere del Parlamento;

Manda alla Cancelleria per gli ulteriori adempimenti di legge.

Foggia, addì 26 settembre 1995

Il presidente f.f.: INFANTINI

96C0346

N. 246

Ordinanza emessa il 7 dicembre 1995 dal tribunale amministrativo regionale per la Calabria di Catanzaro sul ricorso proposto da Guarna Mario Salvatore contro l'Ente Poste Italiane

Pensioni - Previsione della definitività del giudizio del collegio medico ospedaliero ai fini del riconoscimento delle infermità per la dipendenza da causa di servizio salvo il parere del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie solo in sede di liquidazione delle pensioni privilegiate e dell'equo indennizzo - Possibilità di riesame in tale sede delle questioni già risolte con il provvedimento di riconoscimento dell'infermità da causa di servizio - Conseguente possibilità della coesistenza della valutazione affermativa e negativa della dipendenza da causa di servizio della infermità da parte dei due organi tecnici (Collegio medico ospedaliero e C.P.P.O.) - Irrazionalità, disparità di trattamento di situazioni identiche ed incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a.

(D.-L. 21 settembre 1987, n. 387, art. 5-bis, convertito con modificazioni, nella legge 20 novembre 1987, n. 472). (Cost., artt. 3 e 97).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1291/1993 presentato dal sig. Guarna Mario Salvatore, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Fioresta, presso il cui studio in Catanzaro Lido, via Fiume, n. 8, è elettivamente domiciliato, contro l'Ente Poste Italiane, in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore*, subentrato *ex lege* al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale

dello Stato di Catanzaro, per l'annullamento del decreto del direttore centrale delle poste e telecomunicazioni prot. n. UL/3106/BIS/C/98992 emesso il 16 febbraio 1993 e comunicato in data 19 aprile 1993 con il quale è stata rigettata l'istanza di equo indennizzo prodotta dal ricorrente in data 16 settembre 1988, nonché di ogni altro atto presupposto e comunque connesso;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato alla pubblica udienza del 7 dicembre 1995 il relatore dott. Enrico d'Arpe; e uditi, altresì, l'avv. Raffaele Fioresta per il ricorrente e l'avvocato dello Stato Paola Palmieri per l'Amministrazione resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Il sig. Guarna Mario Salvatore è dipendente dell'Amministrazione delle poste.

Con decreto del direttore delle poste e telecomunicazioni emesso in data 14 luglio 1988 venivano riconosciute al ricorrente come dipendenti da causa di servizio le seguenti infermità:

- 1) artrosi reumatica cervicale con rachialgia (in atto: segni di artrosi cervicale);
- 2) otite dx (in atto: otite media carattale cronica bilaterale);
- 3) steno insufficienza mitralica.

Asserendo che quest'ultima infermità aveva prodotto una menomazione dell'integrità fisica, l'odierno ricorrente, in data 16 settembre 1988, chiedeva la concessione dell'equo indennizzo.

L'Amministrazione intimata, con provvedimento emesso in data 16 febbraio 1993, recependo in toto i pareri negativi del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie e dell'Ufficio medico legale del Ministero della sanità circa l'impossibilità di riconoscere la «steno insufficienza mitralica» come infermità dipendente da causa di servizio, rigettava la predetta istanza di equo indennizzo presentata dal ricorrente.

Quest'ultimo ha ritenuto illegittimo il provvedimento di diniego e lo ha impugnato giurisdizionalmente per i seguenti motivi.

1. — Violazione e falsa applicazione dell'art. 5-bis della legge n. 472/1987; eccesso di potere per omessa valutazione dell'atto definitivo presupposto: lamentando, in sintesi, il fatto che illegittimamente — secondo la tesi — l'Amministrazione delle poste avrebbe riconsiderato, in sede di procedimento sulla domanda di equo indennizzo, il nesso eziologico fra fatti di servizio ed infermità già riconosciuto come esistente con il precedente decreto, emesso in data 14 luglio 1988, a conclusione del procedimento per il riconoscimento delle infermità stesse come dipendenti da causa di servizio.

2. — Eccesso di potere per omessa valutazione dei fatti di servizio, mancanza e/o insufficienza della motivazione ed errato giudizio medico: dolendosi, in buona sostanza, del fatto che il provvedimento impugnato fosse il frutto di una insufficiente considerazione delle specifiche modalità e delle peculiari condizioni ambientali che avevano caratterizzato l'espletamento del servizio del ricorrente, oltre che viziato per insufficiente motivazione e per aver supinamente recepito un errato giudizio medico-legale.

Si è costituita in giudizio l'Amministrazione intimata depositando memorie difensive con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.

Il ricorrente, in data 25 novembre 1995, ha depositato uno scritto difensivo con il quale, tra l'altro, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della norma dell'art. 5-bis del d.-l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, in relazione agli artt. 3 e 97 della Carta costituzionale.

Alla pubblica udienza del 7 dicembre 1995, su richiesta di parte, la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

Osserva il Collegio che la presente controversia riguarda la legittimità o meno del provvedimento con il quale l'Amministrazione delle poste ha respinto la domanda del ricorrente finalizzata ad ottenere la concessione dell'equo indennizzo, in conformità ai pareri negativi espressi dal Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie e dall'Ufficio medico legale del Ministero della sanità — che avevano escluso la dipendenza da causa di servizio dell'infermità produttiva anche di menomazioni dell'integrità fisica — mentre il precedente giudizio della Commissione medica ospedaliera aveva ritenuto sussistente tale dipendenza col seguito del conforme provvedimento di formale riconoscimento, tuttora in atto.

Punto centrale della causa è, a ben vedere, l'interpretazione dell'art. 5-bis del d.l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 1987, n. 472, in relazione agli artt. 166 e 177 del testo unico 29 dicembre 1973, n. 1092, che ne risultano implicitamente modificati.

Dalle norme desumibili dai menzionati articoli del d.P.R. n. 1092 del 1973, nella loro originaria formulazione, risultava una disciplina uniforme del procedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità contratte dai pubblici impiegati, che si concludeva con un provvedimento unico di accertamento, preceduto dal giudizio del Collegio medico ospedaliero e dal parere del Consiglio di amministrazione integrati dal parere del c.p.p.o.: talché, avvenuto una volta per tutte tale accertamento, questo valeva ai fini di tutte le misure riparatorie previste dall'ordinamento giuridico, con preclusione esplicita di un suo riesame ai fini del trattamento di quiescenza privilegiato sancita dall'art. 163, secondo comma, della stessa legge.

L'art. 5-bis del d.l. n. 387 del 1987 (convertito nella legge n. 472 del 1987) ha reso definitivo il giudizio della Commissione medica ospedaliera ai fini del riconoscimento delle infermità per la dipendenza da causa di servizio e ha mantenuto il parere del c.p.p.o. solo in sede di liquidazione della pensione privilegiata e dell'equo indennizzo, abrogando, altresì, il divieto di riesame in tale sede delle questioni già risolte con il provvedimento di riconoscimento dell'infermità da causa di servizio.

Deriva da ciò, che, fermo restando ad ogni altro fine l'avvenuto riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, esso possa essere negato (nell'ipotesi in cui l'Amministrazione aderisca al parere negativo espresso dal c.p.p.o.) in sede di procedimento sull'istanza di attribuzione dell'equo indennizzo o della pensione privilegiata.

La nuova norma ha così introdotto, al di là di ogni ragionevole dubbio interpretativo, una disciplina giuridica del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una infermità e delle eventuali menomazioni d'integrità fisica connesse comportante la possibile coesistenza della affermazione e della negazione di tale dipendenza in relazione all'una o all'altra delle misure riparatorie previste dall'ordinamento.

Osserva il Collegio che la questione di legittimità costituzionale della citata norma dell'art. 5-bis del d.l. 21 settembre 1987, convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 1987, n. 472, ritualmente sollevata da parte ricorrente, nello scritto difensivo depositato in data 25 novembre 1995, per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione e per eccesso di potere legislativo sotto i profili della irragionevolezza, della contraddittorietà e della disparità di trattamento è sicuramente rilevante nel presente giudizio e non risulta manifestamente infondata (in tal senso: Consiglio di Stato, VI Sezione, 16 maggio 1995, n. 466).

La norma predetta dell'art. 5-bis appare, *prima facie*, in contrasto sia con il fondamentale principio di ragionevolezza delle scelte legislative (art. 3 della Costituzione), sia con il precetto dell'imparzialità della p.a. imposto dall'art. 97 della Carta costituzionale non solo all'azione posta in essere nei confronti di soggetti diversi, ma anche a quella di carattere sostanzialmente unitario relativa ad un singolo soggetto.

Rileva il tribunale che il ricorso introduttivo del giudizio si appalesa ammissibile e ricevibile e che la presente controversia non può essere definita indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale sollevata, dal momento che il provvedimento impugnato dovrà essere annullato oppure no, a seconda che la norma denunciata sarà o meno dichiarata incostituzionale nella sede competente.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della prospettata questione di legittimità costituzionale, ordina la sospensione del giudizio iniziato con il ricorso indicato in epigrafe e deferisce alla Corte costituzionale la definizione della costituzionalità dell'art. 5-bis del d.-l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, in relazione agli artt. 3 e 97 della Carta costituzionale;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 7 dicembre 1995.

Il presidente: CALVERI

Il relatore: D'ARPE

96C0347

N. 247

*Ordinanza emessa il 19 gennaio 1996 dal pretore di Macerata
nel procedimento penale a carico di Passerini Luigi*

Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Rifiuti tossici - Smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi - Previsione dell'osservanza delle disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 26 gennaio 1990 (annullato con sentenza della Corte costituzionale n. 512/1990) quale condizioni di non punibilità - Reiterazione con la norma impugnata delle disposizioni del decreto ministeriale annullato - Conseguente irragionevole imputazione, ora per allora, di condotte inesigibili per effetto del vuoto normativo determinato dalla pronuncia della Corte costituzionale - Incidenza sul diritto di difesa.

(D.-L. 8 gennaio 1996, n. 8; d.-l. 8 gennaio 1996, n. 8, art. 12, quarto comma).

(Cost., artt. 24 e 77).

IL PRETORE

Rilevato che:

a) il d.-l. 8 gennaio 1996 n. 8 è l'ultimo di una lunga serie di provvedimento normativi reiterati nell'arco di ben due anni circa, con contenuto sostanzialmente immutato e senza mai essere convertiti in legge dello Stato; l'abnorme lasso di tempo attraverso il quale si è protratta siffatta disciplina normativa in materia di riutilizzo dei residui e di smaltimento dei rifiuti, si pone in contrasto in maniera eclatante con il requisito dell'urgenza richiesta dall'art. 77 della Costituzione quale presupposto imprescindibile per l'adozione da parte del Governo di provvedimenti provvisori con forza di legge; né è dato ravvisare più alcun carattere provvisorio a siffatto modo di legiferare, poiché lo stucchevole reiterarsi dei decreti-legge sulla materia appare destinato a sostituirsi surrettiziamente alla legge ordinaria, con ciò violandosi altresì il primo comma dell'art. 77 della Costituzione;

b) le sostanze oggetto del presente procedimento sono suscettibili di essere qualificate come residui destinati al riutilizzo e quindi soggette alla disciplina differenziata prevista dal d.-l. n. 8/96, ivi compresa la disposizione di cui all'art. 12, quarto comma, che introduce una causa di non punibilità per chiunque, fino al 7 gennaio 1995, abbia commesso un fatto previsto come reato dal d.P.R. 10 settembre 1982 n. 915 e successive modifiche ed integrazioni nell'esercizio di attività qualificate come operazioni di raccolta e trasporto, stoccaggio trattamento o pretrattamento, recupero o riutilizzo di residui nei modi e nei casi previsti ed in conformità alle disposizioni del decreto del Ministro dell'Ambiente in data 26 gennaio 1990 ovvero di norme regionali;

c) orbene, gran parte delle disposizioni di detto decreto ministeriale è stata dichiarata incostituzionale con sentenza 30 ottobre 1990 n. 512 sotto il profilo della illegittima interferenza con competenze costituzionalmente garantite alle regioni e alle province autonome, essendo state tali disposizioni adottate senza la dovuta copertura legale e con un atto (decreto ministeriale) inidoneo a validamente porre norme diverse da quelle tecniche generali;

d) successivamente, peraltro, il contenuto normativo del d.m. 26 gennaio 1990 è stato recepito e, per così dire, «legificato» col d.l. n. 8/96, all'art. 12, quarto comma, sicché deve ritenersi, senza possibilità di interpretazione, che la causa di non punibilità è subordinata all'osservanza delle disposizioni del decreto ministeriale, ivi comprese quelle già dichiarate illegittime con la pronuncia 30 ottobre 1990 della Corte costituzionale;

e) ne consegue che, attualmente, il legislatore esige, da parte degli imputati che intendano avvalersi della speciale scriminante, una condotta di fatto inesigibile perché inattuabile: è logico, difatti, presumere che nessun soggetto interessato si sia fatto parte diligente nell'ottemperare alle disposizioni del decreto ministeriale annullato dalla Corte costituzionale nelle more del vuoto normativo venutosi a creare prima del recepimento di dette disposizioni nell'ambito dei provvedimenti urgenti in materia di rifiuti; in ogni caso, non sussisteva alcun obbligo giuridico di ottemperarvi, sicché appare del tutto irragionevole esigere, ora per allora, un comportamento cui l'imputato non era tenuto e che, dunque, non ha attuato in perfetta buona fede, quantomeno precedentemente all'entrata in vigore del primo della serie di decreti culminata col d.l. n. 8/96;

f) ciò si traduce in una sostanziale violazione del diritto di difesa dell'imputato, non posto in grado di dimostrare l'esistenza dell'esimente speciale e dunque di avvalersene;

P. Q. M.

Dichiara non manifestamente infondata e rilevanti e, pertanto solleva d'ufficio questioni di legittimità costituzionale d.-l. 8 gennaio 1996 n. 8 in relazione all'art. 77 della Costituzione, nonché dell'art. 12, quarto comma, di detto decreto in relazione all'art. 24 della Costituzione, sospende il giudizio in corso e dispone la trasmissione della presente ordinanza e degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che la stessa venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica.

Macerata, addì 19 gennaio 1996

Il pretore: BONIFAZI

96C0348

N. 248

*Ordinanza emessa il 26 ottobre 1995 dal tribunale di Verona
nel procedimento penale a carico di Pandolfo Giovanni ed altri*

Processo penale - Dibattimento - Giudice che, quale componente del tribunale della libertà, ha concorso a pronunciare un provvedimento sulla libertà personale nei confronti dello stesso imputato - Incompatibilità ad esercitare le funzioni di giudice del dibattimento - Omessa previsione - Lesione del principio di eguaglianza - Compressione del diritto di difesa - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 24).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale n. 321/94 r.g. nei confronti di Pandolfo Giovanni ed altri, imputati dei delitti di associazione per delinquere, corruzione e concussione.

Esaminata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del c.p.p. nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice in precedenza chiamato a decidere, ai sensi degli articoli 309 e 310 cpp, sulla misura cautelare personale nei confronti dell'imputato o di coimputato del medesimo reato a titolo di concorso necessario: questione sollevata all'udienza del 28 settembre 1995 dalla difesa dell'imputato Dal Maso Giuseppe in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione;

Sentito il pubblico ministero che ha concluso per la manifesta infondatezza;

Ritenuto che, in base ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995, potrebbe ravvisarsi una ipotesi di incompatibilità a svolgere le funzioni di giudice del dibattimento per il giudice che, come componente del cosiddetto tribunale della libertà, abbia partecipato alla procedura di riesame del provvedimento applicativo di una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato;

Considerato, in particolare, che, alla stregua delle argomentazioni svolte dalla Corte costituzionale nel paragrafo n. 5 della motivazione della sentenza summenzionata, la valutazione del tribunale adito ai sensi dell'art. 309 c.p.p. sui «gravi indizi di colpevolezza» non appare diversa dalla valutazione compiuta sul medesimo oggetto dal giudice per le indagini preliminari, che ha adottato la misura cautelare: potendo ritenersi addirittura più incisivo e penetrante il giudizio del tribunale del riesame sia perché emesso a seguito del contraddittorio delle parti sia perché formulato anche con l'apporto di eventuali ulteriori atti di indagine;

Ritenuto che la questione è rilevante ai fini del giudizio in quanto, ove dichiarata fondata, comporterebbe l'incompatibilità di uno dei giudici dell'odierno collegio per aver egli fatto parte del tribunale che riesaminò il provvedimento impositivo della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti dell'imputato Dal Maso Giuseppe (Ordinanza 29 novembre 1993);

Ritenuto che — pur dovendosi, per le ragioni suindicate, assumere la stessa conclusione relativamente al giudice componente del tribunale della libertà nelle procedure di appello avverso i provvedimenti sulle misure cautelari personali — la questione, per quanto è consentito apprezzare, non ha rilevanza nel presente giudizio;

Ritenuto infine che la medesima questione relativamente al coimputato dello stesso reato è già stata risolta in senso negativo dalla Corte costituzionale con le decisioni n. 186/1992 e n. 439/1993.

Considerato che non appare opportuno disporre la separazione del processo a carico dell'imputato Dal Maso Giuseppe per la stretta connessione della sua posizione con quella degli altri imputati;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 23 marzo 1953 n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata, nei limiti di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale sollevata dalla difesa dell'imputato Dal Maso Giuseppe in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Verona, addì 26 ottobre 1995

Il presidente: SANNITE

N. 249

*Ordinanza emessa il 12 dicembre 1995 dal tribunale di sorveglianza di Firenze
sull'istanza proposta da Savio Mario*

Ordinamento penitenziario - Detenuti per determinati delitti (art. 4-bis della legge n. 354/1975) - Potere del Ministero di grazia e giustizia di sospendere, per motivi di ordine e di sicurezza, l'applicazione del regime ordinario - Previsto reclamo al tribunale di sorveglianza avverso detto provvedimento applicativo del regime di sorveglianza particolare - Insindacabilità da parte del giudice adito, alla stregua della giurisprudenza della Corte di cassazione, del provvedimento sotto il profilo del merito - Lesione del principio di obbligatorietà di atto motivato dall'autorità giudiziaria per l'applicazione di misure incidenti sulla libertà personale - Irragionevole disparità di trattamento rispetto a quello riservato ai detenuti in regime ordinario - Incidenza sulla funzione rieducativa della pena - Pregiudizio per la tutela giurisdizionale contro gli atti della p.a.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, artt. 41-bis, secondo comma, e 14-ter).

(Cost., artt. 3, primo comma, 13, secondo comma, 27, terzo comma, e 113, primo e secondo comma).

IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

A scioglimento della riserva espressa nell'udienza del 12 dicembre 1995, visti ed esaminati gli atti della procedura di sorveglianza in materia di reclamo *ex art. 14-ter* contro il provv. applicativo art. 41-bis, comma secondo, nei confronti di Savio Mario, nato il 18 febbraio 1954 a Napoli, detenuto nella casa circondariale di Milano; verificata la regolarità degli atti sotto il profilo processuale;

O S S E R V A

1. — L'interessato ha proposto reclamo contro il decreto ministeriale applicativo nei suoi confronti dell'art. 41-bis, comma 2, legge penitenziaria, decreto che, in data 24 luglio 1995, rinnovava la efficacia di precedente analogo provvedimento.

L'interessato è detenuto in custodia cautelare dal 14 aprile 1994 in esecuzione di tre distinti provvedimenti del tribunale di Milano (due provvedimenti) del g.i.p. e del tribunale di Firenze.

Questo tribunale di sorveglianza, in ripetute ordinanze, nel decidere su analoghi reclami, ha esaminato i provvedimenti ministeriali applicativi dell'art. 41-bis, secondo comma, sotto due profili:

fondatezza della applicazione della norma in questione all'interessato;

nel caso in cui tale fondatezza sia riconosciuta, legittimità o meno delle restrizioni al regime penitenziario ordinario contenute nel provvedimento reclamato.

Ripetute sentenze della Corte di cassazione hanno ora annullato senza rinvio tali ordinanze nella parte in cui le stesse, dopo avere riconosciuto la fondatezza della applicazione della norma in parola all'interessato, dichiaravano la inefficacia di alcune delle restrizioni operate con il provvedimento reclamato. Tale esame, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione non è consentito ai tribunali di sorveglianza.

Questa esclusione del sindacato del tribunale di sorveglianza in ordine al contenuto dei provvedimenti ministeriali in questione pone problemi di costituzionalità, che questo ufficio ha già rilevato in due procedure analoghe alla presente con le ordinanze:

7 settembre 1995, relativa a Ranieri Antonio;

7 settembre 1995, relativa a Saraceno Antonino.

Nel riproporre, anche nella presente procedura, rilievo di incostituzionalità del tutto analogo a quello sollevato con le due ordinanze ora citate, si vogliono aggiungere alcune considerazioni.

2. — Le presenti considerazioni aggiuntive riguardano la parte delle precedenti ordinanze (v. la motivazione comune alle stesse, da pg. 12 a pg. 16) nella quale si esemplificavano motivi e modalità del sindacato operato dal nostro ufficio in merito al contenuto dei decreti ministeriali applicativi dell'art. 41-*bis*, secondo comma. Si rilevava che, con i provvedimenti ministeriali in questione, si violavano regole di legge che l'art. 4-*bis*, secondo comma, così come interpretato dalle sentenze n. 349 e 410/93, della Corte costituzionale, non consentiva di ignorare.

La parte della motivazione di una nostra precedente ordinanza (di decisione su reclamo in materia di applicazione dell'art. 41-*bis*, secondo comma, che veniva citata nelle due nostre ordinanze di rimessione alla Corte costituzionale, conteneva un «esame delle singole clausole restrittive delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla legge penitenziaria» e la «individuazione di quelle censurabili» a seguito del sindacato giurisdizionale del nostro ufficio.

3. — Si esaminava la illegittimità di quattro delle clausole restrittive contenute nei provvedimenti ministeriali reclamati.

Prima clausola: v. pg. 12 della motivazione delle nostre ordinanze di rilievo di incostituzionalità. Si cita dalla stessa:

«1) Dispone l'art. 1 del dispositivo del provvedimento reclamato nella parte iniziale... è sospesa l'applicazione delle regole del trattamento e degli istituti previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, ed in particolare delle sottoindicate disposizioni... ».

«Questa parte del dispositivo non è semplicemente la introduzione delle successive specifiche clausole sospensive di singole regole, ma ha un suo proprio contenuto in ossequio al quale si ritiene sospesa ogni attività di osservazione e trattamento nei confronti dei soggetti sottoposti alla applicazione dell'art. 41-*bis*, secondo comma».

A sostegno di questo significato della clausola del provvedimento ministeriale applicativo dell'art. 41-*bis*, oltre quanto già detto nelle nostre ordinanze precedenti, vale ora ricordare che tale interpretazione viene avvalorata dalle indicazioni date dallo stesso Dipartimento della Amministrazione penitenziaria al personale penitenziario.

A pg. 19 della circolare 21 aprile 1993, n. 3359/5809, si legge, a proposito dei detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41-*bis*: «... per questi detenuti... fin quando è in vigore il D.M. che applica il regime dell'art. 41-*bis*...

Non è ipotizzabile un giudizio che non sia decisamente negativo per quanto riguarda la liberazione anticipata ed i colloqui e le telefonate premiali;

Nè sono ammissibili, salvo casi particolari da apprezzare singolarmente, colloqui con assistenti sociali, educatori, psicologi, e, ancor più, non sono ammissibili interventi del volontariato o ingressi della società esterna, salvo naturalmente l'art. 67 o.p.».

È ben chiaro che gli isolati interventi, previsti come eccezione da parte di singoli operatori, non hanno nulla a che vedere con l'osservazione e il trattamento penitenziari, che vengono semplicemente soppressi. E questo in perfetta sintonia con la clausola n. 1 del dispositivo del decreto applicativo dell'art. 41-*bis*, secondo comma, il cui senso è proprio quello attribuitogli nei nostri provvedimenti. In questo quadro, va considerato un riferimento di stile quello di cui a pg. 11 della circolare (punto 5, richiamato a pg. 19, anche per i detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41-*bis*), in ordine alla possibilità di attività trattamentali, «purchè e nei limiti in cui, vi sia rispetto e garanzia assoluti della sicurezza, dell'ordine e della disciplina». E infatti, tali attività trattamentali di fatto non esistono.

È anche sintomatico il richiamo della circolare citata ad esprimere giudizio negativo alla concessione della liberazione anticipata. A pg. 13 e segg. di quella stessa circolare, si richiamavano i principi relativi alla concessione di tale beneficio: e si osservava correttamente che la «partecipazione all'opera di rieducazione», condizione necessaria di tale beneficio, non può «identificarsi con il comportamento formalmente regolare, privo di rilievi disciplinari, che assai spesso è proprio dei detenuti mafiosi, ma è uno schermo di finzione e di simulazione... Il rispetto solo formale delle regole è insomma altra cosa — a volte addirittura l'opposto — di una concreta volontà di ravvedimento». Date queste premesse, incontestabili d'altronde, se non c'è alcuna attività di osservazione e trattamento, la «partecipazione all'opera di rieducazione» non potrà mai essere verificata e gli organi penitenziari non potranno mai dire che c'è stata «partecipazione all'opera di rieducazione» e, inesorabilmente, non la potranno riconoscere neppure i tribunali di sorveglianza, competenti a provvedere.

Vale ricordare che la sentenza costituzionale 306/93 ha salvato la costituzionalità di varie disposizioni introdotte dal d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, lo stesso che introduce l'art. 41-*bis*, secondo comma, proprio perché si è mantenuto il beneficio della liberazione anticipata, senza subordinarlo alla «collaborazione» (v. n. 11 della motivazione in diritto di tale sentenza). Ma l'art. 41-*bis* può, anzi deve (secondo il Dipartimento della amministrazione penitenziaria), attraverso un intervento esclusivamente amministrativo (il decreto ministeriale applicativo), escludere anche tale beneficio, come consente di escludere anche l'osservazione e il trattamento e quindi ogni attività penitenziaria, necessaria per legge (e per legge costituzionale).

Le conclusioni su questo punto sono le stesse già esposte nei nostri precedenti provvedimenti e ci parrebbero rafforzate dalle presenti considerazioni.

È indubbiamente auspicabile e possibile che l'Autorità amministrativa competente torni su questi indirizzi, ma ciò che non è accettabile è che la stessa possa senza alcun controllo stabilire indirizzi illegittimi, come quelli vigenti, o legittimi come altri possibili. Quello che è certo è che, come si diceva nelle precedenti eccezioni di incostituzionalità in materia, se non è possibile il sindacato giurisdizionale da parte della Magistratura di sorveglianza, l'Amministrazione può vulnerare in sede amministrativa ogni regola penitenziaria e stabilire il regime che ritiene opportuno: e questo quando la legislazione penitenziaria è fatta proprio al fine opposto.

4. — La seconda clausola del provvedimento ministeriale considerata non legittima nei provvedimenti emessi dal nostro ufficio è quella che stabilisce «il divieto di colloqui ordinari con familiari e conviventi eccedenti il numero di uno al mese per la durata di un'ora», introdotto alla lettera c) dell'art. 1 del provvedimento ministeriale in questione. Su tale clausola si veda quanto rilevato alle pg. 12-13 della identica motivazione delle due nostre precedenti ordinanze di rimessione costituzionale.

Ivi si rilevava che «il diritto di avere quattro colloqui al mese con i congiunti è attribuito al detenuto dall'art. 18 dell'ordinamento penitenziario». Questa affermazione va chiarita.

L'art. 18 dispone: «I detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui... con i congiunti e con altre persone... (primo comma). Particolare favore viene accordato ai colloqui con i familiari (terzo comma)».

Si ritiene indubbio che l'ammissione al colloquio con i familiari rappresenti una «situazione soggettiva attiva», come si è rilevato nelle nostre precedenti ordinanze di rimessione costituzionale. Si può rilevare, da un lato, che un trattamento penitenziario rieducativo-risocializzativo, quale richiesto dal precetto costituzionale, non può in alcun modo prescindere dal riconoscere e valorizzare i legami familiari. Limitare o rendere estremamente difficili e infrequenti gli stessi potrebbe anche rientrare fra i trattamenti contrari al senso di umanità che pure vanno contro il precetto costituzionale.

Tanto premesso, è chiaro che, quando l'art. 35 del regolamento di esecuzione alla legge penitenziaria prevede che i colloqui «sono autorizzati» dal direttore, prevede soltanto un intervento burocratico d'ordine (verifica dell'esistenza del rapporto familiare) e non certo una discrezionalità decisionale dell'organo amministrativo. D'altronde l'ordinamento penitenziario, con formula più propria e decisiva, afferma che i detenuti «sono ammessi ad avere colloqui» e lo stesso regolamento di esecuzione all'ordinamento penitenziario afferma, al comma ottavo dell'art. 35, che «i detenuti e gli internati usufruiscono di quattro colloqui al mese». Ed è pacifico che, rispetto al numero ora detto di colloqui, non è prevista dalla normativa penitenziaria alcuna possibilità di limitazione. È vero, in effetti, che il numero dei colloqui è previsto dal Regolamento di esecuzione alla legge (e non dalla legge), ma sembra evidente che, una volta riconosciuto il diritto dalla norma legislativa, quella amministrativa ha una semplice funzione sussidiaria di specificazione del diritto, che non può non avere lo stesso riconoscimento del diritto che viene definito. Tanto è vero che nessuno afferma che quel limite di quattro colloqui al mese possa essere limitato.

Ed è proprio questo che viene, invece, fatto nei provvedimenti ministeriali applicativi dell'art. 41-*bis* e che per tutti i motivi già detti in precedenza (nelle nostre ordinanze di rimessione costituzionali) non poteva e non può essere fatto.

5. — Non si ritiene di aggiungere ulteriori considerazioni a quelle svolte a pg. 13 e 14 in merito alla clausola dei decreti ministeriali, che contiene «il divieto di acquisto di generi alimentari» (lettera i) dell'art. 1 del dispositivo dei decreti ministeriali).

Mentre vale aggiungere una considerazione in merito alla clausola degli stessi decreti, che stabilisce il «limite di due ore per fruire del passeggio all'aria» (lettera I) dell'art. 1 del dispositivo dei decreti ministeriali).

Al n. 3 precedente si è rilevato che il significato di fondo del particolare regime applicato dai decreti ministeriali ai sensi dell'art. 41-*bis*, secondo comma, è la sospensione di ogni attività di osservazione e trattamento nei confronti dei soggetti sottoposti a quel regime. Allora, trova particolare conforto quanto già si rilevava nelle nostre ordinanze precedenti, a pg. 14, affermando la illegittimità della clausola limitativa in questione. Si osservava: «Va

chiarito che il senso di tale limitazione è quello di determinare la chiusura in cella dell'interessato per le restanti 22 ore di ogni giornata in violazione della specifica previsione dell'art. 6 dell'Ordinamento penitenziario, che indica la cella come locale di solo pernottamento, prevedendo locali di soggiorno, nella specie non esistenti» e comunque non voluti utilizzare, anche se esistessero). Questa conclusione, che ciò che si impone, è la chiusura in cella per 22 ore, va vista accanto alla sospensione della osservazione e del trattamento penitenziario. L'insieme di queste due disposizioni realizza un regime penitenziario inaccettabile ed illegittimo perché ignora e viola specifiche «situazioni soggettive attive» incontestabili, sulle quali già ci siamo soffermati.

Come si è ripetutamente detto, se non è possibile il sindacato giurisdizionale dei tribunali di sorveglianza sul contenuto dei decreti applicativi dell'art. 41-bis, comma secondo (per valutarne le eventuali illegittimità di parte di essi e conseguentemente dichiararne la inefficacia), può essere posto in essere in sede amministrativa un regime penitenziario al di fuori di qualsiasi regola. Il che non è possibile, secondo le chiare indicazioni delle sentenze costituzionali n. 349 e 410 del 1993.

6. — Fatte queste precisazioni non c'è che da riportarsi a tutte le considerazioni svolte nelle due nostre precedenti ordinanze di rimessione costituzionale, sopra ricordate.

In particolare, si richiamano tutte le considerazioni svolte a sostegno dei rilievi di incostituzionalità, da pg. 16 a pg. 20.

7. — in conclusione, analogamente a quanto già fatto con le precedenti ordinanze di rimessione alla Corte costituzionale (ordinanze del 7 settembre 1995, relative a Ranieri Antonio e Saraceno Antonino), si riafferma anche nella presente procedura che si ritengono non manifestamente infondate le questioni di incostituzionalità degli articoli 41-bis, comma secondo e 14-ter dell'ordinamento penitenziario (così come vengono interpretati dalla costante giurisprudenza della Corte di cassazione), con riferimento alle seguenti norme:

- I) art. 13, comma secondo, della Costituzione;
- II) art. 3, comma primo, della Costituzione;
- III) art. 27, comma terzo, della Costituzione;
- IV) art. 113, commi primo e secondo, della Costituzione.

P. Q. M.

Visto l'art. 70 della legge 26 luglio 1975, n. 354, modificata dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663, e gli artt. 678 e 666 del c.p.p.;

Su parere conforme del p.g., pronunciando nella procedura suindicata nei confronti di Savio Mario, il tribunale di sorveglianza, visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87:

Dichiara non manifestamente infondata le questioni di illegittimità costituzionale, così come dettagliatamente indicate e articolate nella parte finale della motivazione allegata (v. n. 7);

Sospende la procedura di sorveglianza in corso relativa alla decisione sul reclamo ex art. 14-ter proposto da Savio Mario avverso il provvedimento amministrativo applicativo nei suoi confronti dell'art. 41-bis, comma secondo;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione in merito alle questioni sollevate;

Manda la cancelleria per le comunicazioni, le notificazioni e le forme di pubblicità in genere di cui all'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Firenze, addì 12 dicembre 1995

I giudici: (firme illeggibili)

N. 250

Ordinanza emessa il 29 novembre 1995 dal giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale di Civitavecchia nel procedimento penale a carico di Garzella Albertina

Processo penale - Giudizio abbreviato - Giudice per le indagini preliminari che si sia pronunciato su una misura cautelare personale nei confronti dello stesso imputato - Incompatibilità ad esercitare le funzioni giudicanti nel suddetto rito speciale - Omessa previsione - Lesione dei principi di eguaglianza, di inviolabilità del diritto di difesa - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nelle sentenze nn. 401/1991, 433/1995 (recte: 432/1995).

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 25).

IL GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sciogliendo la riserva di cui al verbale del 21 novembre 1995 nel procedimento penale a carico di Garzella Albertina nata a Dronero (CN) il 3 novembre 1945 eletta dom.ta presso lo studio dell'avv.to Antonio De Girolamo, via A Manzoni n. 216, Napoli per il seguente reato: del reato p. e p. dagli artt. 476, 482, 61 n. 2, 640 codice penale vigente n. 1, 8 codice penale vigente 110 codice penale per avere, in concorso con altri rimasti ignoti e con Ricci Roberto e Giammaria Laura, e su richiesta di questi ultimi, formato un falso atto pubblico attestante la frequentazione al corso biennale per specializzazione previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975 n. 970 da parte dei predetti Ricci e Giammaria allo scopo di commettere il reato di truffa aggravata ai danni della pubblica amministrazione che, indotta in errore dalla falsa documentazione prodotta dai summenzionati Ricci e Giammaria, rilasciava nomina in ruolo per l'attività di insegnante di sostegno presso la scuola media statale Calamatta e Istituto d'arte di Civitavecchia (rispettivamente per la Giammaria ed il Ricci) con pregiudizio per la pubblica amministrazione sia con riguardo alle modalità di assunzione sia con l'alterazione della graduatoria del concorso e danno alla stessa pubblica amministrazione per emolumenti corrisposti in Civitavecchia dal giugno 89 al dicembre 90 e fino all'epoca dell'accertamento settembre 93.

Va premesso in fatto che a seguito di indagini espletate dai CC NAS di Roma e delle dichiarazioni rese dagli indagati Giammaria Laura (questa sottoposta a ordinanza impositiva di arresti domiciliari) e di Ricci Roberto, in data 27 dicembre 1993 veniva emessa da questo giudice delle indagini preliminari ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Garzella Albertina per le ipotesi di reato precisate in epigrafe; l'indagata restava latitante.

All'udienza preliminare del 19 aprile 1994, definita la posizione degli imputati Ricci e Giammaria ai sensi dell'art. 444 codice procedura penale, veniva disposto il rinvio a giudizio della Garzella davanti al Tribunale; in data 4 agosto 1994 veniva eseguita la misura cautelare emessa nei confronti della Garzella.

L'imputata veniva rimessa in libertà dal Tribunale del riesame in data 7 ottobre 1994 a seguito di impugnazione dell'ordinanza del tribunale di Civitavecchia ricettiva di istanza di revoca della misura cautelare.

Dalla sede dibattimentale il procedimento regrediva nuovamente all'udienza preliminare a seguito di dichiarazione di nullità del decreto di latitanza; all'odierna udienza preliminare l'imputata ha chiesto di essere giudicata con il rito abbreviato e il difensore della stessa ha contestualmente sollevato eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma secondo codice procedura penale nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare all'udienza preliminare del giudice per le indagini preliminari che abbia disposto una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato; all'eccezione ha aderito il pubblico ministero d'udienza.

La questione appare rilevante e, nei limiti appresso indicati, non appare manifestamente infondata.

Va premesso che il carattere tassativo delle cause di incompatibilità previste dall'art.34 codice procedura penale rende la norma insuscettibile di interpretazione estensiva ed analogica, e che la causa di incompatibilità prospettata non può trarsi dalla sentenza della Corte costituzionale n. 432/1995, priva di disposizioni che consentano di estendere, ex art. 27 legge costituzionale 11 marzo 1953 n. 87, la dichiarata illegittimità costituzionale dell'art. 34 secondo comma codice procedura penale a fattispecie diverse da quella esaminata.

Va ancora premesso, traendo spunto dai principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 401/1991 e 433/1995, che:

la previsione dell'incompatibilità di cui all'art. 34, secondo comma, c.p.p., necessario presidio del valore dell'imparzialità del giudice, ha rilievo solo rispetto al giudizio, cioè rispetto alla decisione nel merito della regiudicanda e non anche a decisioni assunte ad altri fini:

ai fini dell'incompatibilità occorre che il giudice abbia previamente compiuto, sulla base dei risultati complessivi delle indagini preliminari una valutazione contenutistica della consistenza dell'ipotesi accusatoria finalizzata al controllo sulla legittimità dell'esercizio dell'azione penale e del passaggio alla fase del giudizio;

le valutazioni commesse al giudice delle indagini preliminari ai fini dell'emissione della misura cautelare personale comportano la formulazione di un giudizio non di mera legittimità ma di merito, sia pure prognostico ed allo stato degli atti, sulla colpevolezza dell'imputato, specie a seguito delle modifiche introdotte con legge 8 agosto 1995 n. 332 che richiedono viepiù un giudizio che, pur senza raggiungere il grado di certezza richiesto per la condanna, sia di alta probabilità dell'esistenza del reato e della sua attribuibilità all'indagato. Fatte queste premesse, deve rilevarsi la stretta analogia della situazione relativa al giudice del giudizio abbreviato che ha precedentemente emesso nei confronti dell'imputato una misura cautelare con quelle già esaminate dalla Corte costituzionale e ritenute fondate, relative all'incompatibilità del giudice delle indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale con la partecipazione al giudizio dibattimentale ed all'incompatibilità del giudice delle indagini preliminari che abbia rigettato la richiesta di applicazione della pena concordata o che abbia emesso l'ordinanza di cui all'art. 409, quinto comma, codice procedura penale con la partecipazione al successivo giudizio abbreviato; in tutte le ipotesi considerate, infatti, il giudice delle indagini preliminari chiamato a compiere una valutazione contenutistica dei risultati delle indagini, non può al tempo stesso essere chiamato ad adottare la decisione conclusiva in ordine alla responsabilità dell'imputato, potendo essere tale valutazione condizionata dalla cosiddetta forza della prevenzione e cioè da quella naturale tendenza a mantenere un giudizio già espresso o un atteggiamento già assunto in altri momenti decisionali dello stesso procedimento.

L'incompatibilità, a parere del giudicante, non può essere estesa genericamente all'udienza preliminare, come ritenuto dalla difesa dell'imputata e in talune ordinanze di remissione già adottate da alcuni giudici di merito.

Non ricorre infatti il primo dei requisiti indicati in premessa e cioè il «giudizio» rispetto al quale soltanto il legislatore delegante ha ritenuto, in accordo con la tradizionale configurazione dell'istituto in questione, che il pericolo di prevenzione del giudice andasse considerato, essendo l'udienza preliminare, anche dopo le modifiche apportate dalla legge n. 105/1993, finalizzata ad accertare la legittimità della domanda di giudizio e potendo la stessa sfociare solo in una sentenza favorevole all'imputato.

Va ritenuto pertanto che la questione di illegittimità prospettata appare non manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, 24 e 25 Costituzione, solo in punto di mancata previsione dell'incompatibilità a partecipare al giudizio abbreviato del giudice delle indagini preliminari che abbia disposto una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato;

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice procedura penale nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare al giudizio abbreviato del giudice per le indagini preliminari che abbia disposto una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato;

Sospende il procedimento in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza venga notificata all'imputata, al suo difensore, al p.m. in sede, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati;

Manda la cancelleria per tutti i conseguenti adempimenti.

Civitavecchia, addì 29 novembre 1995

Il giudice: MICHELOZZI

N. 251

*Ordinanza emessa l'8 gennaio 1996 dal pretore di Modica
nel procedimento penale a carico di Gennuso Vincenza*

Elezioni - Reati elettorali - Sottoscrizione di più di una dichiarazione di presentazione di candidatura (nella specie: sottoscrizione di presentazione di candidatura per le elezioni del consiglio della provincia di Ragusa, sia per il Centro Cristiano Democratico, sia per il Partito Popolare Italiano) - Sanzioni - Eguale trattamento sanzionatorio rispetto alle ipotesi di chi, assumendo il nome altrui, firma una dichiarazione di presentazione di candidatura o si presenta a dare il voto, ovvero dà voto in più sezioni elettorali - Violazione del principio di uguaglianza, sia sotto il profilo dell'eguale trattamento di fattispecie criminose di diversa gravità, sia sotto il profilo del più grave trattamento sanzionatorio della stessa condotta criminosa rispetto alle elezioni politiche.

(D.P.R. 15 giugno 1960, n. 570, art. 93).

(Cost., artt. 3 e 27).

IL PRETORE

Visti gli atti del proc. pen. n. 1046/94 r.g.n.r. e n. 1753/95 r.gip. contro Gennuso Vincenza, nata in Modica il 27 settembre 1956 e sciogliendo la riserva adottata all'udienza del 19 dicembre 1995;

RILEVATO IN PUNTO DI FATTO

Che con nota n. 603 in data 23 maggio 1994 del presidente della commissione elettorale circoscrizionale di Modica, trasmessa ai sensi dell'art. 331 codice procedura penale al procuratore della Repubblica in sede, Gennuso Vincenza veniva denunciata per aver sottoscritto le presentazioni di candidatura per le elezioni del Consiglio della provincia regionale di Ragusa, sia per il Centro Cristiano Democratico, sia per il Partito Popolare Italiano;

che in esito all'apertura del relativo procedimento penale a carico della Gennuso, imputata del reato p. e p. dall'art. 933 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, veniva emesso nei confronti della stessa decreto penale di condanna, opposto con contestuale richiesta di definizione anticipata del giudizio mediante applicazione della pena;

che all'udienza camerale all'uopo fissata l'imputata iterava la richiesta di patteggiamento e contestualmente prospettava l'incostituzionalità dell'art. 93 del d.P.R. n. 570/1960.

OSSERVA IN DIRITTO

1. — La norma in esame punisce con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a L. 100.000 (così aumentata per effetto dell'art. 113, secondo comma, della legge n. 689/91) «chiunque, essendo privato o sospeso dall'esercizio del diritto elettorale, o assumendo il nome altrui, firma una dichiarazione di presentazione di candidatura o si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, ovvero chi sottoscrive più di una dichiarazione di presentazione di candidatura o dà il voto in più sezioni elettorali». Appare chiaro come la norma in parola preveda la stessa pena in relazione a diverse ipotesi crituinoose.

Così le cose, non può che condividersi il sospetto d'incostituzionalità prospettato dall'imputata sotto vari profili.

2. — Anzitutto sotto il profilo dell'irragionevolezza (e, quindi, della violazione degli artt. 3 e 27 della Carta), laddove la norma punitiva commina la stessa pena, sia: *a*) a chi sottoscrive (col proprio nome) più dichiarazioni di presentazione di candidature; sia *b*) a chi, assumendo il nome altrui, firma una dichiarazione di presentazione di candidatura o si presenta a dare il voto, ovvero dà il voto in più sezioni elettorali.

L'irragionevolezza dell'equiparazione appare *prima facie* dalla differente gravità delle ipotesi sopra considerate e dal diverso disvalore delle relative condotte.

Segnatamente, non pare dubitabile che l'ipotesi sub *a*) appare più lieve rispetto a quelle sub *b*), non foss'altro perchè non presuppone necessariamente, come accade per le seconde, un'attività dolosa.

2.1. — Inoltre, si consideri che la falsificazione del nome nell'esercizio dell'elettorato attivo costituisce ipotesi speciale rispetto alla generale ipotesi criminosa prevista dall'art. 495 codice penale, ma, nondimeno, viene punita con pena più lieve. Ciò, com'è evidente, accentua la rilevata irragionevolezza, non riuscendo a comprendersi perchè mai la condotta (dolosa) di falsa attestazione delle proprie qualità personali, non solo riceva un trattamento di favore allorchè venga attuata nell'ambito delle sole elezioni amministrative (ciò, infatti, come si vedrà *infra*, non avviene nell'ambito delle elezioni politiche cfr. l'art. 103 del d.P.R. n. 361/1957), ma venga punita con la stessa pena prevista per una condotta (sottoscrizione di più dichiarazioni di presentazione di candidature), la quale, invece, non presuppone necessariamente il dolo e, cioè, l'intento di trarre in inganno e fuorviare l'organizzazione statale. Chè anzi, accade, quasi sempre, che essa, specie negli strati più bassi e meno «consapevoli» della popolazione, sia la conseguenza di colposa negligenza o di sconoscenza del divieto (che, nel caso di specie, è costituito dall'art. 11, secondo comma della legge regionale Sic. 9 maggio 1969, n. 14). Al riguardo non può trascurarsi di considerare che non tutti sono ben coscienti del valore «politico» della sottoscrizione e del conseguente impegno morale e giuridico contratto con essa, essendo, invece, noto, che, prima ancora che per la farraginosità della legislazione (soprattutto in materia elettorale), per scarso senso civico, non sono pochi coloro i quali, specie, nelle zone culturalmente meno evolute, considerano purtroppo l'adesione a un partito o a una coalizione e la stessa espressione del voto come una sorta di favore che può essere graziosamente elargito a chiunque ne faccia richiesta.

È, questo, certamente un atteggiamento assai deteriore, fonte spesso di malcostume politico e della diffusa illegalità che affliggono soprattutto il mezzogiorno d'Italia. Come tale, non può che condividersi la scelta legislativa che, anche attraverso la sanzione, tende a correggerlo. Appare, tuttavia, frutto di eccesso normativo una sanzione che, come s'è visto, viene equiparata a quella prevista per ipotesi ben più gravi e, come si vedrà *infra sub 2*), è perfino assai più grave rispetto a quella prevista per condotte identiche.

2.2. — La differenza appare ancor più macroscopica rispetto alla parallela ipotesi, contemplata dallo stesso art. 93, di chi firma una dichiarazione di presentazione di candidatura assumendo un nome altrui. In tal caso, infatti, la sottoscrizione non viziata di falsità viene equiparata *tout court* a quella falsa.

Nè sembra rilevare il fatto che, nella prima ipotesi, si verte in tema di sottoscrizioni plurime, mentre, nella seconda, viene considerata anche una sola sottoscrizione. Invero, l'iterazione della condotta varrebbe, semmai, a giustificare l'aumento della pena nell'ambito della stessa ipotesi criminosa, ove sussistano gli elementi previsti dall'art. 81 cod. pen., mentre appare incongruamente utilizzata al fine di operare un'equiparazione (sia pur legislativa) tra ipotesi diverse. In altri termini, sembra al decidente che l'elemento differenziale più rilevante tra le due ipotesi sia l'esistenza o l'inesistenza della falsificazione del nome, essendo questa che evidenzia la diversa obiettività giuridica dei due reati, i quali, nondimeno, nonostante l'evidente diverso disvalore della condotta, vengono puniti con la medesima pena.

3. — In secondo luogo, sempre sotto il profilo dell'irragionevolezza, nonché della disparità di trattamento (artt. 3 e 27 della Carta), va rilevato che l'art. 106 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 in tema di elezioni politiche, punisce l'identica condotta contestata alla Gennuso con una pena di gran lunga più lieve (reclusione fino a tre mesi o multa fino a L. 2.000.000) rispetto a quella prevista dall'art. 93 in esame.

Tale differente trattamento non appare, per la verità, giustificabile, neppure sotto il profilo delle differenti realtà rappresentate dalle elezioni amministrative e dalle elezioni politiche (in tal senso la Corte delle leggi con le decisioni nn. 45/67, 106/71 e 23/72), avuto riguardo, in particolare, agli «ambienti, circostanze e situazioni locali delle elezioni amministrative», le quali, per la limitata territorialità dei collegi e per la conseguente maggiore animosità della competizione sembravano presupporre una maggiore e più rigorosa (ma quanto più rigorosa!) tutela. Invero, se così fosse, apparirebbe, a sua volta, incongrua la differenziazione, operata, in tema di elezioni politiche, dall'art. 103 del d.P.R. n. 361/1957, tra la condotta di chi, privato dell'esercizio del diritto elettorale, si presenta per il voto, rispetto a quella di chi si presenta per dare il voto assumendo il nome altrui.

Inoltre è agevole osservare che quest'ultima ipotesi viene punita con sanzione notevolmente più grave (reclusione da tre a cinque anni e multa da L. 500.000 a L. 2.500.000), non solo rispetto alla prima (il che non avviene in tema di elezioni amministrative) e (perfino) rispetto a quella prevista dall'art. 495 codice penale, ma anche rispetto a quella parallela dell'art. 93 prevista in tema di elezioni amministrative, le quali, ciò nonostante, si sostiene, meritano una tutela più rigorosa. L'aporia che ne deriva non potrebbe essere più evidente.

3.1. — In ogni caso, e a prescindere dalle considerazioni che precedono, il diverso trattamento non appare più giustificato con l'introduzione del sistema maggioritario che ha dato vita a circoscrizioni elettorali molto più limitate rispetto a quelle precedenti e tali, in buona sostanza, da coincidere quasi con quelle previste per le elezioni amministrative.

In presenza di siffatta nuova situazione, sembra davvero arduo ipotizzare situazioni diverse, come tali tutelabili con sanzioni differenziate.

Per le fatte considerazioni la questione di legittimità costituzionale dell'art. 93, non appare manifestamente infondata *in parte qua*.

La rilevanza della questione è evidente, dipendendo, la decisione sulla richiesta applicazione della pena, dall'inesistenza degli evidenziati vizi d'incostituzionalità.

P. Q. M.

Visti gli artt. 1 della legge 23 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e comunque non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1960, n. 570, per contrasto, nei termini sopra prospettati, con gli artt. 3 e 27 della Costituzione;

Sospende il presente giudizio e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, copia della presente ordinanza venga notificata all'imputato e al p.m., nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e venga altresì comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Modica, addì 8 gennaio 1996

Il pretore: RIZZA

96C0352

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996*

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 385.000 - semestrale L. 211.000 	<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 72.000 - semestrale L. 49.000
<p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 72.500 - semestrale L. 50.000 	<p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 215.500 - semestrale L. 118.000
<p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 216.000 - semestrale L. 120.000 	<p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 742.000 - semestrale L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 96.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996

(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 1 0 0 1 2 0 9 6 *

L. 9.800